

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 43

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 novembre 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 857. Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 7 marzo 2001.

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.

- Costituzione, art. 3

Pag. 9

N. 858. Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 7 marzo 2001.

Università - Tecnici laureati (nella specie: medici e odontoiatri, funzionari tecnici e collaboratori tecnici) con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.

- Costituzione, artt. 3 e 97

» 12

N. 859. Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 21 marzo 2001.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.

- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

» 17

N. 860. Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 22 gennaio 2001.

Istruzione pubblica - Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate - Possibilità per gli studenti di sostenere gli esami stessi solo per la classe immediatamente superiore a quella frequentata - Violazione del principio della piena libertà delle scuole private riconosciute legalmente e pareggiate e dell'equipollenza di trattamento dei relativi alunni a quelli delle scuole statali.

- Legge 10 dicembre 1997, n. 425, art. 7.

- Costituzione, art. 33, comma quarto.

Pag. 23

N. 861. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Grosseto del 19 dicembre 2000.

Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Opere di ristrutturazione edilizia e di mutamento di destinazione d'uso - Assoggettamento al semplice obbligo di attestazione di conformità anziché a concessione edilizia come stabilito dalla normativa statale - Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali stabilite dalle leggi statali - Indebita legiferazione regionale in materia penale.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, art. 4, comma 1, lett. e), comma 5 e comma 2, lett. d).

- Costituzione, artt. 3 e 25.

Edilizia e urbanistica - Legge urbanistica - Attribuzione alla potestà legislativa regionale di stabilire i mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche dell'uso di immobili, da sottoporre a concessione o ad autorizzazione - Incidenza sul principio di uguaglianza per la possibilità di differente trattamento di situazioni identiche nelle diverse regioni - Indebita legiferazione in materia penale riservata allo Stato.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, ultimo comma.

- Costituzione, artt. 3 e 25

» 27

N. 862. Ordinanza del Giudice di pace di Chiavenna del 31 luglio 2001.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Inapplicabilità solo se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà - Disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 213, comma 6, cod. strada (secondo cui, per evitare la confisca amministrativa, è sufficiente documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-bis.

» 34

N. 863. Ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 3 maggio 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti - Mancata previsione - Incidenza sul libero esercizio dei diritti fondamentali - Irragionevolezza - Lesione dei principi di legalità e di indipendenza del giudice - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 7, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.

- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 101 e 111, comma sesto

» 35

N. 864. Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 31 luglio 2001.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola - Esclusione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 - Lamentata mancata distinzione per le ipotesi di dimissioni dovute a risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 38 Pag. 38

N. 865. Ordinanza del Tribunale di Mondovì del 24 luglio 2001.

Processo penale - Competenza per territorio - Disciplina per i procedimenti riguardanti i magistrati - Applicabilità ai procedimenti in cui la qualifica di persona offesa sia attribuita ad un intero ufficio giudiziario - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Mancata predeterminazione del giudice imparziale.

- Cod. proc. pen., art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 25 » 41

N. 866. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 13 giugno 2001.

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Nomina del difensore - Limitazione della scelta ad un difensore iscritto ad uno degli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Mancata previsione della possibilità di nomina di un difensore iscritto *extra districtum*, con esclusione del rimborso delle spese effettuate al di fuori del distretto - Disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo e terzo » 42

NN. da 867 a 870. Ordinanze del Tribunale per i minorenni di L'Aquila del 18 e 25 luglio 2001.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, comma 1 e 2, art. 22, 23 e 25, e successive modificazioni.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3. » 44

N. 871. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 9 luglio 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti - Mancata previsione - Irragionevolezza - Incidenza sul processo di accertamento dei fatti storici - Lesione del principio del libero convincimento del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1º marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, e 111 » 52

N. 872. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Treviso del 4 aprile 2001.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento dei liberi professionisti - Violazione del principio di capacità contributiva - Discriminazione del lavoro autonomo dal lavoro dipendente.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a disposizioni di rango inferiore alla legge - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Indetraibilità ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento dell'inequità del tributo.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 3

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina recata dal d.lgs. n. 446/1997 - Inosservanza della direttiva di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo - Contrasto con la legge delega n. 662/1996.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Decorrenza coeva all'abolizione dei contributi per il Servizio Sanitario nazionale - Denunciato spostamento del carico di questi ultimi su una sola categoria di contribuenti.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36.
- Costituzione, artt. 3 e 53

Pag. 55

N. 873. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Treviso del 13 dicembre 2000.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento dei liberi professionisti - Violazione del principio di capacità contributiva - Discriminazione del lavoro autonomo dal lavoro dipendente.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a disposizioni di rango inferiore alla legge - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Indetraibilità ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento dell'inequità del tributo.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 3

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina recata dal d.lgs. n. 446/1997 - Inosservanza della direttiva di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo - Contrasto con la legge delega n. 662/1996.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Decorrenza coeva all'abolizione dei contributi per il Servizio Sanitario nazionale - Denunciato spostamento del carico di questi ultimi su una sola categoria di contribuenti.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36.
- Costituzione, artt. 3 e 53

Pag. 57

N. 874. Ordinanza del Tribunale di Milano del 17 agosto 2001.

Ferrovie, tramvie e filovie - Personale delle aziende autoferrotranviarie in concessione - Controversie disciplinari - Giurisdizione attribuita al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario - Irrazionalità e disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, anche in considerazione della intervenuta «privatizzazione» del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 62/1996.

- Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, allegato A).
- Costituzione, art. 3

» 59

N. 875. Ordinanza del Tribunale di Savona del 25 giugno 2001.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Proposizione fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 62

N. 876. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino dell'8 maggio 2001.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Revoca nel caso di accertamento da parte del tribunale di sorveglianza di fatto costituente delitto perseguibile a querela, per il quale la querela non è stata presentata - Mancata previsione - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 54, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma secondo, e 112

» 64

N. 877. Ordinanza del Giudice di pace di Bologna del 26 giugno 2001.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo rispetto a quello previsto per la più grave ipotesi descritta dall'art. 128, comma 2, codice della strada - Illogicità - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Protrazione per due mesi, nonostante il pagamento della sanzione pecuniaria e la restituzione della patente ritirata - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di proporzionalità delle sanzioni - Illogicità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie previste dal codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità di restituzione del veicolo e di sospensione del fermo prima del rigetto del ricorso - Violazione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie previste dal codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Obbligo dell'organo accertatore di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia - Mancata previsione - Contrasto con il principio di «tassatività della sanzione».

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 97 Pag. 68

N. 878. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 giugno 2001.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3 » 71

N. 879. Ordinanza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi del 4 agosto 2001.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - Conseguente inapplicabilità della legge n. 108/1996 ai mutui stipulati anteriormente, ma non ancora esauriti, al momento di entrata in vigore della legge stessa - Irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra mutuatari, a seconda della data di stipula del contratto - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Contrasto con l'utilità sociale e con l'esigenza di coordinamento a fini sociali dell'attività economica, nonché con la tutela del consumatore e con il controllo del credito - Richiamo alla sent. n. 204/1997 della Corte costituzionale.

- D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1; legge 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1 [*rectius*: d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24].
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, commi secondo e terzo, e 47, primo comma.

In via subordinata: Obbligazioni pecuniarie - Interessi moratori - Interessi di mora convenuti nei contratti di mutuo stipulati anteriormente alla legge n. 108/1996 - Qualificazione usuraria nel caso in cui risultino superiori al limite (cd. tasso soglia) consentito dalla legge - Esclusione - Irrazionale disparità di trattamento tra mutuatari - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.

- D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1; legge 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1 [*rectius*: d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24].
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 72

N. 880. Ordinanza del T.A.R. per l'Umbria dell'11 luglio 2001.

Università - Accesso ai corsi di formazione specialistica nelle discipline medico-chirurgiche - Divieto ai possessori di altro titolo di specializzazione ovvero del diploma di formazione in medicina generale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto allo studio e al lavoro nonché sul principio di tutela del lavoro - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 34, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 34, 35 e 76; legge 24 aprile 1998, n. 128 » 74

N. 881. Ordinanza del T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia del 19 luglio 2001.

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizione ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17.

- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma

Pag. 78

N. 882. Ordinanza del T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia del 12 maggio 2000.

Università - Previsione della potestà delle Università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici ed istituti di ricerca di cui all'art. 8 d.P.R. n. 593/1993, dell'ENEA e dell'ASI di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum professionale idoneo, con esclusione del personale di ruolo presso gli enti medesimi - Mancata limitazione del divieto ai dipendenti dell'ente conferente - Mancata distinzione tra il personale impegnato in attività di ricerca ed il personale amministrativo - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, comma 6.

- Costituzione, art. 3

» 82

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 857

*Ordinanza emessa il 7 marzo 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 2001)
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Del Giudice Ennio contro M.U.R.S.T. ed altra*

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2506/00 reg. gen., proposto da Del Giudice Ennio, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento del provvedimento ministeriale 3 dicembre 1999, n. 1904, con cui è stata respinta la domanda di inquadramento quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista l'ordinanza collegiale 15 marzo 2000, n. 2288, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, avanzata dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato i giorni 27 e 28 gennaio 2000 il dott. Ennio Del giudice, medico interno universitario con compiti assistenziali presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» dal 28 febbraio 1974 quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in base alla sentenza n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di essere ammesso a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha esposto di aver impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale il diniego opposto a tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il relativo giudizio; tuttavia, accolto il gravame, la relativa sentenza è stata riformata in appello. Intervenuta la legge 19 ottobre 1999, n. 370, che all'art. 8, comma 7, pone una norma di sanatoria per coloro che abbiano superato i giudizi di idoneità a seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'ammissione, ma solo nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha avanzato domanda di inquadramento quale professore associato che, però, è stata respinta con l'impugnato provvedimento 3 dicembre 1999, n. 1904, del MURST. A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:

1. — Incompetenza. Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio 1998, n. 168.

Stante la piena autonomia didattica e scientifica delle Università, i provvedimenti in tema di inquadramento devono essere da queste adottate e non dal Ministro.

2. — Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia.

Con l'indicata sentenza n. 89 del 1986 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità per professore associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari, cioè i medici interni, assunti per concorso e che abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica al pari dei tecnici laureati; pertanto non si comprende perché a tale categoria di personale non sia applicabile la sanatoria. Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve ritenersi incostituzionale in base al ricordato precedente della Corte costituzionale, giacché priva di qualsiasi razionalità circa la diversità di trattamento fra M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti.

Le Amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio, ma non hanno prodotto scritti difensivi.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.

DIRITTO

La legge 19 ottobre 1999, n. 370, (recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce all'art. 8, comma 7, che «è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione amministrativa, li abbiano superati».

I citati artt. 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda nel ruolo degli associati, previo giudizio di idoneità da svolgersi in tre tornate, di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50 contempla al n. 3, tra gli altri, «i tecnici laureati (...) in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime» ed attestate dal preside.

L'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, chiarisce poi, per quanto qui rileva, che detto art. 50 «va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati, è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie».

Infine, il richiamato art. 1, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, fa riferimento ai «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 10 agosto 1980».

Nella specie, con il provvedimento in data 3 dicembre 1999, impugnato col ricorso in esame, il MURST ha corrisposto negativamente alla richiesta avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott. Ennio Del giudice, di riconoscimento dell'idoneità a professore associato da lui conseguita in qualità di M.I.U.C.A. — medico interno universitario con compiti assistenziali — vincitore di concorso, a seguito di ammissione con riserva al relativo giudizio disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Più precisamente, il MURST ha ritenuto di non poter soddisfare la richiesta poiché l'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati e, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 fornita dal legislatore con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985, l'indicazione di coloro che possono fruire del beneficio è tassativa.

Ciò posto, in primo luogo va disatteso il primo motivo di gravame, con cui si deduce l'incompetenza del Ministero, sostenendosi, in relazione all'autonomia didattica e scientifica delle università, che a queste soltanto compete l'adozione di siffatto provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti è al Ministero, non già all'Università di appartenenza, che lo stesso ricorrente ha rivolto la propria istanza, peraltro di mero «riconoscimento» della conseguita idoneità a professore associato, sicché il Ministero non ha fatto altro che corrispondere a tale istanza.

Nel merito, le surriportate ragioni giustificatrici del diniego si rivelano esenti dalle censure esposte nella prima parte del secondo — ed ultimo — motivo, con cui in sostanza si deduce che la norma di sanatoria, ancorché di stretta interpretazione, consente l'inquadramento dei M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso; ciò

perché l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 è già stato oggetto della pronunzia additiva n. 89 del 1986 della Corte costituzionale, con la quale, appunto, ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non comprende tale categoria tra quelle da ammettere al giudizio di idoneità.

Invero, la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati, cioè ad una soltanto di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 — come già dall'art. 5 della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28 —, sia pure per come da leggersi in relazione alla sentenza ricordata appena sopra; e, trattandosi di norma di natura eccezionale e derogatoria agli ordinari principi in tema di accesso al ruolo dei professori associati, essa non è estensibile ad altre non contemplate categorie, come del resto ammette lo stesso ricorrente.

Nella seconda, subordinata parte del detto secondo motivo di gravame il dott. Del Giudice sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia per le medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza fu dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980.

La questione così prospettata è certamente rilevante stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte in ordine alle altre censure avanzate col ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta condizionato dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla disposizione in argomento, di cui il provvedimento impugnato è applicativo.

La medesima questione appare, altresì, non manifestamente infondata. Invero, il collegio ritiene che il ripetuto art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalità della disciplina, laddove trascura di includere tra i destinatari del beneficio ivi previsto i medici interni universitari nominati per concorso pubblico — quale, giova ribadire, è il ricorrente —, come già ritenuto col ricordato precedente 4-14 aprile 1986, n. 89, della Corte costituzionale in ordine agli artt. 5, comma 3, n. 3 della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta con sentenza 12-19 dicembre 1990, n. 551, in relazione alla situazione dei medici interni «incaricati» con compiti assistenziali in possesso di libera docenza, con la pronunzia a cui si fa qui riferimento la stessa Corte ha dichiarato fondata la censura di incostituzionalità sollevata in quella sede, osservando che «appare chiaro che nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attività scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono — quanto meno — gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione».

Tali considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di cui ora si discute, in relazione alla quale, quindi, va ravvisato analogo, ingiustificato diverso trattamento tra le stesse due categorie dei medici interni nominati per concorso pubblico e dei tecnici laureati.

Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2001.

Il Presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

N. 858

Ordinanza emessa il 7 marzo 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Zangrilli Daniela ed altri contro Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed altri

Università - Tecnici laureati (nella specie: medici e odontoiatri, funzionari tecnici e collaboratori tecnici) con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 17776/2000, proposto da Daniela Zangrilli, Gianfranco Catalano, Maria Paola Canale, Roberto Fiorito, Oreste Buonomo, Dario Venditti, Francesco Giacomello, Edoardo Valli, Francesco Russo, Claudio Manna, Claudia Di Domenico, Cristina De Marchis, Raffaele Mancino, Filippo Milano, Giulio Sacchetti, Leone D'Aversa, Paola Cozza, Michele Di Girolamo, Corrado Agrestini, Francesco Pachi, Sergio Casella, Annamaria Carrozzo, Lucilla Terranova, Cinzia Galasso, Nicola Torlone, Placido Araco, Andrea Corsi, Anna Neri, Antonio Pacella, Maurizio Balducci, Saverio Potenza, Marco Gallinella Muzi, Francesco Pisani, Fabrizio Jacoangeli, Marzia Lazzaro, Ambrogio Di Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Sanino con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, viale Parioli n. 180,

Contro: Università degli studi di Roma «Tor Vergata», rapp. e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* dom. in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Spina Claudio e Stolfi Maria, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento della nota rettorale del 20 luglio 2000 prot. n. 27341/2000 di risposta all'atto di diffida all'inquadramento dei ricorrenti nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti, e per il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 10 gennaio 2001, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

F A T T O

I ricorrenti espongono di essere tecnici laureati medici e odontoiatri, funzionari tecnici e collaboratori tecnici in servizio presso l'Università di Roma «Tor Vergata» con funzioni assistenziali.

Impugnano la nota rettorale 20 luglio 2000 prot. 27341/2000 di risposta ad atto di diffida all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati; chiedono altresì il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nel detto ruolo.

Ciò nell'assunto che la disposizione di cui all'art. 8 comma 10 legge n. 370 del 1999 debba essere intesa come previsione di inquadramento *ex lege* dei ricorrenti nel ruolo medesimo; sulla base dell'evoluzione normativa il personale in questione sarebbe infatti stato collocato sul medesimo piano giuridico del personale medico docente, sì da aver titolo al detto inquadramento.

A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione della legge 19 ottobre 1999 n. 370, in particolare art. 8, comma 10, della legge 19 novembre 1990 n. 341, in particolare art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, in particolare art. 1, comma 10. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti.

Con memoria difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione della causa, i ricorrenti illustrano ulteriormente la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, anche con riferimento al sopravvenuto annullamento straordinario di precedente decreto dell'Università degli studi «La Sapienza» che provvedeva all'inquadramento dei tecnici laureati di quell'università nel ruolo dei ricercatori, ed al parere reso in merito dalla seconda sezione del Consiglio di Stato.

Resiste l'intimata università ed eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia; nel merito, sostiene diffusamente l'infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

D I R I T T O

1. — L'impugnativa proposta dagli odierni ricorrenti, tecnici laureati medici e odontoiatri (nonché funzionari tecnici e collaboratori tecnici) in servizio presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», è intesa, da un lato, all'annullamento del diniego di inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati; dall'altro, ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nel detto ruolo.

2. — Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente università degli studi.

Ed invero, nella specie si verte in tema di inquadramento nella posizione di ricercatore universitario: la controversia attiene quindi al rapporto d'impiego di tale categoria di personale, ed è conseguentemente attratta nella giurisdizione di questo giudice per effetto della previsione dell'art. 68, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80.

3. — Sulla inammissibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all'accertamento del diritto all'inquadramento non sembra possa esservi ragione di dubbio.

Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non vi è motivo di discostarsi, che l'istanza di accertamento di un diritto soggettivo all'inquadramento è inammissibile in quanto il relativo provvedimento costituisce attività di organizzazione della pubblica amministrazione, che sostanzia in capo al dipendente solo posizioni di interesse legittimo che, come tali, esulano da una pretesa accertativa.

4. — Ammissibile si palesa invece la pretesa annullatoria del provvedimento di rigetto dell'inquadramento richiesto, nel quadro della consentita verifica di conformità ai parametri normativi dell'operato dell'amministrazione.

5. — Si sostiene nel ricorso, in estrema sintesi, che sulla base dell'evoluzione normativa, il detto personale (che, per brevità, viene indicato, d'ora in poi, come «tecnici laureati») sarebbe stato collocato sul medesimo piano giuridico del personale medico docente, sì che la disposizione dell'art. 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 — secondo cui il personale di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni «è ricompreso nelle disposizioni previste dall'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341, e successive modificazioni» — andrebbe intesa come previsione di inquadramento *ex lege* dei ricorrenti nel detto ruolo.

La corretta interpretazione dell'art. 8, comma 10, cit. presuppone un rapido *excursus* della portata delle norme che rilevano nella specie.

La figura del tecnico laureato è stata configurata dall'art. 35 d.P.R. n. 382/1980, dedicato al personale tecnico delle università, con la specifica funzione di coadiuvare i docenti per il funzionamento dei laboratori; agli stessi veniva assegnata anche la funzione di diretta responsabilità delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e la direzione dell'attività del personale tecnico non laureato assegnato al laboratorio.

L'art. 16, primo comma, legge 19 novembre 1990 n. 341 ha poi stabilito che «nella presente legge, nelle dizioni «ricercatori» o «ricercatori confermati» si intendono comprese anche quelle di «assistenti di ruolo ad esaurimento» e di «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repub-

blica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto»; e la «presente legge» specificava, all'art. 12, che i «ricercatori», ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 «adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» (*id est*: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione alle commissioni d'esame, copertura di insegnamenti sdoppiati).

Per effetto di tale norma, quindi, ai tecnici laureati in possesso dei requisiti *ex art.* 50 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in vigore del decreto sono stati attribuiti i precitati compiti di docenza e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei ricercatori *ex art.* 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12, che anche siffatti compiti (compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attività di seminario) siano ricompresi nel rinvio, costituendo essi funzioni di più limitato spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e quindi un *prius* logico, prima che giuridico, della disposizione stessa.

Ciò, nelle facoltà di medicina, in aggiunta ai compiti assistenziali di fatto esercitati da tale personale in relazione alla carenza, quantomeno all'epoca, di personale medico.

Col successivo art. 6, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall'art. 7 d.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, si è stabilito che nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico e odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, delle aree tecnico scientifica e socio sanitaria, «svolge anche le funzioni assistenziali».

Per effetto dell'art. 6 cit., al personale per cui è causa, in servizio al 31 ottobre 1992, sono pertanto attribuite formalmente anche le funzioni assistenziali.

Nel quadro di questa evoluzione normativa di assimilazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori, sembra utile segnalare, ancora, le disposizioni dell'art. 72, comma 3, d.lgs. n. 29/1993 — che consente al detto personale l'iscrizione all'ordine professionale — e dell'art. 1 comma 6 legge n. 662/1996, che estende al personale medesimo la normativa sulla disciplina dell'attività libero professionale *intra ed extra moenia*.

In tale complesso normativo si inserisce la precitata disposizione dell'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 che, nella prima parte, stabilisce che «al personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990 n. 341».

Ad un primo esame, la disposizione sembrerebbe, inspiegabilmente, meramente reiterativa della attribuzione di compiti didattici ai tecnici laureati, già prevista dal ricordato art. 16, comma 1, legge n. 341/1990 cit. per effetto del rinvio alle disposizioni della «presente legge» (e, quindi, all'art. 12 della legge medesima, che disciplina l'attività di docenza).

Senonchè, una differenza — e non di poco conto — appare ravvisabile fra le due disposizioni, riferendosi la norma degli artt. 16 e 12 legge n. 341/1990 ai «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto» e, l'art. 8, comma 10, prima parte, legge n. 370/1999 cit., «al personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», e cioè ai tecnici laureati «in servizio alla data del 31 ottobre 1992».

L'art. 8 comma 10, prima parte, legge n. 370/1999 opera quindi una estensione della attribuzione dei compiti didattici al personale tecnico laureato non direttamente contemplato dall'art. 16 legge n. 341/1990 in quanto non in possesso dei requisiti dei tecnici laureati *ex art.* 50 d.P.R. n. 382/1980.

Ed invero, questi ultimi, giusta punto 3 dell'art. 50 cit., sono i tecnici laureati in servizio all'atto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980 che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni udite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime; mentre i tecnici laureati contemplati dall'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 sono, giusta art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, tutti quelli in servizio nelle strutture della facoltà di medicina alla data del 31 ottobre 1992.

Ed allora, la disposizione dell'art. 8, comma 10, seconda parte, laddove stabilisce che «il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni», non è reiterativa della disposizione dell'art. 16 comma 1 legge n. 341/1990, in quanto, se è vero che entrambe si limitano ad includere «nelle dizioni» «ricercatori» e «ricercatori confermati» i tecnici laureati, è pur vero che diversi sono i destinatari delle due previsioni normative.

La disposizione dell'art. 8 comma 10 ha quindi una sua autonoma valenza estensiva alla speciale categoria dei tecnici laureati contemplata dal d.lgs. n. 502/1992; si che, mediante il rinvio alle «dizioni» di cui all'art. 16 legge n. 341/1990 — che, a sua volta, rinvia, anche, all'art. 12 — il riferimento esclusivo ai compiti didattici sembra al collegio, pur nella ambigua formulazione della norma, sufficientemente individuato.

Deve escludersi di conseguenza che l'art. 8, comma 10, seconda parte cit., costituisca l'ultimo tassello di una evoluzione normativa di assimilazione di *status* fra le due figure di personale universitario per cui è causa: esso è, semmai, un ulteriore, presumibilmente conclusivo, momento di equiparazione funzionale fra le due categorie, e non altro.

Non sembra allora lecita al collegio una configurazione della norma in termini di previsione di inquadramento *ex lege*.

Sul piano letterale, ciò deve escludersi per quanto in precedenza esposto, anche alla stregua del fondamentale canone ermeneutico dell'art. 12 delle preleggi.

Ciò non senza concordare con l'acuta analisi della seconda sezione del Consiglio di Stato laddove, nel parere in data 22 novembre 2000, — reso in sede di annullamento straordinario *ex lege* n. 400/1998 del decreto del rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma 21 gennaio 2000, concernente l'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori — definisce «ermetica» la disposizione dell'art. 8, comma 10, quale norma che «con i suoi complicati rinvii statici e la sua portata ambigua e lacunosa, ha voluto dire e non dire, dare e non dare, riconoscere e non riconoscere, demandando e rimandando a successivi interventi interpretativi, affidati necessariamente ad altri soggetti istituzionali, amministrativi e giurisdizionali, la scelta di opzioni applicative che, in ogni caso, era ben intuibile e prevedibile che avrebbero determinato la reazione di una o dell'altra delle categorie professionali interessate, come in effetti è puntualmente avvenuto con l'instaurazione di numerosi giudizi innanzi ai giudici amministrativi».

Peraltro, pur nella rilevata (dal Consiglio di Stato) opinabilità delle contrapposte soluzioni interpretative, il collegio, al di là del dato letterale, non può esimersi dalla constatazione che l'ordinamento degli apparati pubblici, la cui organizzazione riceve tutela anche a livello costituzionale, non può essere svincolato, anche in ragione dell'interesse pubblico sotteso al buon funzionamento degli stessi, da puntuali prescrizioni che sanciscano, nelle singole fattispecie, le modalità di inserimento negli apparati medesimi: il che avrebbe richiesto una chiara previsione — nella specie insussistente — di incardinamento nella struttura universitaria con la qualifica pretesa, restando escluso che ciò potesse avvenire sulla base di una norma non solo «ermetica» e di portata «ambigua», ma anche di natura specializzante, ove si ponga mente all'attribuzione di funzioni docenti a personale che non è stato inserito nel pubblico ufficio per l'espletamento di tali funzioni. giusta art. 35 d.P.R. n. 382/1980.

D'altro canto, a contrastare la tesi abilmente sostenuta dalla difesa dei ricorrenti concorrono, sul piano della interpretazione teleologica della norma, ulteriori elementi.

Non si comprenderebbe, invero, ove in ipotesi dovesse aderirsi alle tesi degli odierni ricorrenti, per quale motivo il legislatore, con la legge n. 370/1999, avrebbe introdotto un inquadramento automatico dei tecnici laureati, pur in presenza di altra legge, la n. 4 del 14 gennaio 1999 con cui, appena pochi mesi prima, e quindi in un contesto normativo sostanzialmente unitario di disciplina dello specifico settore universitario, era stato previsto l'inquadramento del personale tecnico laureato mediante apposita procedura concorsuale riservata; e, per di più, senza alcun riferimento — quantomeno in senso modificativo, sostitutivo o derogatorio — a tale sistema di accesso alla qualifica *ex lege* n. 4/1999; e ciò, a tacere delle ricadute sperequative tra appartenenti alla stessa categoria dei tecnici laureati, e in identica posizione, che si determinerebbero in ragione di una interpretazione siffatta — che immotivatamente ed illogicamente beneficerebbe alcuni, destinatari dell'inquadramento automatico, e penalizzerebbe altri, col ricorso alla procedura concorsuale, sia pure riservata — con non lievi dubbi in ordine alla razionalità delle scelte sotto profili di rango costituzionale.

Ed ancora, non sembra secondario elemento quello ricavabile dal testo stesso della disposizione, laddove si prevede che «dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Come già rilevato da altro collegio giudicante (*cf.* t.a.r. Bari, I sez., 5 luglio 2000 n. 2759), non è ravvisabile omogeneità tra la retribuzione dei tecnici laureati rispetto a quella dei ricercatori, atteso che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 legge 22 aprile 1987 n. 158, per questi ultimi il trattamento economico è pari al 70% della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia di pari anzianità; e non può non concordarsi con la considerazione in proposito espressa dal precitato giudice, secondo cui sarebbe «del tutto capzioso distinguere tra bilancio dell'università e bilancio dello Stato, per sostenere che l'inquadramento invocato

graverebbe solamente sul primo, in quanto, come noto, anche nell'attuale prospettiva autonomistica permane una sostanziale derivazione (specie con riferimento alle spese per il personale) del finanziamento delle università dal bilancio dello Stato».

Diversamente opinando, il riferimento al «bilancio dello Stato», nella detta norma, apparirebbe meramente tautologico e di ben ermetico significato.

Per le suesposte considerazioni, pur a fronte della opinabilità, in astratto, delle contrapposte interpretazioni del dato normativo, il collegio ritiene meditatamente che debba essere preferita quella che ravvisa nella portata della norma un ulteriore, conclusivo momento di equiordinazione funzionale di due categorie che restano peraltro distinte sul piano dello stato giuridico, in difetto di una norma che ne prescriva l'incardinamento in un'unica posizione formale.

6. — Le conclusioni cui è pervenuto il collegio comporterebbero quindi il rigetto dell'impugnativa, siccome infondata (e, l'inammissibilità, *in parte qua*, *cfr.* punto 3, della stessa).

Senonchè, a tali conclusioni il collegio è pervenuto sulla base della corretta (tale è ritenuta da questo giudice) interpretazione di una norma della cui costituzionalità sembra lecito dubitare.

Ed invero, dalle argomentazioni che precedono emerge la configurabilità della piena equiparazione funzionale tra ricercatori e tecnici laureati per effetto della stratificazione di una serie di norme di cui l'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 rappresenta il momento ultimo.

Sembra allora al collegio che a tale equiordinazione funzionale, nell'ambito della medesima struttura organizzativa, debba necessariamente corrispondere una identità di posizione formale e non già una differenziazione di stato giuridico.

Se è vero che l'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 costituisce il momento terminale della ricordata evoluzione normativa di assimilazione (*cfr.*, in tal senso, anche, Cons. Stato, II sez., n. 921/2000 cit. e VI sez., 2 novembre 1998 n. 1480), sembra al collegio che esso, nella parte in cui non ha contestualmente previsto la correlata collocazione dei tecnici laureati nell'apparato organizzativo universitario in posizione formale corrispondente alle funzioni normativamente esercitate, si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — *sub specie* di manifesta irragionevolezza della disposizione nel quadro del sistema normativo in cui la stessa si colloca, anche con riferimento all'art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999, e sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza a parità di presupposti, e quindi per disparità di trattamento, nonché col principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione *ex art.* 97 Cost., apparendo nel contempo «irrazionale e sperequato un intervento legislativo che scarichi su una categoria compiti ed obblighi funzionali già spettanti ad altra categoria operante all'interno della medesima struttura, senza riconoscere la complessiva disciplina di *status* a quest'ultima riservata» (*cfr.*, in tal senso, Cons. Stato, II sez., n. 921/2000 cit.); e ciò non senza considerare la primaria rispondenza alle esigenze funzionali dell'amministrazione della equiparazione funzionale di cui trattasi (a tale finalità risponde del resto anche la pregressa concessione ai tecnici laureati delle prerogative professionali e l'estensione del regime della libera professione *ex art.* 72 d.lgs. n. 29 del 1993 e art. 1 comma 6 legge n. 662/1996).

7. — In punto di rilevanza della questione, basti osservare che la determinazione di sostanziale rigetto dell'impugnativa, cui ritiene di dover pervenire il collegio sulla scorta della interpretazione della norma della cui costituzionalità si dubita, rende rilevante ai fini di causa la verifica del giudice delle leggi sotto il profilo della pronuncia additiva in precedenza indicata, come tale assolutamente idonea a determinare il soddisfacimento dell'interesse sostanziale dei ricorrenti.

8. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, legge 19 ottobre 1999 n. 370 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili enunciati in motivazione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999 n. 370 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili enunciati in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 10 gennaio 2001 e, in prosecuzione, 7 marzo 2001.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLI CA

01C1042

N. 859

Ordinanza emessa il 21 marzo 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Costanzo Giuseppe, contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2594/2001 proposta da Costanzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 114/B;

Contro Ministero della sanità e Ministero università e ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; Università degli studi di L'Aquila;

Per l'annullamento della nota n. 01265 del 14 febbraio 2001 a firma del direttore amministrativo dell'università degli studi dell'Aquila, recante in oggetto «d.lgs. n. 517/1999 esercizio opzione tra attività libero professionale intramuraria o extramuraria».

Per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito previa:

devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 517/1999 secondo quanto esposto in ricorso;

sospensione dell'efficacia della nota impugnata e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione in riferimento, ancorché non cognito al momento, pedissequamente applicativo delle norme di cui si contesta la legittimità costituzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 marzo 2001, il consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;
Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 1950/2001;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Università degli studi di L'Aquila, impugna il provvedimento con cui si stabilisce l'incompatibilità tra il regime di impegno a tempo pieno e l'attività libero professionale *extra moenia* — per la quale il sanitario ha esercitato l'opzione — a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, di cui deduce la illegittimità costituzionale.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario per farne discendere, in via derivata, l'incostituzionalità della norma precitata: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'automatica correlazione tra opzione per l'attività libero professionale intramuraria ed il regime di tempo pieno nonché fra attività libero professionale extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5, comma 12.

3. — Rileva preliminarmente il collegio che, con precedente ricorso giurisdizionale n. 6808/2000, il ricorrente ha già impugnato, unitamente ad altri sanitari, l'intimazione di opzione tra attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») e attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. n. 517/1999 cit.; e che, con ordinanza n. 9041/2000, la sezione ha sollevato, in relazione a tale ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 8 del d.lgs. n. 517 cit. per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5, comma 7, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost., dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e dell'art. 3, *in parte qua* per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

4. — In sede di deliberazione dell'istanza cautelare odiernamente proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata applicazione del tempo definito per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11, d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di remissione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

5. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata applicazione del tempo definito è imposta dall'art. 5 comma 12, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione della detta disposizione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione della disposizione medesima, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione della stessa dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

6. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale della norma posta a base del detto provvedimento: ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11, d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

7. — Ragioni di economia processuale imporrebbero di non ripetere le considerazioni già esposte nella ricordata ordinanza di rimessione n. 9041/2000; peraltro, per comodità di giudizio nonché di esposizione dei profili specificatamente oggetto della odierna ordinanza, si ritiene opportuno riportare i contenuti della detta ordinanza n. 9041:

«5. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), del comma 2 dello stesso articolo ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso riferimento alle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di "ricovero e cura" che costituisce "il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico" (*cf.* Corte cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della "inseparabilità" delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cf.*, anche, Cons. Stato, VI Sez., ord.za, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle "strutture aziendali" (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. *a* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex* art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine "perentorio" per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 della Costituzione — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex* art. 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili indicati.

6. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex* art. 33 Cost. dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a

11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che “l'opzione per l'attività” assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4.

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art.* 33 Cost.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'Azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento della attività assistenziali — che pur si integrano con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione marginale assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3 comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente alla autonomia dell'università stessa.»

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. *b* della legge

delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende assicurare lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.»

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

7. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla “coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca” (art. 6, lettere *b*, *c* della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta “coerenza” tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla “integrazione” delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali.

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi coerenza tra i detti profili se il sistema è “sbilanciato” verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nella ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lett. a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente sacrificata, giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lett. c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di idonee disposizioni in materia di personale nel quadro dell'esigenza di assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al “solo personale della dirigenza sanitaria” in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. *q)* della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*»

8. — Ciò premesso, considerazioni analoghe vanno esposte con riferimento alla norma dell'art. 5, comma 12, oggetto di odierno esame, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato

giuridico universitario lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

Ed invero, la norma deve ritenersi viziata, in primo luogo, in via derivata in quanto l'eventuale caducazione delle norme in precedenza sottoposte alla verifica di costituzionalità comporterebbe, attesa la correlazione automatica con le norme stesse, l'eliminazione dalla realtà giuridica (anche) della disposizione del comma 12.

La norma appare altresì viziata *ex se*, ove si ponga mente alla disciplina del regime dell'impegno di servizio — a tempo pieno ovvero definito — per i professori universitari, giusta la previsione dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

L'ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.

A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e, in definitiva, un diverso *status* professionale, anche in termini di completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle università, e cioè l'insegnamento e la ricerca.

Si che la scelta del legislatore delegato nel senso della più volte ricordata (nell'ordinanza n. 9041 cit.) "correlazioni automatica" dà adito a dubbi di costituzionalità con riferimento al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici *ex art. 3 Cost.* e, incidendo in definitiva sullo stato giuridico del sanitario universitario anche con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i già evidenziati (sempre nell'ordinanza n. 9041) limiti *ex art. 6 lett. c)* della legge delega.

Né può non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà, nel contesto normativo inerente al regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione dell'art. 5 comma 12 d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, che già nell'ordinanza n. 9041/2000 è stata rilevata tra altre norme per poi farne derivare una ipotesi di contrasto con l'art. 3 Cost., quale canone generale di coerenza e dell'ordinamento, e con l'art. 97 Cost., sotto il profilo della mancanza di proporzionalità rispetto alle finalità da perseguire.

Sembra pertanto che la norma dell'art. 5 comma 12 non sia esente da dubbi di costituzionalità, oltre che in via derivata, anche per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit. e successive modificazioni.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12 d.lgs. n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12 d.lgs. n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2001.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLIKA

N. 860

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 2001)
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da F.I.I.N.S.E.I. ed altri contro Ministero della P.I.*

Istruzione pubblica - Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate - Possibilità per gli studenti di sostenere gli esami stessi solo per la classe immediatamente superiore a quella frequentata - Violazione del principio della piena libertà delle scuole private riconosciute legalmente e pareggiate e dell'equipollenza di trattamento dei relativi alunni a quelli delle scuole statali.

- Legge 10 dicembre 1997, n. 425, art. 7.
- Costituzione, art. 33, quarto comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16817 del 1998, proposto da F.I.IN.S.E.I. (Federazione italiana istituti non statali di educazione e di istruzione), A.N.I.N.S.E.I. (Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione), C.N.O.S. Scuola (Centro nazionale opere salesiane scuola), F.I.L.L. (Federazione italiana licei linguistici) e Assoscuola, in persona dei rispettivi presidenti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Severino D'Amore, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, al viale Parioli n. 76;

Contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito;

Per l'annullamento del provvedimento protocollo n. 6341 del 17 settembre 1998 del Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione media non statale, avente ad oggetto «Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate — Applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425», comunicato con circolare n. 122, protocollo n. 5631, del 24 settembre 1998 del provveditore agli studi di Roma;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2001, il consigliere Antonio Amicuzzi;

Uditi per le parti gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 10 dicembre 1998, depositato il 31 dicembre 1998, le federazioni, le associazioni ed il centro in epigrafe indicati (premesse che le scuole pareggiate e legalmente riconosciute sono dichiarate dalla vigente legislazione come del tutto paritarie alle scuole statali con riguardo alla organizzazione degli studi e degli esami) hanno impugnato il provvedimento protocollo n. 6341 del 17 settembre 1998 del Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione media non statale, avente ad oggetto «Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate — Applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425», comunicato con circolare n. 122, protocollo n. 5631, del 24 settembre 1998 del provveditore agli studi di Roma, nella parte in cui (in conformità all'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che stabilisce, per le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, che i candidati agli esami di idoneità possano sostenere l'esame solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione posseduto, anche se di diverso ordine e tipo) la applicazione del principio è consentita nei soli riguardi delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute e viene così stabilito che il candidato in possesso di un titolo di idoneità può sostenere un ulteriore esame di idoneità solo presso un istituto statale. A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. — Violazione dell'art. 33 della Costituzione, previa verifica della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997, o della parte in cui non si prevede che l'intero suo disposto sia applicato a tutte le scuole.

La circolare impugnata permette alla scuola statale l'esercizio di attività scolastiche non consentite alla scuola pubblica, riconosciuta ed equiparata, gestita da enti diversi dallo Stato, privando gli utenti del diritto di libertà di scelta costituzionalmente garantito, in controtendenza con l'orientamento normativo volto a tutelare la «paritarietà» tra i due tipi di scuola ed incoerentemente con le vigenti disposizioni di attuazione dell'art. 33 della Costituzione.

La circostanza che solo presso le scuole statali possono essere consentiti «salti incontrollati» prescindendo dalla frequenza delle lezioni, non agevola la iscrizione degli alunni presso le scuole pubbliche non statali, nonostante che la ipotizzabile maggior liberalità vigente presso di queste ben possa essere oggetto di controlli pubblici.

2. — Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.

L'art. 7 della legge n. 425 del 1997, è di impossibile attuazione, atteso che gli studenti dei licei linguistici (che non sono previsti nella organizzazione statale) sono discriminati rispetto agli alunni delle altre scuole statali, sia perché non è consentito loro l'effettuazione di altro esame nella scuola statale di sua scelta, che poiché non è ad essi permesso di «proseguire» in scuole statali, non esistenti.

3. — Violazione di legge per contrasto dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997, con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione e con la legge 10 ottobre 1990, n. 287.

I gestori delle scuole aderenti alle ricorrenti associazioni esercitano attività di tipo imprenditoriale, con necessità di attivazione a loro favore della disciplina antimonopolistica, atteso che la possibilità (prevista dall'art. 7, in epigrafe indicato, per le scuole statali) di svolgere attività in materia di esami, non consentita invece alle scuole dichiarate paritarie, elimina ogni possibilità di concorrenza delle seconde con le prime.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2001, la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. — Con il ricorso in esame una Federazione ed una Associazione nazionale di istituti non statali di educazione e di istruzione, il Centro nazionale Opere Salesiane della scuola, la Federazione italiana dei licei linguistici e la Assoscuola, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento protocollo n. 6341 del 17 settembre 1998, del Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione media non statale, avente ad oggetto «Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate - Applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425», comunicato con circolare n. 122, protocollo n. 5631, del 24 settembre 1998 del provveditore agli studi di Roma, nella parte in cui (in conformità all'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che stabilisce, per le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, che i candidati agli esami di idoneità possono sostenere l'esame solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da loro posseduto, anche se di diverso ordine e tipo) la applicazione del principio è consentita nei soli riguardi delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute e viene così stabilito che il candidato in possesso di un titolo di idoneità può sostenere un ulteriore esame di idoneità solo presso un istituto statale.

2. — Osserva innanzi tutto il collegio che nel caso che occupa sussiste legittimazione attiva ed interesse giuridicamente tutelabile delle parti ricorrenti ad ottenere la pronuncia di annullamento per cui è causa, atteso che alle associazioni di categoria è riconosciuta la legittimazione a far valere in giudizio oltre che posizioni giuridiche soggettive proprie, anche gli interessi del gruppo di cui costituiscono stabile centro di riferimento (Cons. St., Sez. V, 12 agosto 1998, n. 1261), nel caso di specie ravvisabile nell'intento di non permettere che le aderenti istituzioni possano subire contrazione di iscrizioni a seguito della negata possibilità di conseguire idoneità a classi successive alla prima dopo quella frequentata.

3. — Rileva poi il tribunale che, nel contesto dell'articolato gravame, si delineano censure volte all'annullamento dell'atto impugnato sia nell'assunto della incostituzionalità della normativa sulla base della quale esso è stato emesso, che nell'assunto della sua illegittimità, sicché si impone in primo luogo l'esame della ammissibilità e fondatezza di quest'ultime, ai fini della doverosa verifica della leva della questione di costituzionalità proposta.

4. — Va quindi osservato che, con il secondo motivo di ricorso, è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, in quanto l'art. 7 della legge n. 425 del 1997, il cui disposto è ribadito dall'atto impugnato, è di impossibile attuazione, atteso che gli studenti dei licei linguistici (che non sono previsti nella organizzazione statale) sono discriminati rispetto agli alunni delle altre scuole statali, sia perché non è consentito loro l'effettuazione di altro esame nella scuola statale, che poiché non è permesso ad essi di «proseguire» in scuole statali, non esistenti.

La censura non è, ad avviso del collegio, suscettibile di positivo apprezzamento, atteso che le parti ricorrenti non sono dotate di interesse giuridicamente tutelato a dedurre censure con cui viene prospettata la lesione di interessi non propri degli istituti che rappresentano, ma di singoli soggetti dotati della particolare qualità di essere iscritti a frequentare un liceo linguistico.

5. — Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per contrasto dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997 con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione e con la legge 10 ottobre 1990, n. 287 in quanto i gestori delle scuole aderenti alle ricorrenti associazioni esercitano attività di tipo imprenditoriale, con necessità di attivazione a loro favore della disciplina antimonopolistica, atteso che la possibilità (prevista dall'art. 7, sopra indicato, per le scuole statali) di svolgere attività in materia di esami, non consentita invece alle scuole dichiarate paritarie, elimina ogni possibilità di concorrenza delle seconde con le prime.

Anche tale censura non è, secondo il tribunale, favorevolmente valutabile, come si evince dagli artt. 1, commi 1 e 2, e 3, della legge n. 287 del 1990, con questa si è inteso vietare le intese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni con riguardo alle imprese, e non, quindi all'apparato della istruzione pubblica, che non può neppure equipararsi alle imprese pubbliche o a prevalente partecipazione statale, cui pure le disposizioni della legge in questione si applicano.

6. — Resta da esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione dell'art. 33 della Costituzione, previa verifica della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997 o della parte in cui non si prevede che l'intero suo disposto sia applicato a tutte le scuole, proponendo questione sicuramente, per l'indivisibilità degli ulteriori motivi di gravame, rilevante, della quale il collegio deve valutare se sussistano gli estremi per dichiararne la non manifesta infondatezza o meno.

Secondo il motivo che occupa la circolare impugnata permette alla scuola statale l'esercizio di attività scolastiche non consentite alla scuola pubblica, riconosciuta ed equiparata gestita da enti diversi dallo Stato, privando gli utenti del diritto di libertà di scelta costituzionalmente garantito, in controtendenza con l'orientamento normativo volto a tutelare la «paritarietà» tra i due tipi di scuola ed incoerentemente con le vigenti disposizioni di attuazione dell'art. 33 della Costituzione. La circostanza che solo presso le scuole statali possono essere consentiti «salti incontrollati», prescindendo dalla frequenza non agevola la iscrizione degli alunni presso le scuole pubbliche non statali, nonostante che la ipotizzabile maggior liberalità vigente presso di queste ben possa essere oggetto di controlli pubblici. Osserva in proposito il collegio che nella circolare di cui trattasi (in merito a quesiti riguardanti gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425) è, tra l'altro, affermato che il candidato privatista, in possesso di idoneità ad una determinata classe conseguita presso un istituto legalmente riconosciuto ovvero pareggiato, può sostenere l'esame di idoneità alla classe successiva soltanto presso un istituto statale, in quanto nella corrispondente istituzione scolastica legalmente riconosciuta o pareggiata può essere annesso a condizione che esibisca uno dei titoli indicati dal citato art. 7 (licenza media, ovvero promozione ad una classe). Inoltre è precisato in detta circolare che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate il recupero di anni scolastici, attraverso esami di idoneità, può essere soltanto di due annualità (ovviamente sussistendo anche gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa) e può riferirsi alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo (licenza media o promozione) di cui l'alunno sia in possesso.

La circolare si limita ad esplicitare quindi, il contenuto dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997, secondo cui «In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 33, quarto comma della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine e tipo».

Rileva al riguardo il collegio che gli alunni interni (sia di istituto o scuola statale che pareggiata o legalmente riconosciuta) possono, *ex art.* 192 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297, presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata; i candidati esterni, per lo svolgimento degli esami di idoneità presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute, possono invece, in base al citato art. 7 della legge n. 425 del 1997, presentarsi agli esami solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva cui dà accesso il titolo di licenza o promozione posseduto, mentre, nel silenzio della legge, per l'effettuazione dei medesimi esami presso istituti o scuole statali possono presentarsi per una classe anche successiva.

Tanto sembra configurare, ad avviso del collegio, una ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione e l'art. 33, quarto comma della Costituzione, secondo cui la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

La regola di cui all'art. 7 della legge n. 425 del 1997, non sembra, infatti, che possa trovare autonoma giustificazione nella distinta natura soggettiva della scuola statale e non statale, riguardando l'attività scolastica in sé (che comunque costituisce espressione di una funzione pubblica), considerato che il sospetto di eccessiva liberalità che potrebbe aver causato l'emanazione della censurata norma è contraddetto e smentito sia dalla previsione di facoltà ispettive e rimedi (di cui l'amministrazione scolastica è dotata per garantire il corretto funzionamento, nonché l'idoneità a fini educativi e didattici, delle scuole pubbliche non statali) che dalla circostanza che queste scuole devono avere programmi, orari e ordinamento rispondenti alle previsioni di legge e regolamentari, nonché insegnanti in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali.

Peraltro lo stesso tenore dell'art. 7 (tuttora vigente) della legge n. 425 del 1997, laddove stabilisce la disciplina di cui trattasi «in attesa della entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 33, quarto comma della Costituzione», sembra confermare che il legislatore stesso si sia reso conto del contrasto della emanata disposizione con il tenore di detta norma costituzionale, peraltro operante anche in assenza delle disposizioni di attuazione.

Appare quindi non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che appare contrastante con il disposto dell'art. 33 della Costituzione, con riguardo alla piena libertà delle scuole non statali ed alla necessità di assicurare agli alunni delle stesse un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, in assenza del quale è penalizzata la possibilità per le prime di poter liberamente espletare i loro compiti, potendo i potenziali allievi essere dissuasi dall'isciversi alle stesse, prospettandosi un trattamento peggiore rispetto a quello previsto per gli iscritti alle scuole statali.

7. — Per le considerazioni che precedono va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 per contrasto con l'art. 33, quarto comma della Costituzione.

8. — Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per contrasto con l'art. 33, quarto comma della Costituzione.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2001.

Roma, addì 21 marzo 2001

Il Presidente: SCOGNAMIGLIO

Il consigliere, estensore: AMICUZZI

N. 861

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 ottobre 2001)
dal g.i.p. del tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Annesi Stefano ed altri*

Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Opere di ristrutturazione edilizia e di mutamento di destinazione d'uso - Assoggettamento al semplice obbligo di attestazione di conformità anziché a concessione edilizia come stabilito dalla normativa statale - Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali stabilite dalle leggi statali - Indebita legiferazione regionale in materia penale.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, art. 4, comma 1, lett. e), comma 5 e comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 25.

Edilizia e urbanistica - Legge urbanistica - Attribuzione alla potestà legislativa regionale di stabilire i mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche dell'uso di immobili, da sottoporre a concessione o ad autorizzazione - Incidenza sul principio di uguaglianza per la possibilità di differente trattamento di situazioni identiche nelle diverse regioni - Indebita legiferazione in materia penale riservata allo Stato.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento penale sopra emarginato a carico di: Annesi Stefano, nato a Roma il 25 giugno 1960; Coccoluto Domenico, nato a Monte Argentario il 25 settembre 1937; Bagatti Enrico, legale rappresentante della CERITEC, con sede legale in Roma, via Manfredo Fanti n. 19, da compiutamente generalizzare;

Indagati per i reati di cui:

Annesi Stefano e Bagatti Enrico - *A)* all'art. 110, c.p.; all'art. 20, lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47 perché, in concorso tra loro, l'Annesi in qualità di proprietario — committente dell'immobile sito in Porto Santo Stefano, alla via Oratorio n. 16 (immobile rientrante nella zona classificata A1 di P.R.G.: edifici di rilevante interesse storico ambientale, in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi dell'art. 138 ss. del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), il Bagatti in qualità di legale rappresentante della ditta costruttrice CERITEC, con sede legale in Roma, via Manfredo Fanti n. 19, eseguivano, in totale assenza di concessione edilizia, opere edilizie finalizzate al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile per uso abitativo, consistenti in: realizzazione di nuove tramezzature interne, al livello inferiore, atte a creare un nuovo locale bagno, con dimensioni di m 02,60 x 01,40; realizzazione di nuovi impianti ed allacci elettrici ed idrici, funzionali alla realizzazione di un angolo cottura; fatti accertati in Porto Santo Stefano, in data 10 giugno 2000;

Annesi Stefano e Coccoluto Domenico - *B)* agli artt. 110, c.p.; art. 20, lett. c) legge 28 febbraio 1985, n. 46; art. 163 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; perché, in concorso tra loro, l'Annesi in qualità di proprietario — committente dell'immobile sito in Porto Santo Stefano, alla via Oratorio n. 16 (immobile rientrante nella zona classificata A1 di P.R.G.: edifici di rilevante interesse storico ambientale, in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi dell'art. 138 ss. del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), il Coccoluto in qualità di costruttore, eseguivano, in totale assenza di concessione edilizia e dell'autorizzazione prevista dall'art. 151 d.lgs. n. 490/1999, l'apertura di una nuova finestra sulla facciata dell'edificio, poco distante dalla porta di ingresso, delle dimensioni di m. 0,54 x 0,87, opera alla data di accertamento ancora in corso di completamento; fatti accertati in Porto Santo Stefano, in data 7 agosto 2000;

Vista la richiesta del pubblico ministero di sequestro dell'immobile sito in Porto Santo Stefano, via dell'Oratorio n. 16 di proprietà di Annesi Stefano,

O S S E R V A I N F A T T O

Il 10 giugno 2000 ed il 7 agosto 2000 la polizia municipale di Monte Argentario, nell'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia eseguiva sopralluoghi su un immobile, sito nel comprensorio di Porto S. Stefano, ricadente in zona A1 di P.R.G. e classificato in catasto — in base al decreto ministeriale 19 febbraio 1962 (nella *Gazzetta Uffi-*

ciale 20 aprile 1962 n. 104) — nella categoria C/2 (magazzini e locali di deposito, ossia tra le unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), che dagli anni ottanta in poi aveva sempre ospitato la sede di un partito politico.

In esito alle verifiche, la polizia giudiziaria rilevava l'esecuzione di lavori (in specie: tramezzature interne ed installazione di impianti idrici ed elettrici per la creazione di un bagno ed un angolo cottura; apertura luce nella muratura perimetrale per la creazione di una finestra) finalizzati a consentire l'uso dell'immobile per fini abitativi, senza che fossero state richieste e conseguite né la concessione edilizia, né l'autorizzazione ex art. 151 d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ritenuta necessaria sul presupposto della localizzazione dell'immobile in zona vincolata ai sensi dell'art. 138 dello stesso decreto.

A seguito della comunicazione della notizia di reato, il p.m. inoltrava a questo giudice richiesta di sequestro preventivo del predetto immobile, rilevando come i lavori eseguiti comportino una variazione degli standards, determinando il passaggio dei locali dalla categoria commerciale a quella residenziale;

I N D I R I T T O

La normativa statale.

Gli interventi edilizi rilevati dalla polizia giudiziaria integrano una ipotesi di abusivo mutamento di destinazione d'uso di un immobile eseguita mediante interventi di ristrutturazione dello stesso.

Infatti, il mutamento d'uso è stato attuato con la realizzazione di tramezzature, l'apertura di luci e la realizzazione di impianti tecnologici su un immobile del centro storico con destinazione commerciale, interventi per i quali sarebbe stato necessario il titolo concessorio.

I parametri normativi dai quali si desume il regime amministrativo del mutamento di destinazione sono costituiti: da un lato, dall'art. 1 legge n. 10/1977 in base al quale è soggetta a concessione «ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale» e dall'art. 31 legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dalla predetta legge, che specifica che chiunque intenda modificare le costruzioni esistenti deve chiedere apposita concessione al sindaco; dall'altro, dall'art. 8 lett. a) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che qualifica come «essenziale» la variazione apportata al progetto approvato che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

La problematica del mutamento d'uso degli edifici, della sua disciplina amministrativa e del trattamento sanzionatorio penale in caso di violazione si è sviluppata prevalentemente nella giurisprudenza, della quale alcune soluzioni sono state poi recepite dalla legislazione in materia urbanistica. Importante momento di sintesi della problematica e di orientamento giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione 29 maggio 1982 n. 6, Querqui Guetta. Questa decisione, nell'affrontare il problema dell'assoggettabilità a sanzione del mutamento d'uso — senza opere di un immobile realizzato dopo il 1967 — operava una distinzione preliminare tra mutamento nell'uso e mutamento della destinazione d'uso per stabilire che soltanto il secondo, accompagnato o meno dall'esecuzione di opere edilizie, richiedeva la concessione e comportava, in caso di violazione, la sanzione penale (prevista allora dall'art. 17 lett. a della legge 28 gennaio 1977 n. 10, oggi dall'art. 20 lett. a legge n. 47/1985). Per contro il mutamento nell'uso non accompagnato né da opere né da cambiamento nella destinazione d'uso, doveva essere ritenuto giuridicamente irrilevante.

Il ragionamento della Suprema Corte ruotava sulla valorizzazione della normativa che, a partire dal 1962, aveva imposto ai comuni di disciplinare e governare il territorio mediante una ripartizione dello stesso in zone, «chiamate a svolgere una funzione ben definita nell'ambito del più ampio quadro del piano generale, non solo in relazione alle zone non ancora o soltanto in parte edificate, ma anche per quelle già sature di costruzioni». La sentenza definì il concetto di destinazione d'uso di un immobile (ed il suo mutamento) in funzione dell'organizzazione urbanistica del territorio comunale, quale risultante della normativa della legge e degli strumenti di pianificazione (piano regolatore generale o particolareggiato, programma di fabbricazione, lottizzazioni convenzionali): l'art. 41-*quinquies* commi 8 e 9 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 già allora aveva stabilito, introducendo per la prima volta nell'ordinamento gli standards urbanistici, che nella pianificazione del territorio i comuni dovessero serbare «limiti inderogabili di densità edilizia (rapporto volume superficie), di altezza, di distanza tra fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, verde pubblico o a parcheggi». I limiti tra rapporti predetti per zone territoriali omogenee sono state definite con il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

Secondo la successiva interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. VI 14 gennaio 1992, Bacalini) per effetto dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 20 febbraio 1985 n. 47, i concetti di destinazione d'uso e di suo mutamento non sarebbero più soltanto il prodotto di un autorevole opinione giurisprudenziale, ma avrebbero acquisito

la forza di una vincolante definizione legislativa: la norma, infatti, nello stabilire che per interventi comportanti variazioni essenziali all'edificio è obbligatoria la concessione, perché il mutamento della destinazione d'uso costituisce sempre variazione essenziale, ha anche definito legislativamente il concetto di destinazione d'uso, statuendo che esso deve implicare la variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

A questa disposizione mostra di avere fatto riferimento anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 73/1991, interpretando la disposizione nel senso che la stessa avrebbe assoggettato il mutamento di destinazione al regime della concessione solo quando sia connesso a variazioni essenziali «del progetto», comportanti variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, valorizzando il dato testuale del riferimento alle variazioni essenziali «del progetto» per inferire la necessità che le modifiche apportate all'immobile, per richiedere la concessione, siano strutturali. Dal tenore di detta norma e dal suo collegamento con l'art. 25 ultimo comma, che demandava al legislatore regionale di stabilire «criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, della destinazione d'uso degli immobili, nonché dei casi in cui, per la variazione di essa, sia richiesta la preventiva autorizzazione», si inferiva che la modifica funzionale della destinazione, non connessa all'esecuzione di interventi edilizi, poteva essere assoggettata soltanto al regime dell'autorizzazione. La Corte delle leggi, in altri termini, ha legato la disciplina del mutamento a quella delle opere con le quali lo stesso viene attuato.

Nel caso di specie, la trasformazione dei locali di cui si chiede il sequestro può essere sussunta in una delle ipotesi dell'art. 20 legge n. 47/1985 tanto portando alle estreme conseguenze i principi enunciati dalle sezioni unite della Cassazione, quanto alla luce dell'interpretazione della Consulta. In base all'orientamento delle ss. uu., cioè, a prescindere dall'esistenza di interventi funzionali alla trasformazione e dal regime edilizio degli stessi, la condotta potrebbe essere ricondotta nell'ipotesi dell'art. 20 lettera *a*) legge n. 47/1985; sulla base di quello della Corte costituzionale, invece, si potrebbe ritenere l'integrazione, a seconda dei casi, delle ipotesi sub *b*) o *c*) dello stesso articolo, attribuendo rilievo non tanto al mutamento d'uso in sé, quanto al fatto che i lavori edili ad esso funzionali integrino un intervento di ristrutturazione.

Nel caso di specie, infatti, appare comunque realizzata la condizione cui tanto la Cassazione, quanto la Corte costituzionale subordinano la rilevanza della trasformazione, ossia la violazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. Il mutamento della originaria destinazione commerciale dell'immobile in quella residenziale comporta, infatti, violazione di standards urbanistici: per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 41-*quinquies* citato sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante — insediato o da insediare — una dotazione minima di spazi pubblici. Di conseguenza, l'aumento del carico abitativo, conseguente all'utilizzo residenziale ad un immobile in precedenza destinato ad altro, alterando la proporzione tra spazi ed abitanti fissata in via normativa, determina una violazione di detti standards.

La normativa della Regione Toscana.

Sulla disciplina della legge statale, però si sovrappone quella dettata dalla legge della Regione Toscana 4 ottobre 1999, n. 52 in attuazione dell'art. 25 ultimo comma della legge 1985 n. 47 («le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione»). Tale articolato normativo ha sottoposto «ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali ... i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39» (art. 4 comma 1), comunque subordinando detti interventi «alla autorizzazione edilizia rilasciata dal comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni: *a*) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089; *b*) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497» (art. 4 comma 5). Ai sensi dell'art. 4, comma 2 «sono inoltre oggetto di attestazione di conformità ... gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente».

Sulla base della predetta normativa, quindi, non solo la modificazione della destinazione d'uso in sé considerata, ma anche gli interventi accertati dalla polizia operante si dovrebbero considerare penalmente irrilevanti, in quanto sottratti dalla normativa regionale al regime concessorio.

Evidentemente non può che dubitarsi della legittimità costituzionale non solo dell'art. 4 commi 1 lett. *e*) e 5 nn. 1) e 2), nonché comma 2 LRT 14 ottobre 1999, n. 52, ma ancor prima dell'art. 25 della legge n. 47/1985 per

contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione. La questione implica anche quella della legittimità, in rapporto sempre ai medesimi parametri degli artt. 3 e 25 della Costituzione e per le medesime ragioni, dell'art. 4 comma 2 lett. d) della LRT n. 52/1999, che ha sottratto la ristrutturazione edilizia al regime concessorio fissato dalla legge statale. Infatti, in caso di dichiarazione d'illegittimità delle norme denunciate, l'unica disposizione normativa alla quale riferirsi per definire il regime amministrativo e penale del mutamento di destinazione, non potrebbe che essere quella dell'art. 8 legge n. 47/1985, come interpretata da codesta Corte, e dell'art. 31 lett. d) della legge 5 agosto 1978 n. 457: qualificati gli interventi edilizi funzionali alla modificazione della destinazione dell'immobile come di ristrutturazione, si ripropone nei medesimi termini il problema di sovrapposizione della normativa regionale a quella statale, con violazione dei principi di uguaglianza e di riserva di legge. Inoltre:

R I T E N U T O

Quanto alla fondatezza della questione:

1) che l'attribuzione alle regioni del potere di stabilire quali interventi siano soggetti a concessione edilizia viola, in primo luogo, il principio di uguaglianza tra i cittadini, in quanto — in ragione delle differenti determinazioni che possono essere assunte dagli organi legislativi regionali — la rilevanza penale di una medesima condotta viene a dipendere, in definitiva, dal luogo in cui il reato è stato accertato, con la conseguenza che un medesimo comportamento riceve trattamenti differenti nell'ambito dello stesso territorio nazionale, con sostanziale abrogazione del principio di obbligatorietà e di territorialità della legge di cui agli artt. 3 e 6 del codice penale. Il principio di uguaglianza formale, sancito nell'art. 3 comma 1 della Costituzione impone al legislatore di assicurare un trattamento uniforme di situazioni omogenee, per cui non può essere invocato rispetto al trattamento di situazioni intrinsecamente eterogenee: in questo caso, infatti, la disciplina differenziata non può essere ritenuta arbitraria. Di conseguenza, la limitazione dell'efficacia di una legge statale ad un ambito territoriale più ristretto di quello dell'intero territorio nazionale non comporta violazione del principio di uguaglianza quando tale limitazione trovi fondamento in speciali situazioni delle zone considerate. Nel caso di specie, però, non si rileva alcuna ragione di ordine obiettivo in ragione della quale la disciplina dell'uso del territorio toscano debba essere differenziata da quella del restante ambito nazionale;

2) che le disposizioni denunciate violano, inoltre, il principio della riserva di legge in materia penale. La tecnica legislativa utilizzata nella formulazione dell'art. 20 della legge n. 47/1985 implica che la definizione del precetto avvenga attraverso l'integrazione della norma citata con le disposizioni di natura extrapenale che determinano i casi in cui l'esecuzione di lavori edili richieda il conseguimento di preventiva concessione edilizia. Il riconoscimento in favore delle regioni del potere di individuare il regime edilizio di un'opera implica di necessità anche l'attribuzione di una potestà normativa in ambito penale, poiché, in dipendenza dalle scelte effettuate, una determinata fattispecie cesserà di essere o, al contrario, diventerà penalmente rilevante. Le regioni, però, non hanno competenza legislativa in materia penale, che non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 117 della Costituzione. Il potere legislativo penale appartiene soltanto allo Stato e la competenza esclusiva dello Stato legiferare in un campo, che attiene a quella salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo che la Costituzione afferma e pone a base di tutto l'ordinamento giuridico dello Stato, risulta dal testo dell'art. 25 della Costituzione. Che questo articolo si riferisca nel secondo comma alla sola legge statale risulta dalla natura dei diritti che da esso vengono toccati, ed è comprovato dalla portata inequivocabile che ha la stessa parola «legge» quando è adoperata negli altri due commi dell'art. 25, che trattano di materie le quali attengono a diritti fondamentali di libertà, e che perciò sicuramente rientrano nella sfera di competenza dello Stato «uno e indivisibile». Infatti, se si esaminano tutti gli articoli della Costituzione, nei quali si rinvia puramente e semplicemente alla «legge» la disciplina dei diritti individuali e delle funzioni e potestà degli organi costituzionali dello Stato, si vede che essi si riferiscono sempre alla legge statale. Pertanto la disciplina del potere punitivo resta riservato lo Stato ed è del tutto precluso le regioni, sia quelli ad ordinamento comune, sia quelle a statuto speciale (Corte costituzionale 19 gennaio 1957 n. 1 e 12 novembre 1962 n. 90). Poiché il potere sanzionatorio penale appartiene solo legislatore statale, le regioni possono solo assoggettare, con loro norme, materie nelle quali hanno competenza legislativa alla legislazione dello Stato già vigente in quella materia, ivi comprese le norme penali in essa contenute, le quali continueranno ad applicarsi in quanto norma statale (Corte costituzionale 13 novembre 1969 n. 142 e 29 dicembre 1982 n. 239), ma è escluso che, per il solo fatto di avere autonoma potestà normativa in quelle materie, dispongano del potere di introdurre, di rimuovere o variare con proprie leggi norme penali nelle materie stesse, spettando solo allo Stato di fornire, attraverso la propria legislazione, il presidio della tutela penale alla legislazione regionale. (Corte costituzionale 12 maggio 1977, n. 79). Pertanto le disposizioni dell'art. 4 commi 1 lett. e), comma 5 nn. 1) e 2) e

comma 2 della legge regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, nonché l'art. 25 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, appaiono costituzionalmente illegittime perché in contrasto anche con l'art. 25, comma 2 della Costituzione: le prime nella parte in cui, sottraendo le modificazioni della destinazione d'uso e gli interventi edilizi di ristrutturazione al regime concessorio escludono l'applicazione delle norme di legge statali aventi natura penale. L'art. 25 u.c. nella parte in cui attribuisce alle regioni una potestà normativa incidente anche in campo penale, consentendo una disciplina del mutamento d'uso difforme da quella desumibile dalla legge statale.

R I T E N U T O

Quanto alla rilevanza della questione:

1) che la questione appare decisiva per il prosieguo del procedimento, imponendone la delibazione immediata e facendo escludere la opportunità di differimento alla conclusione della fase, proprio in considerazione dell'idoneità delle norme sospettate di costituzionalità ad escludere la rilevanza penale della condotta e, di contro, dell'efficacia della loro rimozione rispetto alla concessione della misura cautelare reale richiesta;

2) che la concessione dell'invocata misura cautelare reale dipende esclusivamente dalla possibilità di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta dell'art. 20 legge n. 47/1985 citata, preclusa dalla concorrenza delle norme denunciate. Secondo la prospettazione del p.m. sono configurabili i reati previsti: dall'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione ai lavori eseguiti all'interno dell'immobile; dall'art. 20 lett. c) legge n. 47 citata e dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in relazione all'apertura di una luce delle dimensioni di m. 0,54 x 0,87. Premesso che l'obiettivo connessione e consequenzialità temporale tra le opere costituisce presupposto per l'applicazione del regime della continuazione tra violazioni omogenee, con la conseguenza che i fatti potranno ritenersi integrare o l'ipotesi di cui alla lettera «b)» o quella della lettera «c)», ma non contemporaneamente l'una e l'altra, a parere di questo giudice non è configurabile il reato di cui all'art. 163 cit. alla luce della giurisprudenza di codesta Corte formatasi sull'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, applicabile anche all'art. 163, che ha sostituito, senza sostanzialmente modificare, la disposizione della legge «Galasso». Con le sentenze della Corte costituzionale nn. 360/1995, 133/1992, 333/1991, 296/1996 e 247/1997, si è precisato che l'oggetto della tutela apprestata dall'art. 1-sexies legge n. 431/1985 è la protezione dell'ambiente nella sua proiezione estetica, funzionale e materiale sul paesaggio, finalizzata ad impedire interventi potenzialmente idonei a pregiudicare l'assetto ed il governo del territorio. La delimitazione dell'interesse protetto influenza il giudizio sulla tipicità della fattispecie concreta rimesso al giudice, il quale è chiamato a valutare — attraverso un giudizio in astratto ed *ex ante*, atteso il carattere formale del reato — se la condotta sia potenzialmente idonea ad incidere in maniera apprezzabile sull'assetto territoriale e ambientale. Il criterio per tale valutazione non può che essere offerto dalla natura dell'interesse specificamente protetto attraverso il vincolo, ovverosia dal tipo di vincolo gravante sulla zona o sull'immobile oggetto degli interventi abusivi. Pertanto, in presenza, come nel caso di specie, di un vincolo paesaggistico, occorrerà verificare l'attitudine delle opere ad alterare, in modo apprezzabile, il quadro estetico d'insieme dell'area. Procedendo alle predette valutazioni attraverso l'esame delle fotografie dei luoghi, deve escludersi che la condotta fosse idonea a produrre una lesione dell'interesse protetto, non apparendo pregiudicato l'aspetto d'insieme dell'area: la modificazione dell'opera preesistente, che non è situata in punto panoramico, non incide in modo apprezzabile sul paesaggio. Così stando le cose, si deve ritenere non necessaria l'autorizzazione *ex art.* 151 del d.lgs. n. 490/1999, mentre era necessario il preventivo conseguimento della concessione edilizia;

3) che non è possibile ricavare dall'art. 25 u.c. della legge 28 febbraio 1985 n. 47 alcuna disposizione conforme a Costituzione. Si è già detto che l'intervento della Corte costituzionale ha cristallizzato il criterio discrezionale del regime amministrativo del mutamento d'uso nelle caratteristiche dell'intervento edilizio ad esso funzionale (per cui si doveva ritenere esclusa dal regime della concessione ogni ipotesi di mutamento di destinazione non connessa con modifiche strutturali dell'immobile). L'art. 25 u.c. citato contiene una innovazione particolarmente significativa, che rende plausibile la sottoposizione al regime concessorio delle modificazioni d'uso meramente funzionali. La norma, infatti, impone una riconsiderazione dell'interpretazione dell'art. 8 lett. a) affermatasi negli anni, grazie anche alla sentenza della Corte costituzionale prima richiamata, implicando che il mutamento di destinazione è una categoria di intervento edilizio a sé stante, di per sé rilevante a prescindere dalla natura delle opere funzionali al suo conseguimento, con conseguente superamento della tradizionale coppia di binomi: «modifica strutturale/concessione; modifica funzionale/autorizzazione», nonché lo sganciamento del regime amministrativo (e penale) del mutamento d'uso da quello delle opere ad esso funzionali. Nello scrivere la norma, sembra che il legislatore abbia avuto presente più le ragioni che avevano spinto nel 1982 le ss.uu. a ritenere integrabile la

violazione dell'art. 17 lett. a) legge n. 10/1977 in presenza di una modificazione funzionale, piuttosto che quelle sottostanti alla decisione della Corte delle leggi del 1991. A parere di questo giudice la disposizione dell'art. 8 lett. a) legge n. 47/1985 presuppone un abuso realizzato nel corso dell'esecuzione di opere regolarmente concesionate, per cui non può costituire il (solo) paradigma alla stregua del quale valutare la rilevanza di condotte poste in essere (magari) a distanza di tempo dall'ultimazione di lavori legittimamente eseguiti. In altri termini, se la disposizione può essere assunta a scopo definitorio, al fine di stabilire quando la modificazione nell'uso di un immobile si può qualificare come mutamento di destinazione, la variazione del progetto non si può invece ritenere elemento costante della condotta penalmente sanzionata, tale per cui in mancanza di lavori da eseguire in conformità ad un progetto non vi può essere reato. Se la funzione degli strumenti urbanistici è quella di disciplinare le modalità di utilizzazione e di governo del territorio, è ben possibile ipotizzare la violazione di detta normativa in presenza di un uso dello stesso difforme da quello programmato, a prescindere dall'esistenza di opere edili postulanti il rilascio di concessione edilizia. In tutti questi casi rimane costante un dato, ossia la violazione dell'ordinamento normativo edilizio (inscindibilmente connessa con la definizione di mutamento di destinazione, che fa leva sulla violazione degli standards), oggi sanzionata dall'art. 20 lett. a) della legge n. 47/1985, che — a differenza delle ipotesi *sub* lettere b) e c) — non presuppone l'esecuzione di lavori edili. Diversamente, non avrebbe neppure rilievo pratico attribuire rilievo al mutamento dell'uso come categoria edilizia, agganciandone la definizione alla violazione degli standards, per poi farne dipendere il regime da quello delle opere. In base a tali premesse si deve concludere che il mutamento di destinazione costituisce una categoria edilizia a sé stante ed autonomamente disciplinata e sanzionata. Con l'ulteriore conseguenza che, quando ad essa si accompagnano lavori la cui esecuzione richiede un titolo concessorio, può configurarsi un concorso di reati edilizi. Dall'ampliamento della portata applicativa dell'art. 8 della legge n. 47/1985 discende l'impossibilità di ricavare una interpretazione della disposizione dell'art. 25 u.c. della stessa legge conforme a Costituzione, non potendo la stessa legittimare altro che una normativa regionale che sottoponga a sanzione penale condotte identiche a quelle già punite dalle norme statali e che quindi sanzioni anche le modificazioni solo funzionali;

4) che occorre anche risolvere le interferenze tra la normativa statale e quella regionale sulla materia della ristrutturazione, perché non è possibile qualificare gli interventi rilevati diversamente da opere di ristrutturazione edilizia in base all'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (*cf.* Cass. sez. III n. 8332 del 23 luglio 1994, Cannarsa e n. 4021 del 10 gennaio 1997, imp. Cozzolino; Cass. sez. III sent. 8602 del 27 luglio 1996, Pruneri; Cass. sez. III sent. 1776 del 19 febbraio 1982; Cons. Stato sez. V sent. 567 dell'11 aprile 1995; Cons. Stato sez. V sent. 1559 del 21 dicembre 1994). In base alla normativa statale, le opere edilizie funzionali al mutamento d'uso non si possono qualificare in termini di manutenzione straordinaria, atteso il vincolo di tali interventi al mantenimento della destinazione d'uso, né come di restauro conservativo in quanto, in base all'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, con tali lavori è possibile imprimere all'immobile una destinazione d'uso differente da quella originaria, a condizione che sia compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio. Gli interventi ammissibili in tale prospettiva sono quelli che tendono alla conservazione degli elementi costitutivi dell'edificio (è possibile il loro consolidamento, ripristino e/o rinnovo), perché l'inserimento di elementi alieni in tanto è compatibile, in quanto riguarda elementi accessori. Di certo non si può qualificare come inserimento di elemento accessorio la creazione di un servizio igienico e di un locale cucina, consistendo in un intervento che determina una trasformazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'immobile preesistente. Gli artifici interpretativi cui si deve ricorrere per ricondurre gli interventi ad una categoria postulante il titolo autorizzatorio risultano palesi, una volta che si rapporti la condotta concreta alla fattispecie prevista dall'art. 31 lett. d) legge citata, che qualifica come «interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente». Il che è quanto accade nel caso di specie, dove con l'alterazione degli elementi costitutivi dell'edificio, e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, è stata modificata l'originaria vocazione commerciale dell'immobile. Nè deve trarre in inganno che la maggior parte delle opere eseguite, salvo l'apertura della luce, presenti carattere interno. L'attività di ristrutturazione può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi alla nozione di «opere interne». L'elemento caratterizzante, che determina la qualificazione, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente, ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio (concetto del tutto differente dal recupero architettonico) attraverso la realizzazione di un immobile in tutto o in parte nuovo.

Rilevato che la presente ordinanza costituisce il primo atto che viene portato a conoscenza degli indagati ed in relazione al quale può sussistere un interesse delle parti a dedurre, ai sensi dell'art. 369 c.p.p. si reputa necessario garantire ai prevenuti la possibilità di esercitare la facoltà di nominare difensori di fiducia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4 comma 1 lett. e), comma 5 nn. 1) e 2) e comma 2 della legge regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, nonché l'articolo 25 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il procedimento iscritto al n. 00/3230 del registro delle notizie di reato ed al n. 00/3219 del registro g.i.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli indagati, anche avvalendosi dell'ausilio della polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Invita ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 369 c.p.p. Annesi Stefano, Coccoluto Domenico e Bagatti Enrico ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Grosseto, addì 23 novembre 2000

Il giudice per le indagini preliminari: MAMMONE

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento penale sopra emarginato a carico di: Annesi Stefano, nato a Roma il 25 giugno 1960; Coccoluto Domenico, nato a Monte Argentario il 25 settembre 1937; Bagatti Enrico, legale rappresentante della CERITEC, con sede legale in Roma, via Manfredo Fanti n. 19, da compiutamente generalizzare;

Vista la propria ordinanza in data 23 novembre 2000 con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché della legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999;

Rilevato che per errore di battitura nel corpo della motivazione e nel dispositivo sono state indicate, quali norme regionali viziate d'incostituzionalità, «l'art. 4, comma 1, lettera e), comma 5, nn. 1) e 2), e comma 2» invece che «l'art. 4, comma 1, lettera e), comma 5 e comma 2, lettera d), nn. 1) e 2)»;

D I S P O N E

A parziale rettifica dell'ordinanza in data 23 novembre 2000, emessa nel procedimento n. 00/3230 del registro delle notizie di reato e n. 00/3219 del registro G.I.P., che dove si legge «l'art. 4, comma 1, lett. e) comma 5, nn. 1) e 2), e comma 2» si legga «l'art. 4, comma 1, lett. e), comma 5 e comma 2, lett. d), nn. 1 e 2)» della legge regionale Toscana 14 ottobre 1999 n. 52.

Manda alla cancelleria per la notificazione agli indagati, anche avvalendosi dell'ausilio della polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Ordina l'unione del presente decreto all'ordinanza in data 23 novembre 2000.

Grosseto, addì 19 dicembre 2000

Il giudice per le indagini preliminari: MAMMONE

01C1045

N. 862

Ordinanza emessa il 31 luglio 2001 dal giudice di pace di Chiavenna nel procedimento civile vertente tra Buzzetti Marcello e comune di Chiavenna - Polizia Municipale

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Inapplicabilità solo se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà - Disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 213, comma 6, cod. strada (secondo cui, per evitare la confisca amministrativa, è sufficiente documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione).

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-bis.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al ruolo generale 2001 al n. 61, promossa con ricorso da: Buzzetti Marcello in proprio, opponente, domiciliato in cancelleria;

Contro il comune di Chiavenna- Polizia Municipale, opposta, rappresentato dalla dott.ssa Vitalini Morena in virtù di delega in atti.

Oggetto: opposizione *ex artt.* 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso la sanzione amministrativa con verbale 7 maggio 2001, del fermo amministrativo dell'autovettura Volvo targa SO208285 accessoria della sanzione pecuniaria comminata *ex art.* 126, comma 7 del nuovo codice della strada con verbale di accertamento n. 4840 in pari data.

Il giudice di pace:

atteso che l'udienza del 28 luglio 2001 dal ricorrente veniva sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 214, commi 1 e 1-bis per la manifesta illegittima disparità di trattamento fra il destinatario dell'art. 214, commi 1 e 1-bis del codice della strada cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ed il destinatario dell'art. 213, comma 6 del codice della strada che deve solo documentare l'appartenenza a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca, misura più grave;

atteso che al ricorrente necessita l'autovettura in quanto svolge la propria attività lavorativa all'estero;

rilevato altresì che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimità costituzionale e che la stessa non si ritenga manifestamente infondata;

ex art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed *ex art.* 134 della Costituzione.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a mezzo della cancelleria di questo ufficio la stessa venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Si comunichi.

Chiavenna, addì 31 luglio 2001

Il giudice di pace: LEONE

N. 863

*Ordinanza emessa il 3 maggio 2001 dal tribunale di Ascoli Piceno
nel procedimento penale a carico di Lotito Paolo ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti - Mancata previsione - Incidenza sul libero esercizio dei diritti fondamentali - Irragionevolezza - Lesione dei principi di legalità e di indipendenza del giudice - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 7, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 101 e 111, sesto comma.

IL TRIBUNALE

Vista la questione di illegittimità costituzionale prospettata dal p.m. presso il tribunale di Ascoli Piceno, sostituto procuratore della Repubblica dott. Umberto Gioele Monti, alle udienze del 18 aprile 2001 e del 2 maggio 2001 nel processo a carico di Lotito Paolo e Bludzin Evalliere (proc. n. 107/01 M 16);

Rilevato che, nel suddetto processo, il teste Marchetti Maurizio, esaminato all'udienza del 18 aprile 2001, ha dichiarato, contrariamente a quanto aveva affermato nel corso delle indagini preliminari, di non aver acquistato dell'eroina dal Lotito in varie occasioni, ed ha aggiunto che, nel giorno in cui egli si era recato presso l'abitazione dell'imputato, non era sua intenzione acquistare dell'eroina, come aveva invece dichiarato nel corso delle indagini preliminari, bensì invitare il Lotito ad uscire insieme a lui per acquistare dell'eroina;

Rilevato che il teste non ha modificato la sua versione dei fatti pur a seguito delle rituali contestazioni da parte del p.m. sulla base del verbale stilato nel corso delle indagini preliminari e contenuto nel fascicolo del p.m.;

Rilevato che il p.m., a seguito delle contestazioni di cui sopra, chiedeva che il suddetto verbale fosse acquisito al fascicolo del dibattimento, ma la difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 500, comma 7 c.p.p., negava il proprio consenso;

Ritenuto che il processo non possa essere definito senza l'applicazione delle norme di cui all'art. 500, comma 7 c.p.p., in relazione alla norma di cui al comma 2 del medesimo articolo, relativamente alle quali il p.m. ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale, sia verbalmente, all'udienza del 18 aprile 2001, sia con deposito di una memoria all'udienza del 2 maggio 2001, dovendosi stabilire se il verbale delle dichiarazioni rese dal Marchetti ed utilizzato dal p.m. per le contestazioni possa essere utilizzato da questo organo giudicante soltanto al fine di valutare la credibilità del teste a possa invece essere pienamente utilizzato ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di cui al comma 4 del citato art. 500 c.p.p. o del consenso delle parti, come previsto dal comma 7 del medesimo articolo;

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale di cui sopra non sia manifestamente infondata, per i seguenti motivi:

Va rilevato, anzitutto, che la norma in questione è stata introdotta con la legge del 1° marzo 2001, n. 63, emanata in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione in materia di giusto processo e che, in tale articolo, è stato introdotto il principio del contraddittorio nella formazione della prova, quale precetto costituzionale, con la conseguenza che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La norma che impedisce l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari, nei termini di cui sopra, appare «*ictu oculi*» estranea all'ambito di applicazione dei principi costituzionali suddetti, sia perché, se il verbale è stato utilizzato per le contestazioni, il teste non si è «volontariamente sottratto all'esame», perché l'esame è sicuramente avvenuto con la partecipazione, o quanto meno con la presenza, della difesa dell'imputato, sia perché il principio del contraddittorio nella formazione della prova non può ritenersi violato se l'iter di formazione della prova stessa ammetta il pieno utilizzo, dopo l'esame del teste in contraddittorio, delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari.

Tali rilievi, come è stato posto in evidenza dal p.m. dott. Monti nella sua memoria e come è stato altresì rilevato dall'ordinanza del tribunale di Firenze sez. II del 6 aprile 2001, nella quale è stata ritenuta non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle medesime norme, consentono di ritenere ancora attuale, pur dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 255/1992, con la quale la Corte aveva ritenuto costituzionalmente illegittimo il disposto dell'art. 500 c.p.p. al-

l'epoca vigente, che non consentiva, con disciplina analoga a quella attuale, l'utilizzazione delle dichiarazioni, rese dai testi al dibattimento e già utilizzate per le contestazioni, quale materiale probatorio su cui poteva fondarsi la decisione del giudice, al di là della valutazione critica della credibilità del teste.

Va rilevato, infatti, che la stessa censura di «irragionevolezza» del complesso di norme allora vigenti, così come ritenuta dalla Corte costituzionale nella suddetta sentenza, può essere avanzata riguardo al complesso di norme nuovamente introdotte in materia, con la recente modifica dell'art. 500 c.p.p., anche in quanto, se «il fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» (sent. c.c. 255/1992) e se, dunque, le norme del processo penale devono tendere a tale finalità, non appare logico e ragionevole ammettere che le dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari non possano essere utilizzate quale materiale probatorio «pieno».

In tal modo, infatti, il giudice non riuscirebbe, nella motivazione della sentenza, che pure è imposta dallo stesso art. 111 della Costituzione, al sesto comma, a contemperare logicamente l'esclusione della credibilità del teste, che renda in dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quanto ha dichiarato nel corso delle indagini preliminari, con l'affermazione di una verità processuale sicuramente parziale, derivante dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Il giudice, infatti, pur dando atto che, in ipotesi, il teste in dibattimento ha dichiarato il falso, sarebbe poi costretto ad emanare una decisione conforme alle dichiarazioni ritenute false, proprio perché non può attingere ai verbali in questione quale materiale probatorio utilizzabile ai fini dell'affermazione della colpevolezza o meno dell'imputato («la norma in esame impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione, in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera e perciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio, entrata nel patrimonio di conoscenze del giudice, ed esaminata nel contraddittorio delle parti, non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati [c.c. n. 252/1992]).

A tal proposito, si ritiene che la normativa in questione, oltre a porsi in contrasto con l'art. 111, comma 6 della Costituzione, sia altresì contrastante con l'art. 2 della Costituzione (in quanto, di fatto, ostativa al libero esercizio dei diritti fondamentali) e con l'art. 24 della Costituzione (perché, limita gravemente, di fatto, il diritto di azione, con regole che rendono estremamente difficile la dimostrazione in giudizio della penale responsabilità dell'imputato, con conseguenti pronunce assolutorie, dovute alla sostanziale impossibilità di «vincere» la presunzione di innocenza dell'imputato e con conseguente frustrazione dei diritti delle vittime dei reati).

Peraltro, va rilevato che le dichiarazioni rese dal teste nel dibattimento potrebbero essere poste a fondamento di un separato processo nei suoi confronti per falsa testimonianza, essere utilizzate in tale sede e condurre ad un'affermazione di penale responsabilità del teste proprio sulla base della loro riconosciuta falsità, mentre invece, nel processo in cui le stesse dichiarazioni erano state rese, il sistema normativo in esame vieterebbe comunque l'utilizzabilità di dichiarazioni precedentemente rese dal teste ed in contrasto con quelle rese in dibattimento senz'alcuna possibilità, per il giudice, di avvalersi del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, oltretutto con contrasto di giudicati.

La previsione del comma 4, dell'art. 500 c.p.p., inoltre, non appare idonea a garantire che comunque la verità emerga nel corso del dibattimento attraverso le deposizioni testimoniali, anche perché è possibile (e in pratica assai probabile) che non emerga, nel corso del dibattimento o in altra sede, che il teste abbia subito minacce o sia stato sottoposto a violenza, offerta di danaro o altra utilità (è appena il caso di rilevare che in tali casi, e soprattutto nel caso di violenza o minaccia, ben difficilmente il fatto potrà emergere in dibattimento o in altra sede, a meno che il teste non si decida coraggiosamente a denunciare il fatto: in tale ipotesi, ovviamente, può prevedersi che il teste abbia il coraggio di reiterare in dibattimento le dichiarazioni già rese nel corso delle indagini preliminari). Come ha rilevato il p.m. dott. Monti, la possibilità di recupero della dichiarazione genuina resa nel corso delle indagini preliminari ha anche una finzione di «schermo protettivo» del testimone a fronte di possibili pressioni o intimidazioni, e di disincentivo dal porre in essere tali pressioni perché esse potrebbero rivelarsi inutili.

Nel sistema introdotto con la novella in questione, invece, i testi potrebbero trovarsi ad essere esposti a pressioni di ogni genere in vista del momento «cruciale» del dibattimento, posto che, ripetesi, ben difficilmente le violenze o minacce subite potrebbero emergere e consentire l'acquisizione ad ogni effetto dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Sotto altro e diverso profilo, va rilevato che la previsione normativa relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari nei termini di cui sopra, inoltre rende estremamente difficile l'accertamento della verità nell'ipotesi in cui il teste, del tutto in buona fede, non ricordi, essenzialmente a causa del tempo trascorso, i fatti sui quali viene interrogato e sui quali ha già riferito nel corso delle indagini pre-

liminari il meccanismo delle contestazioni, in questo caso, non consentirebbe comunque, in mancanza di consenso da parte della difesa dell'imputato, di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e di utilizzarli come prova, con evidente frustrazione delle finalità del processo penale.

Inoltre, il disposto dell'art. 500, comma 7 c.p.p. introduce il principio dispositivo nel processo penale, che è inaccettabile, perché, se il processo penale deve tendere al fine superiore dell'accertamento della verità e se tale finalità deve continuare ad essere considerata di superiore interesse pubblico (e ciò non pare a tutt'oggi contestabile, anche dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione), non si vede come possa ritenersi conforme al principio di ragionevolezza il fatto che l'ingresso delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni presuppongano l'assenso della difesa dell'imputato (assenso che verrà ovviamente negato ogniquale volta le dichiarazioni in questione siano pregiudizievoli alla linea difensiva dello stesso).

Considerando che il disposto dell'art. 111 della Costituzione impone solamente che la prova si formi in contraddittorio (quarto comma) e che la formazione della prova al di fuori del contraddittorio debba avvenire nei casi regolati dalla legge con il consenso dell'imputato (quinto comma), non sembra che l'impossibilità, per il giudice, di utilizzare il contenuto delle deposizioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari ed utilizzato per le contestazioni, dopo l'esame del teste in contraddittorio tra accusa e difesa, derivi dalla necessità di dare attuazione alla modifica dell'art. 111 cit.

Infatti, ben può ritenersi che la prova si sia formata in contraddittorio quando semplicemente il teste sia stato esaminato in dibattimento dalle parti in contraddittorio e quando il materiale oggetto delle deposizioni rese nel corso delle indagini preliminari sia stato oggetto di rituali contestazioni: il significato, la portata, la credibilità e la valenza probatoria di tutte le dichiarazioni rese (sia nel corso delle indagini preliminari che al dibattimento) ben potranno essere oggetto di ampio esame da parte del giudice che, in tal modo, come si è già avuto modo di rilevare, potrà adempiere all'obbligo di esauriente e corretta motivazione, come impone il comma 6, dell'art. 111 della Costituzione.

Sulla base di quanto sopra osservato, può inoltre aggiungersi che la normativa in questione si ponga comunque in contrasto con l'art. 101 secondo comma della Costituzione, che assoggetta i giudici soltanto alla legge, e con il principio di legalità desumibile dall'art. 25 della Costituzione.

P. Q. M.

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 87;

1) Dichiaro rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 7 c.p.p., così come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001 -- nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite e valutate quale prova dei fatti -- per contrasto con gli artt. 2, 3, 25, 101 e 111, sesto comma, della Costituzione;

2) Sospende il processo penale sopra indicato;

3) Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale a cura della cancelleria;

4) Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica.

Ascoli Piceno, addì 3 maggio 2001.

Il giudice: DE ANGELIS

N. 864

*Ordinanza emessa il 31 luglio 2001 dal tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra Ragusa Carmela e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola - Esclusione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 - Lamentata mancata distinzione per le ipotesi di dimissioni dovute a risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1141 R.G. 2001 su ricorso depositato il 3 maggio 2001 discussa all'udienza del 19 luglio 2001 promossa da: Carmela Ragusa elettivamente domiciliata in Ravenna alla via Ugo Bassi n. 2, presso lo studio dell'avv. Gianni Casadio che la rappresenta e difende con l'avv. - Valentina Ricci Petitori come da procura a margine del ricorso introduttivo, ricorrente;

Contro: I.N.P.S. in persona del presidente p.t. elettivamente domiciliato in Ravenna alla via R. Gessi n. 24 presso la sede provinciale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Caruso e Riccardo Magliasindi in forza di procure generali alle liti per atti del notaio Franco Lupo di Roma, resistente;

Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione - Art. 34 comma 5 legge n. 448 del 23 dicembre 1998 - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.

Premessa di fatto ed osservazioni in diritto

Va premesso che con ricorso depositato in cancelleria il 3 maggio 2001 Carmela Ragusa agita contro l'I.N.P.S. chiedendo, vinte le spese del giudizio, la condanna dell'Istituto al pagamento, con gli accessori di legge, dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ex art. 7 legge n. 160/1988, in relazione all'anno 1999 in cui si era verificato uno stato di disoccupazione conseguente alle dimissioni per giusta causa, comunicate dalla donna (con lettera raccomandata del 23 aprile 1999) alla propria datrice di lavoro (la ditta Calzaturificio Prisma S.a.s.) responsabile per non aver soddisfatto il pagamento delle retribuzioni afferenti al periodo lavorativo gennaio-aprile 1999.

Precisando di aver vanamente esperito la fase amministrativa, la difesa dell'attrice osservava, in particolare, che la decisione di diniego della prestazione (assunta dall'Ente previdenziale in base ad un orientamento fondato sul contenuto dell'art. 34 comma 5 legge n. 448/1998) era censurabile in quanto tale disposto normativo, nel negare il titolo alla percezione della predetta indennità in ogni caso di dimissioni, non poteva ragionevolmente riferirsi anche alle ipotesi di risoluzione per giusta causa del rapporto.

Quest'ultima ragione giustificatrice del recesso dalla relazione lavorativa per iniziativa del lavoratore, non era infatti paragonabile ad altre ipotesi di scioglimento del rapporto, soprattutto sotto il profilo della volontarietà delle ragioni presupposte dal negozio dismissivo promanato dal dipendente; in mancanza del fondamentale adempimento retributivo si veniva infatti ad integrare una ragione che rendeva assolutamente improseguibile il servizio e, quindi, si determinava pure uno stato di disoccupazione non riconducibile in alcun modo ad una scelta volontaria del prestatore subordinato.

La difesa dell'I.N.P.S., concludendo per la reiezione della domanda opponeva che: (1) la norma ex art. 34 comma 5 possedeva un contenuto espressamente volto alla negazione del diritto alla provvidenza economica in costanza di qualsiasi tipologia di dimissioni intervenute dal gennaio 1999 in poi; (2) l'assunto della ricorrente circa la non percezione delle quattro retribuzioni risultava, peraltro, smentito da apposite comunicazioni inviate dalla Ragusa all'Istituto, difettando, in tal modo, un possibile presupposto della conseguente rivendicazione verso l'Ente.

Nella breve fase istruttoria che ha caratterizzato tale controversia il giudice autorizzava, innanzitutto, la difesa di parte ricorrente al deposito di documentazione comprovante la sussistenza di quel credito salariale che, a suo tempo, aveva indotto la Ragusa a presentare le dimissioni immediate.

Posto che tale integrazione istruttoria non contrastava con le preclusioni del rito in quanto l'eccezione *sub* (2) del convenuto aveva, in realtà, negato un presupposto della domanda di disoccupazione comunque estraneo

all'oggetto immediato del ricorso, onde era ammissibile, in via di replica, una specifica difesa sul punto; rilevato altresì che le susseguenti allegazioni dell'attrice finivano, a quel punto, col dare atto dell'effettiva sussistenza di un credito della lavoratrice comprensivo delle quattro mensilità, dal momento che esisteva una positiva decisione di ammissione allo stato passivo (della società nel frattempo fallita) anche per tale importo e che tali risultanze apparivano senz'altro fornite di un valore probatorio prevalente rispetto a quello delle deduzioni I.N.P.S. sulla supposta correttezza retributiva (superficialmente desunta sulla base delle enunciazioni formulate dalla Ragusa all'Ente prima dell'epoca di scioglimento del rapporto), va ora ritenuto che la norma di cui al comma cinque dell'art. 34 della legge n. 448/1998 debba essere sottoposta al vaglio di legittimità della Corte costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione e ciò in forza delle seguenti valutazioni in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione.

Al cospetto di una disposizione che ha stabilito che «la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni», la prima osservazione riguarda la sussistenza del requisito della «rilevanza».

La vicenda in esame infatti, connotata, come si è accennato, da un fondato presupposto di fatto (comunicazione di dimissioni provata in atti e specifico aggancio della fattispecie di recesso ad un'ipotesi di giusta causa consistita nel grave inadempimento — tale è, per giurisprudenza consolidata, la reiterata, costante omissione del pagamento retributivo — attuato dalla datrice di lavoro), è coinvolta dal contenuto precettivo di una norma che nega il diritto alla prestazione previdenziale, in presenza di una ragione estintiva del rapporto di lavoro radicata nel fenomeno delle dimissioni (non altrimenti specificate) del lavoratore.

È dunque evidente che la fattispecie astratta osta all'accoglimento delle ragioni esposte dalla difesa della Ragusa nei confronti dell'I.N.P.S., non potendosi invero condividere le asserzioni esposte dalla difesa della ricorrente per cui basterebbe interpretare la norma (restando così nel suo ambito logico e concettuale) per giungere alla conclusione che nel suddetto fenomeno delle dimissioni non sarebbero comprese quelle dettate da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; la norma si riferisce «*tout court*» alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni» onde all'interprete non è consentito il ricorso ai criteri ermeneutici per estrapolare dal contenuto della disposizione una differenziazione delle ipotesi di recesso fondata sulla causa dell'atto negoziale, di cui la norma invero non fa cenno.

Sussistono pertanto i presupposti per attivare il giudizio della Corte costituzionale tenuto conto che, sotto il profilo della «non manifesta infondatezza», è percepibile il contrasto tra il contenuto del comma 5 dell'art. 34 cit. e gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Ad avviso del giudicante bisogna infatti, in primo luogo, considerare che il comma 2 dell'art. 38 sancisce, tra l'altro, il diritto ad una protezione previdenziale dei lavoratori estesa ai casi di disoccupazione involontaria e che i requisiti di fondo posti dall'ordinamento legislativo vigente alla base della provvidenza economica per la disoccupazione sono generalmente riferiti ad una condizione di disoccupazione che ha le sue radici nella mancanza di lavoro involontaria (art. 45 r.d.l. n. 1827/1935), sorgendo il diritto alla correlata indennità «a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro» (art. 73 r.d.l. n. 1827/1935).

È altresì noto che tra i presupposti del beneficio in esame non è rinvenibile solo quello della perdita del lavoro conseguente a (qualsiasi) involontaria fine del rapporto lavorativo ma sono sottese altre ipotesi quali, ad esempio, le sospensioni giornaliere della relazione subordinata che, parimenti, recano ad una mancanza di lavoro nel senso di una privazione non addebitabile al prestatore né da questi volontariamente selezionata, alla stregua di quelle evenienze considerate a proposito dei periodi di sosta afferenti alle lavorazioni stagionali, per cui ebbe a pronunciarsi la Corte costituzionale con sentenza n. 160/1974 nel cui contesto argomentativo fu anche, in particolare, osservato che il fatto che il prestatore aderisca ad un'attività essenzialmente qualificata da interruzioni, rappresenta una circostanza che coincide con una carenza di lavoro realmente involontaria, poiché «il più delle volte» l'adesione ad una simile attività è «imposta dalle condizioni del mercato del lavoro» concretandosi, in tal modo, una vera e propria mancanza di scelta per il prestatore tra più alternative possibili.

Il quadro di tutela che, in definitiva, ne risulta è, pertanto, in linea di principio, ampiamente comprensivo di tutta quella congerie di eventi che determinano uno stato di disoccupazione affatto ascrivibile alla volontà (leggi: scelta) del prestatore subordinato, in modo tale da dare concreta applicazione al disposto costituzionale ex art. 38 che prevede il diritto previdenziale a fronte delle situazioni di fatto in cui la disoccupazione è involontaria.

Si deve, a questo punto, osservare che un'incontestata fattispecie di dimissioni per giusta causa scaturisce — indubbiamente per volontà del lavoratore — qualora si verifichino, nel corso della funzionalità di un rapporto

di lavoro, evenienze tali da impedire persino la provvisoria prosecuzione della relazione e dei suoi effetti; in tale frangente l'adozione dell'atto risolutorio unilaterale è riconducibile alla schietta «volontà negoziale» di uno dei soggetti del rapporto difettando, tuttavia, alla base dello strumento negoziale, quella libertà di scelta che la legislazione sulla disoccupazione, in linea col precetto costituzionale di cui si è detto, valuta come fondamentale elemento secondo il quale è possibile discernere tra una scelta realmente volontaria ed un'altra necessitata e quindi dante luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria; non è la volontà del negozio che interessa, quanto la libertà di decisione del lavoratore rispetto ad una situazione di fatto reputata comunque pregiudizievole, perché fonte dello stato di bisogno costituzionalmente protetto.

Com'è noto le dimissioni rappresentano una forma di licenziamento distinta, per conseguenze ed effetti, da quella che promana per volontà del datore di lavoro e ciò non solo per il soggetto che ne è l'autore ma anche — soprattutto — per la considerazione economico-sociale che l'ordinamento giuridico compie rispetto al recesso imputabile alla c.d. «parte forte» del rapporto.

In considerazione delle varieguate ipotesi che indistintamente recano all'effetto — condizione di una mancanza di lavoro conseguente alle manifestazioni del potere unilaterale risolutorio di entrambi i soggetti, la legislazione sulla disoccupazione non ha sinora distinto tra accadimenti bisognosi della protezione indennitaria in esame ed altri eventi cui non è possibile fornire la stessa tutela; ogni valutazione sul punto è stata sempre, in ultima analisi, riferita all'atteggiamento della volontà del prestatore, valutata sotto il profilo della possibilità di scelta tra più soluzioni possibili in relazione allo stato di attività o di inattività.

L'elemento presupposto in favore del riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale contro la disoccupazione è stato quindi, generalmente, rinvenuto nel verificarsi di una situazione di fatto in cui non vi era per l'interessato la possibilità di scongiurare la fine del rapporto foriera di quella mancanza di lavoro di cui trattano le fonti normative sulla disoccupazione.

In tal senso, alla luce del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, che sancisce una doverosa tutela in tutti i casi di disoccupazione involontaria, appare dunque illegittima la statuizione di cui al comma 5 dell'art. 34 legge n. 448/1998 nella parte in cui essa non distingue tra dimissioni foriere di uno stato di disoccupazione realmente involontario poiché indotti da una causa insita in un difetto funzionale del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedire persino la provvisoria prosecuzione della relazione (art. 2119 c.c.) e dimissioni riconducibili, invece, ad una libera scelta del prestatore circa la conservazione del lavoro.

Per altro specularmente verso, l'esito voluto dalla norma nella sua attuale formulazione appare inoltre frutto di una irragionevole valutazione rispetto ad accadimenti umani unificati, ai fini della tutela costituzionale ex art. 38, da comuni presupposti ed esiti (estinzione del rapporto lavorativo a causa di un grave difetto funzionale del sinallagma, tale da eliminare la possibilità di una ragionevole scelta del prestatore circa il mantenimento della fattispecie e conseguente mancanza di lavoro involontaria).

Sulla base di queste considerazioni si chiede quindi di valutare la legittimità costituzionale della disciplina dettata dal quinto comma dell'art. 34 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 nella parte in cui non si distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.

Come si è notato, oltre che apparentemente fondata, la questione di costituzionalità è anche rilevante per la decisione del giudizio in corso poiché la caducazione della normativa denunciata comporterebbe il totale o parziale accoglimento delle domande articolate dall'odierna ricorrente.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 34 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, addì 31 luglio 2001.

Il giudice: VIGNATI

N. 865

*Ordinanza emessa il 24 luglio 2001 dal tribunale di Mondovì
nel procedimento penale a carico di Croci Walter*

Processo penale - Competenza per territorio - Disciplina per i procedimenti riguardanti i magistrati - Applicabilità ai procedimenti in cui la qualifica di persona offesa sia attribuita ad un intero ufficio giudiziario - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Mancata predeterminazione del giudice imparziale.

- Cod. proc. pen., art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE

Il giudice, ritenuto che i fatti dedotti in imputazione, vertono su un'accusa di vilipendio in danno — genericamente — del tribunale di Mondovì ove, per tribunale di Mondovì, si intende l'istituzione della quale fanno parte i soggetti, nella specie, i magistrati deputati per legge all'amministrazione della Giustizia e alla emanazione di atti aventi efficacia di sentenza;

Ritenuto, pertanto che il fatto così come contestato, non è realizzato in danno della singola persona di un magistrato, ma, nel complesso nei confronti delle persone di tutti coloro, che della suddetta istituzione fanno organicamente, seppure *pro tempore*, parte;

Ritenuto che, per quanto concerne i procedimenti nei quali un magistrato assume la qualifica di imputato o di persona offesa, è previsto per legge, art. 11 c.p.p., che il procedimento medesimo sia assegnato alla competenza del giudice ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato dalla legge;

Che conseguentemente ove si ammettesse che il reato per il quale si procede lede la dignità, l'onore o altri diritti, facenti capo ad un magistrato di questo tribunale, la competenza a conoscere del fatto, sarebbe predeterminata per legge, così come impone la Costituzione;

Che tuttavia, poiché così non è, non potendosi evincere dall'imputazione dedotta, che sia stata causata o vi sia stato il pericolo, che fosse stata causata lesione ai diritti sopra menzionati di un singolo magistrato, ma che, come si è detto e come correttamente ha contestato il procuratore della Repubblica, l'interesse leso è quello di cui all'art. 342, comma 2 c.p.;

Che da un'analisi del sistema non risulta che il nastro legislatore abbia previsto lo spostamento della competenza, ovvero meglio, il radicamento di una competenza differenziata, per il reato di cui all'art. 342 c.p. connesso in danno di un'intera istituzione giudiziaria;

Che, a questo punto, unica soluzione possibile per legittimare lo spostamento della competenza potrebbe essere l'adozione di provvedimenti di astensione a catena, sì da rendere applicabile, per mancanza di magistrati legittimati al giudizio, la norma di cui all'art. 43 del c.p.p.;

Che, la ragione dell'astensione, vista l'imputazione, non potrebbe che essere quella della sussistenza di gravi ragioni di opportunità di cui alla lettera h) dell'art. 36 del codice di rito;

Che questo giudice, non ritiene esistenti gravi ragioni di opportunità per astenersi;

Che comunque il problema dell'astensione, nel caso di specie facoltativa, non risolve affatto la questione concernente una ravvisata ed irrazionale carenza normativa, laddove mentre è previsto per il singolo magistrato un criterio di determinazione automatico e primario della competenza, altrettanto non accade nei casi in cui si verta sui diritti dell'intera istituzione giudiziaria, che è composta dall'insieme dei singoli magistrati che compongono l'ufficio;

Che, dunque, occorre porsi il problema della conformità ai principi del sistema della riferita mancata previsione, di una norma, che stabilisca in casi analoghi a quello per cui si precede, un criterio attributivo della competenza, primario e predeterminato, sì da evitare anche la mera prospettazione dell'imbarazzo per il giudice che deve esaminare il caso, ed il sospetto per l'imputato che è destinatario dell'accusa;

Che il tema della competenza è tema di rango costituzionale, in ordine al quale non sono ammesse integrazioni di carattere analogico o inopinatamente estensive dovendo essere certo, prima dell'inizio del processo, quale sarà il giudice investito della causa;

Che altrettanto certo è che il giudice, chiamato a giudicare deve sembrare e non soltanto essere imparziale e scevro da pregiudizi;

Che non v'è dunque ragione, per la quale il caso, per il quale si procede, debba avere sorte diversa rispetto a quello in cui il singolo magistrato, riveste la qualifica di imputato o di persona offesa;

Che dunque la questione va rimessa al vaglio della Corte costituzionale, perché dica se la mancata previsione di un criterio attributivo della competenza, quale quello di cui all'art. 11 c.p.p. è fonte di illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione,

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale n. 1/53 e la legge n. 57/1983, ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che ove la qualifica di persona offesa sia attribuita ad un'istituzione giudiziaria nel suo complesso, si applicano le norme ivi previste.

Manda la cancelleria per la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per gli ulteriori adempimenti e notifiche di rito.

Sospende il procedimento in corso.

Monday, addì 24 luglio 2001.

Il giudice onorario: ANETRINI

01C1049

N. 866

*Ordinanza emessa il 13 giugno 2001 dal tribunale di sorveglianza di Brescia
sull'istanza proposta da Atzeni Franco*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Nomina del difensore - Limitazione della scelta ad un difensore iscritto ad uno degli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Mancata previsione della possibilità di nomina di un difensore iscritto *extra districtum*, con esclusione del rimborso delle spese effettuate al di fuori del distretto - Disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti del procedimento relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avanzata da: Atzeni Franco nato il 4 dicembre 1968 a Cagliari residente in Milano, via Ceva n. 4, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Cremona;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con istanza in data 13 febbraio 2001 il sig. Franco Atzeni, dichiarando di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3, legge 30 luglio 1990 n. 217, chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti riuniti nn. 3208-9-10-11/2000 RGT iscritti nei suoi confronti per concessione di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, liberazione anticipata.

Lo stesso in data 17 gennaio 2001 aveva dichiarato di nominare suo difensore l'avv. Vincenzo Barbarisi del foro di Milano, in difformità da quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 217/1990, che richiede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli Albi del distretto in cui si procede.

Poiché in analoga situazione in altro procedimento questo tribunale di sorveglianza, con ordinanza depositata in data 31 marzo 2001, n. 2/2001 R.Grat.Patr. che per completezza si allega in copia, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 23 e 24, secondo e terzo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, legge 30 luglio 1990, n. 217 (nella parte in cui prevede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli Albi del distretto in cui si procede anziché prevedere che nel caso di nomina di un difensore *extra districtum* si escluda il rimborso delle spese di trasferta o comunque effettuate al di fuori del distretto), per esigenze di uniformità si ritiene di dovere nella presente procedura proporre all'attenzione della Corte la stessa questione di legittimità costituzionale, fondata sugli identici motivi che di seguito si riportano.

Rilevante perché essa investe direttamente l'oggetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio il cui ingresso in causa è condizionato dalla risposta, positiva o negativa, che verrà data al quesito sulla costituzionalità.

La questione inoltre non appare manifestamente infondata sembrando che l'art. 9, legge n. 217/1990 venga a violare la Costituzione sotto il duplice profilo dell'uguaglianza e del diritto di difesa.

Sotto il profilo dell'uguaglianza è evidente la disparità di trattamento fra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, potendo i primi scegliere liberamente il proprio difensore di fiducia senza alcuna limitazione territoriale, mentre i secondi sono costretti a operare la loro scelta nel più limitato ambito distrettuale, talvolta sacrificando rapporti fiduciari già consolidati con difensore di altro distretto.

Parimenti pregnante si prospetta la questione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa.

E invero la Corte costituzionale ha già esaminato la questione, con la sentenza n. 394 del 13-28 luglio 2000, dichiarandola non fondata in quanto le esigenze di bilancio dello Stato, attentamente considerate, come risulta dai lavori preparatori, durante l'iter di formazione della legge n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo delle prestazioni professionali dei difensori, sia al rimborso delle eventuali spese di trasferta da loro sopportate, giustificano la compatibilità della norma *de qua* con il sistema costituzionale.

Orbene, se l'unico motivo che vieta all'interessato di avvalersi di un difensore scelto fuori dal distretto va individuato nell'eventuale maggior onere finanziario per le spese di trasferta, pare più rispondente ai principi di uguaglianza e di difesa consentire la nomina di qualsivoglia difensore prevedendo piuttosto quale limitazione quella di non rimborsare le spese effettuate al di fuori del distretto, come del resto disponeva il disegno di legge governativo, poi modificato in sede di approvazione alla Camera.

Così operando non si verrebbe infatti a limitare alcun diritto costituzionalmente garantito né verrebbero compromesse le esigenze di bilancio dello Stato posto che il costo degli onorari di difesa non può subire variazioni improntate a criteri territoriali secondo l'albo di iscrizione del difensore.

Del resto è da ritenere che il vizio di costituzionalità della norma in questione è stato avvertito dallo stesso legislatore che, *de iure condendo*, si appresta a correggerlo.

Infatti il disegno di legge n. 4954 di iniziativa del deputato Pecorella, approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2001 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 gennaio 2001, recante modifiche alla legge 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, all'art. 15-*duodecies* espressamente prevede che «chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati» senza più alcuna limitazione di carattere territoriale.

La legge 29 marzo 2001 n. 134, recante modifiche alla legge n. 217/1990, nulla ha innovato sul punto in questione, prevedendo essa all'art. 8 solo la nomina di un secondo difensore, limitatamente agli atti che si compiono a distanza, nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui prevede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli albi del distretto in cui si procede anziché prevedere che nel caso di nomina di un difensore extra discriptum si escluda il rimborso delle spese di trasferta o comunque effettuate al di fuori del distretto.

Sospende il presente procedimento di ammissione al gratuito patrocinio.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa estrazione di copia da mantenere presso l'ufficio remittente.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 giugno 2001.

Il Presidente estensore: TREMATERRA

N. 867

*Ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a L.G.D.A.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, comma 1 e 2, art. 22, 23 e 25, e successive modificazioni.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 26/2001 relativo al minore L.G.D.A., nato il 14 aprile 1998 in Santafé di Bogotà (Colombia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 6 giugno 2001 i signori P. A., nato il 22 ottobre 1959 in Avezzano, e N. M. G., nata il 28 gennaio 1964 in Avezzano, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore L. G. D. A., pronunciato dal tribunale Sesto di Famiglia di Bogotà (Colombia) il 16 maggio 2001.

Comparsi all'udienza dell'11 luglio 2001 davanti al Presidente dott. Manera, i coniugi P. e N. dichiaravano che avevano preso con loro i minori A. V. e D. A. L. G. il 25 aprile c.a.; che erano rientrati in Italia il 3 giugno c.a.

Il 13 luglio 2001 questo, t.m. acquisiva il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

La soluzione del dubbio se l'affido preadottivo della durata di un anno costituisca o meno tuttora un principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori relativamente all'adozione d'un minore straniero è indubbiamente rilevante nel presente procedimento, poiché solo se si ritiene che l'affido preadottivo non costituisca un principio fondamentale il tribunale può (nel concorso delle altre condizioni richieste dall'art. 35, commi 2, 3 e 6) ordinare la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiano, mentre, se si ritiene che l'affido preadottivo della durata di un anno sia ancora condizione indispensabile per poter pronunciare l'adozione, mancando in concreto l'esperimento dell'affido, lo stesso tribunale deve rifiutare la trascrizione e continuare a «manipolare» il provvedimento straniero, riconoscendolo efficace come affidamento preadottivo (come sostenuto da alcuni autori: *cfr.*, in tal senso, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La riforma dell'adozione internazionale*, Utet, 1999, pag. 96).

Non manifesta infondatezza

La questione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge n. 476/1998, ad avviso del collegio, oltre ad essere rilevante, non è manifestamente infondata, onde va rimessa al giudizio di codesta onorevole Corte.

È sufficiente rilevare, al riguardo, che la legge n. 476/1998, attuativa della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ha innovato profondamente la previgente disciplina dell'adozione internazionale introdotta dalla legge n. 184/1983, ma disegnando un quadro normativo caratterizzato da poche certezze e da molti dubbi, ambiguità ed incertezze.

Uno dei principi essenziali della nuova legge (che spesso viene trascurato o passato sotto silenzio o non considerato nella sua importanza fondamentale) è il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale.

Un altro punto fermo della nuova disciplina (finalizzato a contrastare il c.d. mercato dei minori) è l'obbligo imposto dall'art. 31 agli aspiranti genitori adottivi di rivolgersi ad uno degli enti autorizzati (previsti dall'art. 39-ter) per farsi assistere nello svolgimento delle pratiche di adozione internazionale.

Anche tale obbligo (sanzionato penalmente dalla nuova ipotesi di reato prevista dall'art. 72-bis della legge n. 476) ingenera qualche perplessità sulla natura di tali enti, non riuscendosi a comprendere come gli stessi possano essere definiti senza fine di lucro (art. 39-ter lettera d) quando i coniugi che sono costretti a chiedere la loro assistenza spesso dichiarano apertamente di aver dovuto versare per tale assistenza alcune decine di milioni.

Altro punto qualificante della nuova disciplina dell'adozione internazionale è la diversità di effetti riconosciuti dalla legge n. 476 ai provvedimenti stranieri di adozione. Mentre, infatti, la legge n. 184/1983 stabiliva che i provvedimenti stranieri (di adozione, d'affidamento ecc.) non avevano efficacia in Italia senza la loro delibazione da parte del t.m. ai sensi dell'art. 32, invece la legge n. 476/1998 introduce una disposizione di maggior rispetto dei provvedimenti stranieri, in quanto «l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27» ossia l'acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti, l'assunzione del loro cognome e la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.

Mentre la c.d. «delibazione» del provvedimento straniero da parte del t.m., ai sensi dell'art. 32 della legge n. 184, non era una vera delibazione, in quanto il c.d. provvedimento straniero non veniva riconosciuto come tale (cioè come provvedimento straniero) efficace nel nostro ordinamento, ma tale provvedimento era assunto solo come presupposto di fatto del decreto con il quale il giudice italiano costituiva direttamente ed autonomamente l'adozione (dopo aver desunto, dal provvedimento straniero, la sussistenza dello stato di effettivo abbandono del minore straniero all'estero ed il consenso al suo espatrio definitivo in Italia), invece in base alla nuova legge è il provvedimento straniero in quanto tale che ha efficacia diretta in Italia.

Ma, preso atto che a seguito della nuova disciplina il provvedimento straniero di adozione pronunciato all'estero prima dell'arrivo del minore in Italia (ex art. 35) ha efficacia diretta in Italia, in quanto «l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27»; dubbi, incertezze e discussioni cominciano a sorgere sulla natura dell'efficacia del provvedimento straniero, nel senso che è controverso se il provvedimento straniero di adozione abbia o meno efficacia automatica in Italia (ai sensi degli artt. 64, 65 e ss. della legge n. 218 del 1995).

Nonostante la maggioranza dei commentatori della nuova legge ritenga che il provvedimento straniero abbia efficacia automatica nel nostro ordinamento (cfr., in tal senso, L. SACCHETTI, *Il nuovo sistema dell'adozione internazionale*, Maggioli, Rimini, 1999, pag. 128) il collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, in quanto essa riceve una smentita testuale ed inequivocabile dal fatto che i commi 2 e 3 dell'art. 35 impongono al t.m. di verificare che nel provvedimento straniero risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'art. 4 della Convenzione (art. 35, comma 2) e di accettare che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3).

Il t.m. deve, cioè, verificare che le autorità competenti dello Stato straniero abbiano stabilito che il minore era adottabile e che abbiano constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato di origine, che l'adozione internazionale corrispondesse al suo superiore interesse (art. 4 Conv. c art. 35, comma 1, legge n. 476/1998) e deve, inoltre, accertare che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (valutati in relazione al superiore interesse del minore), onde, solo se tali accertamenti siano positivi (e se la C.A.I. abbia certificato la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione ed autorizzato l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore in Italia), il t.m. può ordinare la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile.

Dalle superiori premesse discende la conseguenza che il t.m. non può autorizzare la trascrizione se dal provvedimento straniero non risulti la sussistenza dello stato di abbandono del minore all'estero o la constatata impossibilità di sistemazione del minore nel suo Paese di origine (e, ad avviso del collegio, dal provvedimento straniero devono risultare e nello stesso devono essere indicati specificamente i vari tentativi fatti in concreto per sistemare il minore nel suo Paese ed evitare lo sradicamento dalla sua Nazione e l'espatrio definitivo all'estero, consentito solo in caso di constatata impossibilità di una sistemazione nel Paese di origine: il fondamentale criterio di sussidiarietà dell'adozione internazionale esige che siano davvero fatti e specificamente indicati nel provve-

dimento i predetti tentativi di far restare il minore nel suo Paese, e non ci si può appagare, per ritenere soddisfatto tale principio, di una mera affermazione generica, che dichiari l'impossibilità di sistemazione del minore nel suo Paese senza indicare gli effettivi predetti tentativi, altrimenti tale affermazione diventa una vuota clausola di stile.

Ugualmente la trascrizione non può essere disposta se manchino le predette certificazioni della C.A.I. o se l'adozione si riveli contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3). Sembra pacifico che la C.A.I. possa dichiarare che l'adozione internazionale risponde al superiore interesse del minore soltanto se dalla documentazione trasmessa dall'autorità straniera risulti che il minore è adottabile (ossia in stato di effettivo, dichiarato abbandono all'estero) e l'impossibilità (nel senso dinanzi precisato) di procedere ad un'adozione o ad un affidamento del minore nello Stato di origine.

La mancanza della prova dello stato di abbandono del minore all'estero o della inutile ricerca di una sistemazione del minore nel paese di origine devono bloccare il procedimento di adozione ed indurre il t.m. a rifiutare la trascrizione (*cfr.*, in tal senso, SABINA A.R. GALLUZZO, *Il diritto di famiglia e dei minori*, Il sole 24 Ore, 1999, n. 389). Alle stesse conseguenze il t.m. deve pervenire quando accerti la mancanza dei requisiti voluti dall'art. 35, comma 6 [alle lettere da a) ad e)], tutti ritenuti pacificamente di importanza fondamentale.

Poiché la verifica e l'accertamento demandati al t.m. dall'art. 35, commi 2 e 3, integrano una valutazione di merito circa la conformità o meno del provvedimento straniero di adozione ai principi della Convenzione ed ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (il cui esito condiziona la trascrivibilità o meno del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile), è di tutta evidenza che il provvedimento straniero non può avere efficacia automatica nel nostro ordinamento, in quanto solo il positivo accertamento di tutti i predetti requisiti da parte del t.m. autorizza la trascrivibilità del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, trascrizione che il t.m. deve rifiutare quando accerti l'insussistenza dei requisiti voluti dalla legge.

Ciò chiarito, resta da stabilire se tra i principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori rientri o meno quello di un anno di affidamento preadottivo, già richiesto dalla nostra legge per l'adozione sia nazionale (artt. 22 e 25, legge n. 184/1983) che internazionale (art. 33, comma 1, della legge n. 184/1983) e non più richiesto dall'art. 35, commi 3 e 6, e dall'art. 34, comma 2, della legge n. 476 per l'adozione internazionale.

La maggioranza degli autori ritiene che un periodo di affidamento preadottivo (della durata di un anno) non costituisca più un principio fondamentale del nostro diritto relativamente all'adozione internazionale, a seguito della novella più volte citata (legge n. 476/1998) (*cfr.*, in tal senso, L. SACCHETTI *op. cit.*, pag. 129. *Contra*: P. MOROZZO *op. cit.*, pag. 96).

Il collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, considerata la *ratio* dell'istituto dell'affidamento preadottivo, che è quella di verificare in concreto se l'inserimento del minore adottabile (o in stato di dichiarato, definitivo abbandono e che ha già subito seri pregiudizi dalla protratta mancanza di adeguate cure parentali) nella nuova famiglia abbia o meno probabilità di successo, tanto da poter poi procedere alla formale adozione. Invero non ha senso pronunciare subito l'adozione senza una verifica in concreto di una positiva integrazione di quel particolare minore in quella nuova particolare famiglia, poiché se il «rodaggio» costituito dal periodo di affido non ha esito positivo, non ha alcuna utilità inserire formalmente il minore nella nuova famiglia, occorrendo revocare l'affido preadottivo e procedere a nuovi tentativi di altri affidi preadottivi, e cioè a successivi inserimenti del minore adottabile (e privo di famiglia) in altri nuclei familiari.

Il «rodaggio» costituito dall'affido preadottivo, ad avviso del collegio, è sempre necessario in ogni tipo di adozione legittimante (sia nazionale che internazionale), poiché, data la situazione di abbandono in cui è vissuto il minore (condizione di fatto indispensabile per poterlo dichiarare adottabile), è nozione di comune esperienza che l'integrazione d'un minore (che ha negativamente sperimentato sulla sua pelle le negative conseguenze della carenza non temporanea di idonee cure parentali) in una famiglia estranea è sempre difficile ed aleatoria (anche quando i minori siano in tenera età, poiché, secondo i cultori delle scienze umane, i bimbi risentono delle condizioni di vita sfavorevoli sin dal seno materno ed anche nei primi mesi di vita), donde la necessità d'un esperimento, che verifichi in concreto se l'integrazione di quel particolare minore (adottabile) in quella nuova, peculiare famiglia (non biologica, ma degli affetti) abbia o meno probabilità di successo e consenta all'adottabile di inserirsi tanto proficuamente nel nuovo nucleo da diventarne parte integrante e nuovo membro o figlio legittimo a tutti gli effetti, come se fosse stato generato biologicamente dagli adottanti.

La durata di almeno un anno dell'affido preadottivo integra una verifica d'una situazione di fatto (integrazione piena d'un membro estraneo in un nuovo nucleo familiare), che è ontologicamente necessaria in ogni forma di adozione legittimante (nazionale ed internazionale). Il «rodaggio» costituito dal periodo di un anno di affido preadottivo (necessario per l'adozione nazionale) deve ritenersi ugualmente indispensabile anche per l'adozione

internazionale, in quanto è evidente che, se è sempre difficile l'inserimento di un minore adattabile italiano in una nuova famiglia di accoglienza o «degli affetti», le difficoltà di inserimento d'un minore straniero in una nuova famiglia sono ancora maggiori, in quanto il minore straniero (oltre ai traumi derivanti dall'abbandono, che sono comuni a quelli risentiti dal minore italiano adottabile) ha altri gravi problemi, derivanti dalla sua diversa etnia, dalle diverse caratteristiche somatiche e biopsichiche, dall'avulsione dal suo ambiente e dal traumatico inserimento in un contesto sociale completamente nuovo e diverso per lingua, costumi, tradizioni ecc.

È, pertanto, illogico ed assurdo ritenere che l'inserimento d'un minore italiano adottabile in una nuova famiglia sia una situazione difficile (che richiede l'esperienza positiva d'un congruo «rodaggio» prima di potersi procedere all'adozione), mentre l'inserimento d'un minore straniero adottabile in una nuova famiglia di accoglienza rappresenti una situazione più facile o meno grave (di quella del minore italiano adottabile) e per la quale sia possibile pronunciare subito l'adozione senza farla precedere da una congrua durata (che per l'adozione internazionale dovrebbe essere anche maggiore di quella prevista per un minore italiano) di una seria verifica della piena integrazione del minore nel nuovo nucleo familiare.

Occorre ricordare che, proprio per le difficoltà insite in ogni inserimento d'un membro estraneo (quale un adottabile) in una nuova famiglia di accoglienza, la legge impone, per l'adozione d'un minore italiano (ed in passato anche per il minore straniero: art. 33, primo comma legge n. 184/1983) un periodo di affidamento preadottivo per verificare se il trapianto o «innesto» del minore nel nuovo nucleo si risolva positivamente o se si verificano gravi difficoltà di ambientamento (tali da far revocare l'affido) ma che, anche quando l'affido preadottivo abbia esito negativo, la legge prevede che il t.m. debba ricercare altre nuove famiglie disposte ad accogliere il minore, e cioè di fare altri tentativi ponderati di nuovi affidi preadottivi, non potendo il minore adottabile (e per definizione privo di famiglia) restare solo e crescere e maturare senza una «propria» idonea famiglia (cfr. artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.). Considerata la natura e la finalità dell'affido preadottivo, la legge prevede in caso di suo esito negativo la revoca dello stesso, proprio per consentire al t.m. di compiere ulteriori tentativi di trovare per il minore adottabile un'idonea famiglia in grado di corrispondere alle sue esigenze.

Invece, ritenendo possibile rendere efficace il provvedimento straniero come adozione anche senza il preventivo esperimento d'un congruo periodo di affidamento preadottivo, si introduce una ulteriore disarmonia nel sistema, perché si impedisce che il minore straniero non integratosi nella nuova famiglia adottiva possa essere inserito in altre famiglie adottive, in quanto la legge, mentre prevede la revoca dell'affido preadottivo (v. art. 23 legge n. 184/1983) quale conseguenza fisiologica della mancata positiva integrazione del minore nel nuovo nucleo, giustamente non contempla la revoca dell'adozione, in quanto, avendo l'adozione legittimante efficacia piena, in nessun caso ne è consentita la revoca.

Perciò coloro che ritengono che il t.m. possa ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile italiano anche quando l'adozione non sia stata preceduta da un anno di affidamento preadottivo, non considerano che in tal modo viene attuata un'odiosa e pernicioso discriminazione a danno del minore straniero adottabile rispetto a quello italiano.

Del resto il nostro legislatore forse si è reso conto di tali disarmonie quando ha previsto (art. 34, comma 2) che «per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed i minori» e riferiscono in ogni caso al t.m. sull'andamento dell'inserimento e su eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Ma è da sottolineare che l'assistenza per un anno è prevista solo su richiesta degli interessati; che essa non equivale ad un vero affidamento preadottivo e che tale assistenza non ha alcuna utilità dopo che sia stata ordinata la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, in quanto la trascrizione «produce gli effetti di cui all'art. 27», ossia rende il minore figlio legittimo degli adottanti (oltre che cittadino italiano) a tutti gli effetti, onde non è più consentita la revoca dell'adozione né una tutela piena del minore straniero (garantita solo da altri inserimenti adottivi, resi impossibili o ostacolati dall'acquisito *status* di figlio legittimo ai sensi dell'art. 27).

Alla facile, prevedibile obiezione che anche i figli legittimi possono essere dati in adozione quando versino in situazione di abbandono è agevole replicare che, se ciò è vero, è, però, altrettanto vero ed innegabile che, per i minori stranieri divenuti subito figli degli adottanti italiani a seguito della trascrizione della sentenza straniera di adozione nei registri dello stato civile italiano, non può procedersi subito ad altri affidamenti preadottivi (come sarebbe possibile se l'adozione straniera non venisse subito trascritta nei registri dello stato civile), ma occorre mettere in moto la complessa procedura per la dichiarazione di adottabilità e che solo quando tale dichiarazione sarà divenuta definitiva sarà possibile procedere a nuovi affidamenti preadottivi.

È vero che l'art. 35, comma 6, lettera e), della legge n. 476 dispone che il t.m. non può ordinare la trascrizione ... quando «l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse», ossia

quando si sono verificate gravi difficoltà di idonea convivenza e non si è verificata una positiva integrazione del minore straniero nella nuova famiglia. Ma, avendo la legge n. 476 eliminato la necessità del periodo di un anno di affidamento preadottivo (richiesta dall'art. 33, comma 1, della legge n. 184/1983) quale *condicio sin qua non* per poter riconoscere il provvedimento straniero quale adozione e non avendo parlato mai tale legge di affidamento preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori (relativamente all'adozione internazionale), il giudice, richiesto dagli interessati (come nel caso di specie) di ordinare subito la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile agli effetti dell'art. 27, non potrebbe rifiutare tale adempimento imponendo il previo esperimento di un anno di affidamento preadottivo, che non è previsto (e quindi è escluso) dalla legge n. 476.

Ad infirmare la validità delle considerazioni che precedono non può valere il rilievo che il denunciato sospetto di illegittimità costituzionale non potrebbe sussistere perché l'adozione nazionale e quella internazionale riguarderebbero situazioni diverse, in quanto è agevole replicare in contrario che la situazione di fatto (difficoltà di inserimento d'un minore adottabile in una famiglia estranea) è la stessa sia nell'adozione nazionale e sia in quella internazionale, come identica è la situazione giuridica, in quanto entrambe tali forme di adozione hanno efficacia piena o legittimante (ai sensi dell'art. 27), onde la denunciata disparità di trattamento appare illogica ed irrazionale e quindi evidente ed innegabile la violazione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Carta costituzionale.

I rilievi che precedono non sono smentiti dal fatto che con una recentissima pronuncia la Corte costituzionale ha ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la possibilità di disciplinare diversamente i procedimenti di adozione nazionale ed internazionale (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 6-14 giugno 2001, n. 192, Presidente: Ruperto, relatore: Contri; Corte costituzionale sentenza 5 febbraio 1998, n. 10, in *Guida al diritto* n. 7/1998, 56 ss.).

Tale principio non sembra invocabile nel caso di specie per affermare l'infondatezza della presente eccezione di illegittimità, poiché la questione decisa nell'ordinanza citata riguardava un problema diverso. Ed, invero, mentre il tribunale minorile napoletano dubitava della legittimità costituzionale della diversa disciplina legislativa che prevede un'astratta dichiarazione di idoneità degli aspiranti genitori adottivi solo nella procedura di adozione internazionale e non pure in quella di adozione nazionale, la presente questione concerne il dubbio se un periodo di affidamento preadottivo (della durata d'un anno) costituisca o meno un principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori, come tale valido sia nell'adozione nazionale che in quella internazionale.

Ed a proposito del dubbio di illegittimità sollevato dal giudice partenopeo la Consulta ha giustamente risposto che la questione era manifestamente infondata, perché la diversa disciplina si giustifica con il fatto che nell'adozione nazionale l'«abbinamento» è fatto dal giudice italiano (dove la inutilità di una generica dichiarazione di idoneità degli adottanti), mentre nell'adozione internazionale l'abbinamento è fatto dal giudice straniero, onde occorre una preventiva, astratta dichiarazione di idoneità per essere sicuri che il giudice straniero affidi i minori a persone munite dei requisiti voluti dalla nostra legge.

Il principio affermato nella citata, recente ordinanza non sembra applicabile al caso di specie, anche perché, se le procedure dell'adozione nazionale e di quella internazionale possono essere diverse, invece i requisiti sostanziali richiesti agli adottanti sono gli stessi (come confermato dal rinvio dell'art. 30 all'art. 6, legge n. 184/1983 e successive modifiche) ed il periodo di affido preadottivo, quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia, sembra più un requisito di carattere sostanziale (analogo a quelli dei limiti di età, della durata del matrimonio e della non separazione) che una disposizione di carattere processuale.

Ma, anche volendo ritenere che il periodo di affido sia una norma procedimentale, il principio della diversità delle procedure non potrebbe giustificare la necessità dell'esperimento dell'affido preadottivo solo nell'adozione nazionale e non pure in quella internazionale, in quanto la *ratio* dell'affido preadottivo è la stessa in entrambe tali forme di adozione, come sopra già rilevato.

Privo di pregio appare il rilievo che gli ordinamenti stranieri non prevedono in genere l'affidamento preadottivo, perché l'affidamento preadottivo è un principio fondamentale del nostro diritto minorile e perché l'art. 35 comma 3, della legge n. 476/1998 autorizza la trascrizione della sentenza straniera di adozione solo se il t.m. riconosce che essa non è contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori, con la conseguenza della non trascrivibilità di tale sentenza straniera, se viene confermato che l'affidamento preadottivo costituisce tuttora un principio fondamentale della nostra legge *in subiecta materia*.

La sottolineata disparità di trattamento appare ancor più evidente, innegabile ed incomprensibile quando si ricordi che il periodo di un anno di affidamento preadottivo è richiesto non solo per l'adozione dei minori italiani (art. 22 e 25, legge n. 184/1983 anche nel testo modificato dalla legge n. 149/2001), ma anche per i minori stranieri

adottandi a norma dell'art. 37-bis (ai quali si applicano gli artt. 22 e 25, legge n. 184/1983) e per i minori stranieri trasferiti in Italia in forza d'un provvedimento non di adozione, ma di affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 35, comma 4, della legge n. 476/1998.

L'unico rimedio per evitare le disarmonie sopra evidenziate ed un'illogica e pregiudizievole discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano è quello di sollevare la presente eccezione di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 Cost.;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2; 35, commi 3 e 6, della legge n. 476/1998, nella parte in cui tali articoli non prevedono per l'adozione internazionale la durata di un anno di affido preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori, in relazione all'art. 33, primo e secondo comma della legge n. 184/1983 e successive modificazioni, agli artt. 22, 23 e 25, legge n. 184/1983 (come modificati dalla legge n. 149/2001) ed agli artt. 37-bis e 35, comma 4, della legge n. 476/1998, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina a che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti ed al p.m. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'Aquila, addì 25 luglio 2001

Il Presidente estensore: MANERA

01C1051

N. 868

*Ordinanza emessa il 25 luglio 2001, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a L.G.A.V.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, comma 1 e 2, art. 22, 23 e 25, e successive modificazioni.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 25/2001 relativo al minore L.G.A.V., nata il 2 luglio 1994 in Santafé di Bogotà (Colombia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 6 giugno 2001 i signori P. A., nato il 22 ottobre 1959 in Avezzano, e N. M. G., nata il 28 gennaio 1964 in Avezzano, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore L. G. A. V., pronunciato dal tribunale Sesto di Famiglia di Bogotà (Colombia) il 16 maggio 2001.

Comparsi all'udienza dell'11 luglio 2001 davanti al Presidente dott. Manera, i coniugi P. e N. dichiaravano che avevano preso con loro i minori A. V. e D. A. L. G. il 25 aprile c.a.; che erano rientrati in Italia il 3 giugno c.a.

Il 13 luglio 2001 questo, t.m. acquisiva il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 867/2001).

01C1052

N. 869

*Ordinanza emessa il 25 luglio 2001, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a A.H.C.L.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, comma 1 e 2, art. 22, 23 e 25, e successive modificazioni.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 23/2001 relativo al minore A.H.C.L., nata il 26 settembre 1995 in Calarca (Colombia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza dell'11 maggio 2001 i signori C. C., nato il 13 gennaio 1958 in Penne e D. C. G., nata il 27 dicembre 1962 in Penne, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore A. H. C. L., pronunciato dal tribunale Secondo di Famiglia di Armenia (Colombia) il 26 aprile 2001.

Il 24 maggio 2001 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Comparsi all'udienza del 25 giugno 2001, davanti al presidente dott. Manera, i coniugi C. e D. C. dichiaravano che la minore era entrata in Italia il 3/maggio c.a.; che la stessa era stata loro consegnata il 18/aprile c.a. e da allora era sempre rimasta con loro.

Il 28 giugno 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 25 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 867/2001).

01C1053

N. 870

*Ordinanza emessa il 18 luglio 2001, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila
nel procedimento di adozione relativo a G.E.V.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, comma 1 e 2, art. 22, 23 e 25, e successive modificazioni.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-*bis*, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 32/2001 relativo alla minore G.E.V., nata il 19 luglio 1994, in Naroch (Bielorussia).

Letti gli atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 28 giugno 2001 i signori A. R., nato il 5 aprile 1954 in Bellante e M.O., nata il 13 maggio 1957 in Torano, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore G.E.V., pronunciato dal tribunale regionale di Vitebsk (Bielorussia) il 13 giugno 2001.

Comparsi all'udienza del 9 luglio 2001 davanti al presidente dott. Manera, i coniugi A. e M. dichiaravano che avevano preso E. in Bielorussia il 12/giugno c.a. ed era entrata con loro in Italia il 22/giugno; che non si erano rivolti ad alcun ente autorizzato poiché l'abbinamento era avvenuto prima del 16 novembre 2000; che dopo che avevano proposto loro l'affidamento di E., prima del 16 novembre 2000, erano andati a conoscerla in Bielorussia nel gennaio 2001; che la bambina era stata loro affidata il 12/giugno c.a. e da allora era stata sempre assieme a loro; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

Il 13 luglio 2001 questo t.m. acquisiva il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 18 luglio 2001.

Rilevanza della questione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 867/2001).

01C1054

N. 871

*Ordinanza emessa il 9 luglio 2001 dal tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Caruso Francesco ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti - Mancata previsione - Irragionevolezza - Incidenza sul processo di accertamento dei fatti storici - Lesione del principio del libero convincimento del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1^o marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, e 111.

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 500, secondo comma c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge 63/2000, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevata dal p.m. in relazione alla impossibilità di acquisire a seguito delle contestazioni, e di valutare, a fini di prova, la relazione di servizio del teste Efsio Rais, il cui contenuto non è stato confermato in dibattimento dal teste, che ha dichiarato di non ricordare alcuni fatti specifici direttamente rilevanti ai fini della valutazione di penale responsabilità di alcuni imputati;

O S S E R V A

Sussiste la rilevanza della questione nel procedimento, atteso che:

il teste Efsio Rais in dibattimento ha dichiarato di non ricordare quanto a suo tempo riferito, circa lo svolgimento dei fatti, e la individuazione degli autori del reato, nella relazione di servizio;

il contenuto della relazione gli è stato letto e contestato, ma ciò non è stato sufficiente, come aiuto alla memoria, e il teste ha ribadito di non avere un ricordo delineato dei fatti cosicché risulta applicabile la generale disciplina dell'art. 500 c.p.p. (vedi, in proposito, cass. 9676 del 1994; 2352 del 1995; 5401 del 2000);

in difetto di acquisizione della relazione utilizzata per le contestazioni vengono quindi meno elementi probatori di rilievo, in relazione ad alcuni imputati.

In ordine alla non manifesta infondatezza, si rileva che la questione proposta dal p.m. nel presente procedimento è già stata proposta in altra sede, ed è stata ritenuta non manifestamente infondata dal tribunale di Firenze, che con ordinanza 6 aprile 2001 ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, sulla base delle seguenti considerazioni:

«la norma appare palesemente in contrasto con gli artt. 2, 3, 24.1, 25.2 e 101.2 della Costituzione, nella parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni rese dai testi al p.m. e delle quali si è data lettura per le contestazioni;

le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali sopra richiamati postulano strumenti giuridici che integrino un giusto processo, ma nel contempo non impediscano la piena cognizione del fatto reato per la effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare;

in particolare, la disciplina del procedimento di formazione della prova, per la sua natura strumentale, non può introdurre limitazioni di tale entità da privare di efficacia la legge penale sostanziale, così violando il diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del giudice penale, e, in sostanza, svuotando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale;

pur nel mutato assetto costituzionale, non può non rilevarsi come continui a dispiegare la sua immediata efficacia il principio di non dispersione dei mezzi di prova, che, come evidenziato dalla nota sentenza 255/1992 della Corte costituzionale, deve accompagnare il principio della oralità e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, nei casi in cui la stessa non sia compiutamente acquisibile con il metodo orale. Proprio sotto questo profilo la norma impugnata appare palesemente priva di giustificazione, ponendo in essere una irragionevole preclusione alla ricerca della verità;

la norma impugnata, inoltre, appare difficilmente compatibile con il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti, soprattutto laddove impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione... in quanto se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera e perciò stesso sufficiente a stabilire la inattendibilità del teste, nella diversa deposizione resa a dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio, ... ed esaminata nel contraddittorio delle parti... non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati.»

Si tratta, come è noto, di argomentazioni riprese dalla sentenza 255 del 1992, con cui la Corte costituzionale, nel vigore della prima versione dell'art. 500 del codice del 1988, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo e del quarto comma dell'articolo, nella parte in cui non prevedeva la acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste, e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni.

Le valutazioni svolte all'epoca dalla Corte rimangono valide ed attuali laddove enucleano dal complesso di norme del codice processuale penale il principio di conservazione (o di non dispersione) dei mezzi di prova, e il principio del libero convincimento del giudice, e concludono affermando che la regola della esclusione di ogni valenza probatoria positiva delle dichiarazioni a suo tempo rese dal teste contrasta con detti principî.

Certamente tuttavia occorre verificare se l'orientamento allora espresso dalla Corte sia compatibile con l'art. 111 della Costituzione, nel testo vigente, ovvero se i principî che a suo tempo portarono a ritenere «irragionevole» quella esclusione debbano ora cedere il passo, davanti ad una norma di rango superiore, che impone, per rispetto al contraddittorio, la disciplina processuale attualmente contenuta all'art. 500 c.p.p., giustificando, e quindi rendendo non più irragionevole, la totale e radicale esclusione, in via di principio, delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal teste, e non ribadite in dibattimento, dal compendio probatorio che il giudice può motivatamente apprezzare.

Come è noto il testo attuale dell'art. 111 della Costituzione ha consacrato il principio del contraddittorio, precisando che «la giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge; ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare e di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa, nelle stesse condizioni dell'accusa... Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato, o per accertata impossibilità di natura oggettiva, o per effetto di provata condotta illecita.»

Ad avviso del giudicante, nessuna delle prescrizioni dell'art. 111, pur nella attuale formulazione, impone la disciplina ora contenuta all'art. 500 c.p.p., e in particolare la radicale preclusione a qualsiasi apprezzamento a fini di prova, delle precedenti dichiarazioni rese dal teste, ed utilizzate per le contestazioni.

L'istituto della contestazione presuppone infatti l'esame del teste, che si svolge nel contraddittorio delle parti, e quindi la astratta possibilità di valutare le precedenti dichiarazioni, dopo averle contestate, non viola il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, inteso come diritto delle parti di intervenire positivamente, nel momento in cui la prova viene assunta, in dibattimento.

La prova, d'altro canto, si forma progressivamente, sia a mezzo dell'esame e del controesame, che utilizzando, per le contestazioni, le precedenti dichiarazioni del medesimo teste: solo a seguito delle contestazioni in concreto opposte, la prova si completa, perché il teste potrà rettificare le proprie dichiarazioni, sulla base del semplice aiuto alla memoria, ovvero chiarire le eventuali divergenze, o ancora mantenerle intatte, inserendo un inevitabile problema di valutazione, tra quanto detto in sede di indagine e quanto detto in udienza.

Neppure appare violata la parità tra le parti, atteso che nell'attuale quadro normativo anche il difensore può attivamente partecipare allo svolgimento delle indagini, raccogliendo informazioni, e utilizzandole per le contestazioni, come consentito dagli artt. 391-bis e seguenti c.p.p., e la regola di assoluta preclusione alla valutazione delle dichiarazioni anteriori può andare anche contro l'interesse della difesa, e, quel che più conta, dell'imputato.

Deve ribadirsi che lo stesso legislatore che ha novellato l'art. 500 c.p.p. consente in realtà, pacificamente, che le precedenti dichiarazioni abbiano ingresso nel procedimento di «formazione della prova», a cui fa riferimento l'art. 111 Cost., poiché consente di utilizzarle per le contestazioni, e di valutarle, al fine di stimare la credibilità del teste; questo significa che il principio del contraddittorio previsto dall'art. 111 Costituzione, di generale applicazione, e derogato dai soli casi specifici (consenso, irripetibilità, e provata condotta illecita) non impone in ogni modo che l'intero procedimento di formazione della prova testimoniale, in tutti i suoi aspetti, abbia origine e si concluda all'interno del dibattimento, senza possibili commistioni con gli elementi già acquisiti nella fase delle indagini.

Non vi è quindi spazio per una interpretazione estrema e pura del principio del contraddittorio, che escluda ogni rilevanza degli atti di indagine, (e questo anche al di fuori delle eccezioni alla formazione della prova in contraddittorio di cui all'art. 111) e in buona sostanza non è venuta meno la irragionevolezza della preclusione, già ritenuta dalla Corte.

L'art. 500 c.p.p. infatti, consente in realtà di valutare, nel momento in cui la prova si forma, e il teste viene esaminato in dibattimento, anche le sue precedenti dichiarazioni, (originariamente rese in assenza del contraddittorio) assumendo tuttavia gli elementi che da queste emergono solo in una direzione preconstituita, e precludendo ogni valutazione, ai fini del decidere circa la penale responsabilità dell'imputato.

Si tratta di una costrizione che ostacola in via di principio, ed in modo irragionevole, il processo di accertamento dei fatti storici, e limita la libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento.

Tale valutazione, beninteso, deve essere accompagnata da una rigorosa e puntuale motivazione, circa la affidabilità delle precedenti dichiarazioni, e le ragioni del contrasto con quelle rese in udienza; la valutazione deve anche estendersi, visto l'attuale tenore dell'art. 526 c.p.p., diretta derivazione dell'art. 111 Cost., a verificare le ragioni di un difetto di memoria assoluto, che può celare un rifiuto sostanziale a sottoporsi all'esame, ma la valutazione non può essere, ad avviso di questo giudice, radicalmente inibita; pertanto la eccezione proposta non appare manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 87 del 1953;

Ritenuta la rilevanza della questione nel presente procedimento;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, secondo comma c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63 del 2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste possano essere acquisite e valutate anche come prova dei fatti affermati, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24.1, e 111 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale a Roma;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre a quant'altro previsto dalla legge.

Bologna addì, 9 luglio 2001

Il giudice: ROSSI

N. 872

Ordinanza emessa il 4 aprile 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 ottobre 2001) dalla commissione tributaria provinciale di Treviso sul ricorso proposto da Bonamigo Francesco contro Agenzia delle Entrate di Vittorio Veneto

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento dei liberi professionisti - Violazione del principio di capacità contributiva - Discriminazione del lavoro autonomo dal lavoro dipendente.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a disposizioni di rango inferiore alla legge - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Indetraibilità ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento dell'iniquinà del tributo.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina recata dal d.lgs. n. 446/1997 - Inosservanza della direttiva di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo - Contrasto con la legge delega n. 662/1996.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, l. 23 dicembre 1996, n. 662).

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Decorrenza coeva all'abolizione dei contributi per il Servizio Sanitario nazionale - Denunciato spostamento del carico di questi ultimi su una sola categoria di contribuenti.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 829/00 depositato il 23 marzo 2000, - avverso s/rif su i.rimb — IRAP, 99 contro Agenzia entrate ufficio di Vittorio Veneto, - avverso s/rif su i.rimb — Irap, 98 contro Agenzia entrate ufficio di Vittorio Veneto;

Proposto da: Bonamigo Francesco, residente a Vittorio Veneto (Treviso), in via Manzana, n. 79, difeso da Bonamigo Mario, residente a Conegliano (Treviso) in via Dei Colli, n. 27; Introvigne Mario residente a Tarzo (Treviso) in via Colmaggioro di Sotto, n. 1482; Padovan Angelo residente a Conegliano (Treviso) in via Mangesa delle Spezie, n. 72; Vergerio Reghini Pierpaolo residente a San Donà di Piave (Venezia), in via Giodo Bortolazzi, n. 1.

Il ricorrente impugna il silenzio rifiuto del Centro di servizio delle imposte dirette di Venezia alla richiesta di rimborso dell'acconto Irap versato per gli anni 1998 e 1999. Espone che il presupposto dell'imposta è l'indice di capacità contributiva individuato nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2 d.lgs. 446/1997). Ne consegue che l'Irap assoggetta a tassazione la capacità contributiva autonoma, «reale», separata dalla capacità contributiva «personale», propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori.

Con l'introduzione di tale imposta il legislatore ha equiparato l'impresa ed il lavoratore autonomo. Inoltre quest'ultimo viene a subire la stessa posizione dell'impresa sostituendo alcuni prelievi fiscali anteriori, tra cui l'imposta patrimoniale, dalla quale era escluso quale percettore di reddito autonomo. In tal modo si viola il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e si equiparà, l'esercizio di arti e professioni all'esercizio d'impresa.

Aggiunge il ricorrente che la norma viola anche il principio di capacità contributiva (art. 53 Costituzione) poiché subordina l'obbligo fiscale ai fini Irap al solo esercizio di un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi cosicché il contribuente viene tassato non solo in base al suo reddito, ma anche, al reddito di altri (lavoratori dipendenti, finanziatori etc.). Eccepisce ancora l'eccesso di delega ex art. 76 Costituzione e la violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 Costituzione, poiché risulta difforme dai criteri fissati dall'art. 3 comma 143 legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui il Governo era delegato ad emanare norme per ridurre il costo del lavoro autonomo e non ad accrescere il carico impositivo e viola il principio che riserva alla legge il potere di imporre qualunque prestazione patrimoniale a salvaguardia del contribuente, delegando al Ministero delle finanze la fissazione di un limite per il versamento dell'acconto Irap per l'anno 1998 e così facendo dipendere tale versamento da un d.m. e non dalla norma.

Eccepisce, poi, la violazione del principio di tutela del lavoro (art. 35 Costituzione) in quanto non esclude dalla base imponibile il costo del lavoro sia dipendente sia parasubordinato, favorendo pesantemente l'investimento in beni strumentali a scapito dell'investimento nel fattore lavoro.

Eccepisce, infine, la violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto la sostituzione del contributo al servizio sanitario nazionale, che precedentemente gravava su tutti i contribuenti, con il tributo di nuova istituzione, che colpisce soltanto alcune categorie di cittadini, determina che il costo di un servizio di cui tutti usufruiscono è invece sopportato solo dalle categorie incise dalla nuova imposta.

L'ufficio chiede la reiezione. La commissione tributaria ritiene non manifestamente infondate le eccezioni di cui infra:

a) art. 2 d.lgs. 446/1997, nel combinato disposto con l'art. 3 comma 1 lett. c stesso d.lgs. — violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto l'imposta viene a colpire una forma di capacità che non si trova nelle professioni liberali (a differenza che nelle attività imprenditoriali);

b) violazione da parte della stessa norma dell'art. 3 Costituzione perché l'imposizione discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente;

c) art. 4 predetto d.lgs. — violazione dell'art. 53 Costituzione poiché il contribuente viene sottoposto a imposizioni in base ad una capacità economica astratta che potrebbe anche rivelarsi non esistente;

d) art. 45, comma 3 precitato d.lgs. — violazione dell'art. 23 Costituzione venendo l'acconto Irap a dipendere, di fatto, da disposizioni non aventi la qualifica di legge;

e) art. 1 comma 2 d.lgs. *ut supra* — violazione art. 3 Costituzione per la prevista indetraibilità del tributo, sotto il pretestuoso assunto che si tratti di imposta reale, aggravando la iniquità del tributo;

f) d.lgs. nella sua interezza — violazione art. 76 Costituzione poiché la legge delega (art. 3 comma 143 legge n. 662/1996) indica al legislatore delegato di ridurre il prelievo fiscale complessivo che grava sul lavoratore autonomo e non di accrescere, com'è avvenuto, il carico per i professionisti;

g) Art. 36 d.lgs. citato — violazione artt. 3 e 53 Costituzione per il diretto collegamento stabilito fra l'istituzione dell'Irap e l'abolizione del contributo s.s.n. con conseguente trasferimento del relativo carico, da tutte le categorie in precedenza soggette, ad una sola categoria di contribuenti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 36, 45 d.lgs. n. 446/1997 nonché dello stesso nel suo complesso, in relazione degli articoli 3 - 23 - 53 e 76 costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso.

Ordina che la segreteria notifichi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Treviso, addì 4 aprile 2001

Il Presidente: JACOBI

Il relatore: CAPOCELLI

N. 873

Ordinanza emessa il 13 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 ottobre 2001) dalla commissione tributaria provinciale di Treviso sul ricorso proposto da Studio Bettuzzi Cartellazzo Wiel & Associati contro Agenzia delle Entrate di Treviso.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento dei liberi professionisti - Violazione del principio di capacità contributiva - Discriminazione del lavoro autonomo dal lavoro dipendente.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a disposizioni di rango inferiore alla legge - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Indetraibilità ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento dell'iniquità del tributo.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina recata dal d.lgs. n. 446/1997 - Inosservanza della direttiva di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo - Contrasto con la legge delega n. 662/1996.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, l. 23 dicembre 1996, n. 662).

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Decorrenza coeva all'abolizione dei contributi per il Servizio Sanitario nazionale - Denunciato spostamento del carico di questi ultimi su una sola categoria di contribuenti.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 161/00 depositato il 21 gennaio 2000, - avverso s/rif su I.rimb - Irap, 98 contro Agenzia entrate ufficio di Treviso 1.

Proposto da: da Studio Bettuzzi Cortellazzo Wiel & Associati- dottori commercialisti, residente a Treviso, in Piazza Rinaldi, n. 4.

Il ricorrente impugna il silenzio rifiuto del Centro di servizio delle imposte dirette di Venezia alla richiesta di rimborso dell'acconto Irap versato per l'anno 1998.

Espone che il presupposto dell'imposta è l'indice di capacità contributiva individuato «nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi (art. 2 d.lgs. n. 446/1997).

Ne consegue che l'Irap assoggetta a tassazione la capacità contributiva autonoma, separata dalla capacità contributiva personale, propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di precettori di reddito o di consumatori.

Con l'introduzione di tale imposta il legislatore ha equiparato l'impresa ed il lavoratore autonomo. Inoltre quest'ultimo viene a subire la stessa posizione dell'impresa sostituendo alcuni prelievi fiscali anteriori, tra cui l'imposta patrimoniale, dalla quale era escluso quale percettore di reddito autonomo. In tal modo si viola il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e si equipara l'esercizio di arti e professioni all'esercizio d'impresa. Aggiunge il ricorrente che la norma viola anche il principio di capacità contributiva (art. 53 Costituzione)

poiché subordina l'obbligo fiscale ai fini Irap al solo esercizio di un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi cosicché il contribuente viene tassato non solo in base al suo reddito, ma anche al reddito di altri (lavoratori dipendenti, finanziatori etc.).

Il prelievo infatti risulta commisurato al valore aggiunto prodotto dal soggetto passivo di imposta e non al reddito dell'attività esplicata. Infine eccepisce l'eccesso di delega *ex art. 76 Costituzione* e la violazione del principio di riserva di legge *ex art. 23 Costituzione*, poiché risulta difforme dai criteri fissati dall'art. 3 comma 143 legge 23 dicembre 1996 n. 662 secondo cui il Governo era delegato ad emanare norme per ridurre il costo del lavoro autonomo e non ad accrescere il carico impositivo e viola il principio che riserva alla legge il potere di imporre qualunque prestazione patrimoniale a salvaguardia del contribuente, delegando al Ministero delle finanze la fissazione di un limite per il versamento dell'acconto Irap per l'anno 1998 e così facendo dipendere tale versamento da un d.m. e non dalla norma.

L'Ufficio chiede la reiezione evidenziando il decentramento fiscale e la razionalizzazione e semplificazione del sistema impositivo.

La commissione tributaria ritiene non manifestamente infondate le eccezioni di cui infra:

a) art. 2 d.lgs. n. 446/1997, nel combinato disposto con l'art. 3 comma 1, lettera c) stesso d.lgs. — violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto l'imposta viene a colpire una forma di capacità che non si ritrova nelle professioni liberali (a differenza che nelle attività impenditoriali);

b) violazione da parte della stessa norma dell'art. 3 Costituzione perché l'imposizione discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente;

c) art. 4 predetto d.lgs. — violazione dell'art. 53 Costituzione poiché il contribuente viene sottoposto a imposizioni in base ad una capacità economica astratta che potrebbe anche rivelarsi non esistente;

d) art. 45 comma 3 precitato d.lgs. — violazione dell'art. 23 Costituzione venendo l'acconto Irap a dipendere, di fatto, da disposizioni non aventi la qualifica di legge;

e) art. 1 comma 2 d.lgs. *ut supra* — violazione art. 3 Costituzione per la prevista indetraibilità del tributo, sotto il pretestuoso assunto che si tratti di imposta reale, aggravando la iniquità del tributo;

f) d.lgs. nella sua interezza — violazione art. 76 Costituzione poiché la legge delega (art. 3 comma 143 legge n. 662/1996) indica al legislatore delegato di ridurre il prelievo fiscale complessivo che grava sul lavoratore autonomo e non di accrescere, com'è avvenuto, il carico per i professionisti;

g) art. 36 d.lgs. citato — violazione art. 3 e 53 Costituzione per il diretto collegamento stabilito fra l'istituzione dell'Irap e l'abolizione del contributo s.s.n. con conseguente trasferimento del relativo carico da tutte le categorie in precedenza soggette, ad una sola categoria di contribuenti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36, 45 d.lgs. n. 446/1997 nonché dello stesso nel suo complesso, in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 76 Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso.

Ordina che la segreteria notifichi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del senato della Repubblica e delta Camera dei deputati.

Treviso, addì 4 aprile 2001

Il Presidente: JACOBI

Il relatore: CAMPION

N. 874

Ordinanza emessa il 17 agosto 2001 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Programma Maurizio e Azienda Trasporti Milanesi S.p.a.

Ferrovie, tramvie e filovie - Personale delle aziende autoferrotranviarie in concessione - Controversie disciplinari - Giurisdizione attribuita al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario - Irrazionalità e disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, anche in considerazione della intervenuta «privatizzazione» del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 62/1996.

- Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, allegato A).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa *ex art.* 414 c.p.c. promossa da Maurizio Programma con l'avv. O. Savia.

Contro Azienda Trasporti Milanesi S.p.a., con gli avv. A. Franchina e A. Paoletti. Il giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale 5 luglio 2001;

O S S E R V A

Con ricorso depositato il giorno 15 marzo 2001 il ricorrente ha impugnato il licenziamento, *rectius* la destituzione dal servizio decisa dal consiglio di disciplina e comunicatagli dalla società convenuta con telegramma del 29 settembre 2000 ai sensi dell'art. 45, comma 1, nn. 2, 4, 9, 11 e dell'art. 48, comma 1, dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per una serie di fatti addebitatigli disciplinarmente rilevanti e ritenuti incompatibili con la sua permanenza in servizio; ha rilevato una serie di vizi procedurali e di merito ritenuti invalidanti il recesso e ha chiesto l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1 della legge n. 108/1990.

Si è costituita la società convenuta, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (nella specie, del lavoro) sulla base dell'art. 58 del regio decreto citato che attribuisce la cognizione dei ricorsi avverso i provvedimenti del consiglio di disciplina al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ora al tribunale amministrativo regionale.

Il ricorrente ha ribattuto affermando l'avvenuta abrogazione, nel nuovo contesto connotato dalla privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, della norma ultima citata, evidente retaggio di un'epoca ancor recente nella quale il mondo del lavoro era diviso in due universi ben distinti, l'impiego privato e l'impiego pubblico, governati da regole e procedure del tutto diverse, tra le quali si inseriva, come *tertium genus* partecipante dell'uno e dell'altro universo, il mondo del trasporto pubblico in concessione: venendo meno, si afferma, la *summa divisio* fino a ieri esistente, non ha alcun senso attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione soltanto sulla materia disciplinare dei dipendenti -- pubblici e privati -- addetti al pubblico trasporto in concessione, quando la stessa materia disciplinare dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle A.S.L. ecc., per i quali le esigenze (quali che siano) per così dire «pubblicistiche» sussistono al massimo grado, è pacificamente di competenza del giudice del lavoro.

Lo scrivente condivide assolutamente questo punto di vista, ma, non ritenendo fondato postulare una avvenuta abrogazione dell'art. 58 citato, intende con questo atto riproporre (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 62 dell'8 marzo 1996) la questione di legittimità costituzionale della norma ultima citata.

A norma dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale sono tre i possibili casi di abrogazione della legge. Ove nessuno di essi possa ritenersi realizzato, ne deriverà la rilevanza in concreto della questione di costituzionalità, che sarà necessario risolvere per definire il giudizio riguardante il ricorrente, il quale ha ormai lasciato scadere i termini per ricorrere al tribunale amministrativo regionale e può ottenere tutela soltanto davanti al giudice del lavoro.

Va in primo luogo esaminata l'ipotesi dell'avvenuta abrogazione espressa. Quesa tesi si può appoggiare soltanto sull'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993: senonché a ben vedere, detto art. 29 ha operato la devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario soltanto delle «controversie

relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto n. 80, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4...» e dunque non di tutte le controversie prima conosciute dal giudice amministrativo, ma soltanto di quelle relative a determinate pubbliche amministrazioni; va rilevato allora che il rapporto di lavoro *de quo agimus* intercorreva prima con un ente pubblico economico ed oggi con una società per azioni, dunque privata, entrambe categorie di soggetti certamente non riguardate dall'art. 29 esaminato.

Il ricorrente tenta di fondare l'assunto dell'abrogazione espressa anche sull'art. 102 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e sulla successiva legge della regione Lombardia n. 1 del 2000, che hanno soppresso le funzioni amministrative relative, tra l'altro, «...alla nomina dei consigli di disciplina...».

Il ricorrente porta a proprio sostegno un parere del consiglio di Stato rilasciato in data 19 aprile 2000, che ha ritenuto l'effetto abrogativo dell'art. 102 cit. non limitato alla nomina dei membri dei consigli di disciplina, ma esteso alla soppressione dei «consigli medesimi come organi preposti alla irrogazione di sanzioni disciplinari, con conseguente abrogazione implicita di tutte le norme del regio decreto n. 148 che postulino l'attività di tali organi.

La tesi è in primo luogo debole nell'impianto teorico perché una abrogazione espressa, nel momento in cui la si sostiene implicita, sfuma in quella per incompatibilità, che è un caso diverso, realizzando quindi una contraddizione interna; in secondo luogo per l'evidente salto logico tra la soppressione di una funzione di nomina di membri di un certo organo da parte di un soggetto e la pretesa caducazione di tutta la attività dell'organo e dell'organo stesso, i cui membri potrebbero anche essere nominati da altri soggetti; infine per l'evidente sproporzione tra una disposizione che riguarda un dettaglio organizzativo e la pretesa di farne derivare l'abrogazione di tutto un *corpus* di norme, ma anche di strutture e di procedure che da tanti anni governano un settore non trascurabile di lavoratori.

La tesi è comunque infondata, come ha dimostrato la società convenuta. Il d.lgs. n.112 del 31 marzo 1998 non è altro che il provvedimento di attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con cui è stata conferita delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa. Tali trasferimenti di funzioni sarebbero dovuti avvenire nell'osservanza e nel rispetto di specifici principi fondamentali quali quello di sussidiarietà, di completezza, di efficienza e di economicità, «anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui» (cfr. art. 4, lett. c), legge n. 59/1997).

Nella logica del decentramento delle funzioni, l'art. 102 del d.lgs. n. 112 ha soppresso «le funzioni amministrative relative:

a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;

b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina...».

È evidente che si tratta di soppressione di funzioni amministrative di competenza statale, nell'ottica di una loro devoluzione alle regioni ed agli enti locali. Questo è il senso della legge di delegazione e non si può leggere il testo normativo come avente, l'intenzione e l'effetto di sopprimere *tout court* le funzioni di nomina dei membri dei consigli di disciplina e addirittura questi ultimi. Il fatto che la Regione Lombardia abbia creduto di attuare la legge citata abolendo la propria funzione di nomina dei membri dei consigli di disciplina, in ogni caso, non ha alcun effetto sul consiglio di disciplina istituito presso l'ATM di Milano, già nominato in precedenza e tuttora validamente in carica.

In conclusione, non può parlarsi di abrogazione espressa dell'art. 58 del regio decreto n. 148 /1931;

Quanto alle altre due ipotesi possibili di abrogazione, quella per incompatibilità della nuova legge con la precedente e quella dell'avvenuta nuova regolazione per intero della materia, si deve rilevare che:

a) nessuna norma specifica nella materia che interessa (la materia disciplinare per gli autoferrotranvieri) è stata dettata dal legislatore;

b) non è intervenuta alcuna nuova legge che abbia regolato per intero la materia, intesa sia nel senso restrittivo appena specificato sia nel senso più ampio del settore del trasporto in concessione.

Non sussiste alcuna coincidenza delle aree riguardate da un lato dalle grandi novità legislative in materia di privatizzazione del lavoro pubblico e, dall'altro, dal regio decreto n. 148/1931. Le prime riguardano i rapporti di pubblico impiego, mentre il secondo riguarda i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese di trasporto in concessione, che siano pubbliche o private o rientranti nell'art. 2093 cod. civ.. Le ultime due categorie di soggetti hanno sempre intrattenuto con i loro dipendenti un rapporto di lavoro privatistico, *ex art.* 2093 c.c, appunto, e ciò non ha impedito che si ravvisassero esigenze e interessi pubblici tali da strutturare e mantenere come differenziata la materia disciplinare e devolvere la sua cognizione in sede giurisdizionale al giudice amministrativo.

Dunque nessuna novità la legge n. 29/1993 e successive hanno di per sé apportato alla normativa riguardante gli autoferrotranvieri. Inoltre le grandi riforme del rapporto di lavoro ex pubblico hanno avuto senza dubbio carattere generale, il che, secondo il noto brocardo, consentirebbe comunque, di per sé, la sopravvivenza della normativa speciale preesistente dettata per gli autoferrotranvieri, non riguardata dalle norme abrogatrici di cui all'art. 74 d.lgs. n. 29/1993 e all'art. 43 d.lgs. n. 80/1998. La differenza tra gli ambiti di riferimento impedisce di ravvisare ipotesi di abrogazione diversi da quella espressa, già esclusa.

Si può aggiungere, come ha rilevato, trib. Milano 6 dicembre 2000, n. 3225, che, ove si postulasse che il d.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d.lgs. n. 80/1998, avesse effettivamente abrogato l'art. 58 regio decreto n. 148 (naturalmente solo per i dipendenti ex pubblici), «si arriverebbe al paradosso per cui i provvedimenti disciplinari adottati da imprese di trasporto pubblico esercitate da privati continuerebbero a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo mentre quelli adottati da imprese di trasporto pubblico gestite da enti pubblici territoriali o da consorzi rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario».

Ritiene lo scrivente che la situazione normativa attuale sia comunque paradossale, perché resta il fatto che gli autoferrotranvieri, pubblici e perfino privati, hanno un giudice, in materia disciplinare, diverso da quello che hanno i dipendenti dello Stato, delle regioni, province, comuni, A.S.L., ecc.

La Corte costituzionale ha sempre letto l'art. 3 della Costituzione come norma che impone il trattamento uguale di situazioni uguali e, per converso, legittima quello differenziato per situazioni diverse, norma quindi che incorpora un principio di ragionevolezza, di razionalità nella considerazione degli interessi oggetto della normazione. Nella sentenza n. 62 del 4-8 marzo 1996, emessa proprio sulla materia che ci occupa, decidendo sulla stessa questione sollevata in riferimento alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri, la Corte ha individuato la ragione del diverso trattamento (sopravvissuto anche alla «delegificazione» del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri) nella «specialità» del loro rapporto di lavoro, che il legislatore avrebbe ragionevolmente considerato per tutelare «l'interesse collettivo — e pertanto ritenuto dal legislatore preminente — al buon funzionamento del servizio pubblico del trasporto ferroviario, avuto riguardo alle variegate e multiformi (anche per dimensioni) tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e polizia dei trasporti.».

La «preminenza» dell'interesse collettivo al buon funzionamento e alla sicurezza dei trasporti è dunque la peculiarità che è stata ritenuta giustificante il diverso trattamento disegnato dal legislatore.

Detta «preminenza» avrebbe legittimato l'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, evidentemente ritenuto miglior custode degli interessi pubblici. Una tale scelta si giustificava, si ritiene, quando era lo stesso giudice amministrativo a conoscere del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, quelli il cui operato coinvolge immediatamente interessi direttamente e tipicamente pubblici: sotto questo profilo si trattava di una sostanziale assimilazione — solo parziale — dell'autoferrotranviere all'impiegato pubblico, il che aveva una logica riconoscibile.

Ci si deve però domandare quale logica sia riconoscibile ora — dopo la avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico — nella particolarissima competenza giurisdizionale in questione. In base al diritto vigente il tranviere, anche dipendente privato, che è stato ritenuto colpevole di aver falsificato il proprio cartellino orario (niente a che vedere con la sicurezza dei trasporti: è il nostro caso) deve adire il giudice amministrativo, mentre il cancelliere del tribunale che nasconde un fascicolo o fa inutilmente perdere tempo agli utenti del suo ufficio, oppure un medico della A.S.L. che viene meno ai suoi doveri d'ufficio, se sanzionati, adiscono il giudice del lavoro. Se una gerarchia di rilevanza (implicata dal concetto di «preminenza») si può stabilire tra le situazioni, non sembrano esservi dubbi nel senso che l'interesse pubblico è assai più pregnante nella seconda e nella terza situazione che non nella prima (dove, anzi, proprio non si vede).

Non si intende affermare qui che la tutela ai diritti del lavoratore data dal giudice amministrativo sia inferiore a quella offerta dal giudice ordinario. Le due tutele hanno alcuni aspetti più favorevoli, altri meno favorevoli l'una rispetto all'altra e non è possibile stabilire una graduazione al riguardo.

Resta la domanda sul perché di questa differenziazione, che non sembra rispondere ad alcuna logica riconoscibile: non la preminenza dell'interesse pubblico, non la sicurezza dei trasporti, che entra in gioco solo in ipotesi limitate. Né si vuole credere che possa essere ritenuta permanente una esigenza certo presente al legislatore del 1931, cioè il controllo assoluto dei trasporti e del movimento sul territorio per ragioni di sicurezza nazionale sotto il profilo bellico (contro il nemico esterno) e di polizia (contro l'oppositore interno), per evidenti ragioni che non è il caso di esplicitare.

Quali, allora, le ragioni del trattamento differenziato, oggi che il mondo del lavoro è stato unificato, sotto il profilo del suo regime normativo, con le limitatissime eccezioni di cui al comma 4 dell'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998? È quanto si attende di sapere dalla Corte costituzionale, cui si rimette la questione della legittimità costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, sospende il giudizio in corso, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Milano, addì 17 agosto 2001

Il giudice del lavoro: FRATTIN

01C11058

N. 875

*Ordinanza emessa il 25 giugno 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento penale a carico di Mazzoleni Adolfo*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Proposizione fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa unitamente all'istanza di giudizio abbreviato, nei preliminari del dibattimento e dopo la scadenza del termine perentorio prescritto dall'art. 458 comma 1 c.p.p.

O S S E R V A

1. — Non vi è dubbio che allo stato della legislazione l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché l'art. 458 c.p.p. sanziona espressamente con la decadenza il mancato rispetto del termine di sette (ora quindici) giorni per l'esercizio della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato dopo la notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato.

È dunque concretamente rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 458 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non consente che, in caso di giudizio immediato, l'imputato possa proporre istanza di giudizio abbreviato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. — La norma denunciata crea un'ingiustificata disparità di trattamento, con riguardo al diritto di difesa tecnica, tra l'imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto di giudizio immediato e quello contro il quale si proceda con giudizio ordinario, con citazione diretta o con giudizio direttissimo. In tutti questi casi il termine ultimo per la scelta dei riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato è fissato in un'udienza in cui l'imputato è garantito dall'assistenza obbligatoria del difensore: il termine dell'udienza preliminare in caso di giudizio ordinario (art. 438 comma 2 e 448 comma 1 c.p.p.), l'apertura del dibattimento in caso di giudizio direttissimo (452 comma 2 e 558 comma 8 c.p.p.) e di citazione diretta a giudizio (555 comma 2 c.p.p.).

Per contro l'esercizio obbligatorio della facoltà di accedere a riti alternativi mediante istanza da presentarsi fuori udienza entro un termine perentorio accomuna ingiustificatamente il caso del giudizio immediato al procedimento per decreto (artt. 461, 464 e 557 c.p.p.), nonostante per quest'ultimo il diverso rapporto tra esigenze di speditezza e garanzie difensive si giustifichi per la specie della pena che può essere irrogata e per i molteplici benefici sostanziali e processuali che vengono applicati fin dal momento della emissione del decreto (riduzione della pena inflitta, non iscrizione nel casellario giudiziale, concessione dei benefici di legge).

3. — Non pare possa mettersi in discussione l'importanza della scelta dei riti alternativi nel nostro ordinamento per le numerose implicazioni sostanziali e processuali, come pure il rilievo decisivo che la difesa tecnica assume nell'orientare correttamente l'imputato in tale scelta. Un tale ausilio è garantito nell'udienza preliminare o in dibattimento dalla partecipazione necessaria del difensore di fiducia o d'ufficio, mentre nei giorni seguenti alla notifica del decreto di giudizio immediato è meramente eventuale, rimesso alla diligenza dell'imputato, che non necessariamente ne comprende l'importanza.

Sarebbe formalistico più che formale, ritenere che la facoltà di scelta dei riti alternativi sia salvaguardata in modo analogo dall'avviso, contenuto nel decreto di giudizio immediato della possibilità «chiedere il giudizio abbreviato» (art. 456 c.p.p.) a meno di ritenere che per il comune cittadino (o per il comune imputato) un tale avviso sia equivalente a quella informazione — sintetica ma pregnante — che egli può trarre nel corso dell'udienza da un breve scambio di parole con l'avvocato o con lo stesso p.m. si pensi alle conseguenze che la riduzione del rito può comportare in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena).

Una tale disparità di trattamento costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione, non perché il termine di quindici giorni sia troppo ristretto o inadeguato ma perché in tutti i casi assimilabili l'ordinamento non rimette alla discrezione dell'imputato l'assistenza difensiva ma la assicura facendo coincidere la scadenza del termine per la proposizione dell'istanza di riti alternativi con un'udienza in cui la presenza del difensore è obbligatoria.

4. — Se dunque sussiste un'oggettiva disparità di trattamento resta da chiedersi se tale disegualianza si giustifichi per via della peculiarità del giudizio immediato e dei suoi presupposti.

Sul punto devono prendersi le mosse dai motivi delle sentenze n. 122 del 6 maggio 1997 e n. 407 del 17 dicembre 1997 con le quali la Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità relativa al breve termine stabilito dall'art. 458, comma 1, c.p.p. per la richiesta di giudizio abbreviato.

Nel 1997 la Corte ritenne che non poteva essere considerata lesiva del diritto di difesa, né irragionevole disparità di trattamento, la differenza tra il termine di 7 giorni previsto dall'art. 458 c.p.p. decorrente dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato e quello di quindici giorni previsto a seguito di citazione a giudizio nel procedimento pretorile perché i diversi termini trovavano giustificazione nell'evidenza della prova e nell'indispensabilità del previo interrogatorio dell'imputato (o dell'invito a presentarsi rimasto senza effetto), entrambi presupposti del giudizio immediato. Si legge nella prima delle pronunce citate che «già dall'interrogatorio ... l'indagato e il difensore che lo assiste sono posti agevolmente in condizione di prevedere l'emissione del decreto di giudizio immediato e di approntare, quindi, la conseguente linea difensiva, in ciò comprendendosi, evidentemente, anche le eventuali opzioni per la trasformazione di quel rito in giudizio abbreviato: scelte, queste che fra l'altro ben possono indurre al rilascio di una procura speciale in via preventiva ... ». Al contrario, nel procedimento pretorile «il decreto di citazione a giudizio ... ben può rappresentare — e nella prassi frequentemente rappresenta — il primo atto dal quale l'imputato viene ad apprendere ... del procedimento a suo carico e dell'accusa che gli viene mossa».

A tali osservazioni potrebbe obiettarsi che nell'interrogatorio davanti al p.m. la partecipazione del difensore non è necessaria e che l'imputato non può prevedere la scelta del p.m. di chiedere il decreto di giudizio immediato non essendo quest'ultimo obbligato a seguire tale strada anche quando ne ricorrano i presupposti.

Pare tuttavia più significativo osservare che, mutato il quadro normativo, con la previsione dell'avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p. a pena di nullità anche nei processi a citazione diretta, gli stessi argomenti che allora indussero a ritenere ragionevole la disparità di trattamento devono oggi condurre a ritenerla ingiustificata e dunque lesiva del principio di eguaglianza. Ciò appare ancor più evidente ove si consideri che nel caso di giudizio immediato l'avviso *ex* art. 415-*bis* non è previsto (anche perché sarebbe incompatibile col termine di novanta giorni dell'art. 454, comma 1, c.p.p.) che le indagini potrebbero avere avuto sviluppi ulteriori, purché l'interrogatorio abbia avuto ad oggetto i fatti da cui risulti l'evidenza della prova.

Ma vi è di più. Se nel 1997 si trattava di valutare la disparità di trattamento tra un termine di sette giorni ed uno di 15 per l'esercizio di una facoltà da esercitare comunque fuori udienza e riferita esclusivamente al giudizio abbreviato, oggi l'alternativa al breve termine perentorio sarebbe costituita dall'esercizio in udienza di tale facoltà ed investirebbe anche il patteggiamento.

6. — Né varrebbe a giustificare una tale palese disparità il semplice riferimento al presupposto dell'evidenza della prova ove si consideri che le probabilità della condanna sono solo uno degli aspetti che l'imputato deve ponderare nella scelta del rito che solo un difensore può spiegare all'imputato.

Infine si può evidenziare, sconfinando dal terreno strettamente giuridico formale, che la perentorietà del termine e la scarsa assistenza difensiva che l'ordinamento assicura all'imputato si traducono in pratica in un minor numero di richieste di riti alternativi così che, paradossalmente, questa scarsa attenzione per il diritto di difesa, lungi dall'accelerare il processo finisce con l'appesantirlo, costringendo le parti a dibattimenti altrimenti evitabili. Il tutto in contrasto con quel favore per i riti alternativi, ed in particolare del giudizio abbreviato, che ha caratterizzato la riforma del dicembre 1999.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 458, comma 1, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non consente che la richiesta di giudizio abbreviato sia formulata prima dell'apertura del dibattimento;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Savona, addì 25 giugno 2001

Il Presidente: BOSSI

01C1059

N. 876

*Ordinanza emessa l'8 maggio 2001 dal tribunale di sorveglianza di Torino
nel procedimento di sorveglianza relativo a Grippo Fabio*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Revoca nel caso di accertamento da parte del tribunale di sorveglianza di fatto costituente delitto perseguibile a querela, per il quale la querela non è stata presentata - Mancata previsione - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma secondo, e 112.

IL TRIBUNALE

Emette la seguente ordinanza nel procedimento relativo alla revoca della liberazione anticipata nei confronti di Grippo Fabio nato a Roma il 16 agosto 1971, domiciliato/detenuto c/o Casa circondariale di Novara, difeso dall'avv. Fantaccini, in sostituzione dell'avv. Macri, di fiducia;

Titolo in esecuzione: provvedimento di cumulo della procura della Repubblica di Torino del 6 luglio 1999.

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata la regolarità di avvisi, comunicazioni e notificazioni;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

Udite le conclusioni del rappresentante del p.m. e del difensore;

O S S E R V A:

I N F A T T O

Il presente procedimento è stato iniziato d'ufficio, in forza del potere d'iniziativa del tribunale di sorveglianza, previsto dall'art. 678 del c.p.p., per valutare l'ipotesi della revoca della liberazione anticipata compresa nel provvedimento di cumulo della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino emesso in data 6 luglio 1999. Il suddetto provvedimento determinava la «pena unica» da eseguirsi nei confronti del detenuto Grippo tenendo conto di novanta giorni di liberazione anticipata concessi da questo stesso tribunale con ordinanza del 1° aprile 1999.

L'apertura del procedimento per la revoca della liberazione anticipata costituisce conseguenza di una grave infrazione disciplinare del Grippo commessa non molto prima della data in allora fissata per la conclusione dell'esecuzione penale.

L'infrazione aveva aspetti tali da far ritenere probabile che fosse perseguita, e l'evidenza della responsabilità del detenuto, quale risultava dai rapporti della polizia penitenziaria (liberamente conoscibili dalla magistratura di sorveglianza) era tale da far prevedere la condanna. Pertanto venne aperto il procedimento da istruirsi parallelamente all'eventuale processo penale, all'esito del quale sarebbe stato decidibile.

La natura dell'episodio dimostrava con chiarezza come la sia pur parziale presunzione di partecipazione all'opera di rieducazione contenuta nel riconoscimento di tre mesi di «sconto di pena», fosse probabilmente mal riposta. Infatti dalla semplice disamina dei rapporti, non ancora vagliati dal contraddittorio dell'udienza camerale, il Grippo risultava aver adottato una condotta tipicamente propria della subcultura carceraria ed indegna di chi stava per essere rimesso in libertà con anticipo.

In particolare, dando adito, in concorso con altro detenuto ad una gazzarra senza validi motivi, nel corso della stessa rivolgeva nei confronti dell'agente di servizio una serie di impropri tipici del gergo carcerario, ma soprattutto esprimeva più volte, gridando nei corridoi all'indirizzo del codetenuto l'intenzione di «ammazzare» l'agente stesso appena rimesso in libertà.

Da quanto sopra l'ipotesi di revocare la liberazione anticipata e l'apertura del procedimento di sorveglianza, nella supposizione che il detenuto — quantomeno — sarebbe stato querelato per ingiurie.

Nel corso del tempo tuttavia è risultato che il relativo procedimento aperto presso la procura della Repubblica di Asti non ha avuto alcun esito per il difetto di querela (che ormai non potrebbe più intervenire) da parte della persona offesa, difetto che ha inibito l'esercizio dell'azione penale.

In ogni caso risultano scaduti i termini delle indagini preliminari senza che sia stato chiesto il rinvio a giudizio in base all'inquadramento della fattispecie in ipotesi perseguibile d'ufficio.

I N D I R I T T O

Di fronte alla necessità di pronunciare, per l'evidente impossibilità di una condanna penale, dispositivo di non doversi provvedere in ordine alla revoca della liberazione anticipata il collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio il problema della costituzionalità dell'art. 54 o. p. nella parte in cui prevede che la liberazione anticipata possa essere revocata solo a seguito di condanna definitiva anche nel caso di commissione, nel corso dell'esecuzione della pena di reati perseguibili a querela.

La rilevanza della questione nel caso è chiarissima poiché l'applicazione dell'attuale normativa non lascerebbe altra strada che la chiusura immediata del procedimento.

La sua possibile fondatezza può essere illustrata come segue.

La liberazione anticipata attua una modificazione del giudicato in sede esecutiva al fine di adattare in concreto il *quantum* dell'esecuzione e non solo il *quomodo* (come le misure alternative) all'effettivo grado di partecipazione alla rieducazione del reo.

In linea generale, di conseguenza, la disciplina dell'istituto si colloca sul terreno del costituzionalmente rilevante sotto diversi aspetti.

L'istituto ha infatti rapporti strettissimi con il principio di necessario orientamento rieducativo della pena e con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, vivendo a metà tra i due principi alla luce dei quali deve essere riguardata la disciplina legale dell'istituto.

Mentre infatti il principio di uguaglianza vorrebbe che ogni condannato, una volta valutata nella pienezza del contraddittorio tutte le circostanze a suo favore e sfavore, espiasse la pena per intero al pari di ogni altro che ne avesse subito altra ugualmente adeguata, il principio di «massimo adattamento dell'esecuzione penale alla rieducazione del reo» consente, anche se non impone, di modificare persino il *quantum* dell'esecuzione in relazione al grado di rieducazione raggiunto.

Il legislatore è assolutamente libero di stabilire i modi di tale adattamento alla sola condizione che gli stessi attengano ad un riconoscimento — o ad un incentivo — alla rieducazione del reo che, come già detto, è l'unica giustificazione di un istituto altrimenti costituzionalmente anomalo.

I principi suddetti sono ritraibili non solo dalla diretta interpretazione della Costituzione (attuata in questa sede al solo fine del vaglio preliminare della questione), ma anche dalla stessa giurisprudenza del giudice delle leggi.

Infatti con la sentenza n. 186 del 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 54 o.p. nella parte in cui prevedeva l'automaticità della revoca della liberazione anticipata nel caso di commissione di un delitto non colposo nel corso dell'esecuzione della pena.

Dalla motivazione della Corte si deduce che ciò che effettivamente conta al fine del mantenimento o meno dello «sconto di pena» rappresentato dalla liberazione anticipata è che il fatto di reato, successivo alla concessione, riveli con chiarezza e certezza l'insussistenza dei progressi che avevano fondato la concessione. Anche nel caso sia intervenuta la commissione di un reato, accertato con sentenza definitiva, e successivo alla concessione, ma tale reato, ad esempio perché molto meno grave di quello originariamente commesso, non sia considerato dal tribunale di sorveglianza un sintomo di interruzione o regressione del processo di rieducazione in precedenza riconosciuto, la liberazione anticipata non deve essere revocata. Insomma non conta l'automatico recepimento della condanna definitiva, quanto piuttosto il significato che il tribunale di sorveglianza riconosce, sotto il profilo della valutazione dell'effetto del trattamento, a tale condanna.

Ma allora se sussiste un collegamento così stretto, e costituzionalmente necessario, tra l'effettività della partecipazione all'opera di rieducazione ed il riconoscimento della liberazione anticipata, ci si può anche domandare se siano legittime costituzionalmente le limitazioni legali al potere del tribunale di sorveglianza di revocare la liberazione anticipata quando fattori sopravvenuti alla concessione dimostrino che la stessa era stata fondata su indizi di progressi *ex post* rivelatisi insussistenti.

Tutti i benefici penitenziari sono infatti liberamente revocabili, quando risulti che non sussistono più le condizioni che avevano determinato la concessione, sia pure sulla base di diversi presupposti. In estrema sintesi i benefici penitenziari sono tutti revocabili da parte del tribunale di sorveglianza quando il loro mantenimento non sia più funzionale al reinserimento.

Solo la liberazione anticipata è dotata di una relativa stabilità che costituisce una vera e propria eccezione nel panorama del diritto penitenziario.

Le condizioni per la revoca sono: che sia stato commesso un reato, che il reato appartenga alla categoria dei delitti non colposi, che il reato sia accertato con sentenza definitiva, ed infine (per intervento del giudice delle leggi) che il reato stesso sia indice dell'insussistenza dei progressi nella rieducazione riconosciuti con le concessioni.

Il collegio remittente non intende discutere in questa sede il complesso di tutte queste condizioni, poiché la loro apposizione potrebbe essere ascritta alla discrezionalità del legislatore.

Ritiene tuttavia che vi siano circostanze in cui la funzione di ripristino dell'adeguatezza concreta della pena che la revoca della liberazione anticipata esplica sia irrazionalmente condizionata finendo per impedire immotivatamente il trattamento egualitario dei detenuti.

Nel caso concreto l'elemento di irrazionalità può essere ravvisato nella necessità della condanna definitiva per procedere alla revoca nel caso della commissione di un reato perseguibile a querela durante la detenzione.

Si tratta appunto del caso attuale, che peraltro riveste una rilevanza pratica di non poco momento.

Infatti la maggior parte — e soprattutto i più gravi — dei reati normalmente commessi da detenuto sono allo stato attuale della normativa perseguibili a querela. Si pensi alle lesioni, alle ingiurie, alle violenze sessuali.

Nel particolare contesto dell'esecuzione penale di altra condanna la perseguibilità a querela dei reati commessi dal detenuto produce un grave fenomeno distorsivo. Risulta infatti frequente che le vittime di tali reati, nelle

ipotesi minori per non esasperare la già difficile convivenza in carcere, nei casi più gravi per timore di rappresaglie, od ancora per una diffusa subcultura che rifugge dal perseguimento delle vie giudiziarie, rinunzino alla presentazione della querela.

A seguito di ciò non solo non si accerta l'effettiva commissione del reato (cosa che potrebbe comunque fare il tribunale di sorveglianza in via incidentale), ma, non essendovi processo e condanna, l'autore di fatti anche molto gravi, potenzialmente costituenti reato, continua a conservare il diritto alla scarcerazione anticipata garantito dalla concessione, per semestri precedenti, del beneficio previsto dall'art. 54 o.p.

In effetti le conseguenze pratiche che discendono dall'applicazione del rigoroso dettato normativo paiono nel caso aberranti sotto due diversi profili.

Innanzitutto la disciplina legislativa dell'applicazione procedimentale della liberazione anticipata si configura nel caso esaminato in maniera del tutto abnorme ed inadeguata a garantire la massima corrispondenza tra il trattamento penitenziario e la sua ragionevole giustificativa.

Infatti, mentre le concessioni del beneficio per semestri precedenti a quello in cui si verificano i fatti potenzialmente costituenti reato, risulta fondata sulla semplice disamina da parte del tribunale di sorveglianza di rapporti carcerari che palesano la buona condotta, gli stessi rapporti, quando invece contengono la menzione di delitti perseguibili a querela, possono restare completamente inutilizzabili al fine del ridimensionamento di un beneficio che ben potrebbe apparire non più meritato. Mentre nel caso di reato perseguibile d'ufficio il tribunale di sorveglianza può limitarsi ad attendere il giudizio definitivo, e di conseguenza la possibilità di nuovo adeguamento della pena è soltanto subordinata a condizioni di accertamento rigorose, nel caso di reato perseguibile a querela l'azione di riconduzione all'effettivo merito del *quantum* di pena espiata diventa del tutto eventuale.

Il livello di casualità della revoca determinato dalla libertà della querela pare in contrasto con l'art. 27, comma 2, della Costituzione perché rende eventuale la correlazione tra fruizione di benefici e merito penitenziario contrastando con la funzionalizzazione della pena alla rieducazione del reo e con l'art. 3 poiché pone le premesse per abnormi disparità di trattamento.

Si pensi al caso limite del condannato per violenza sessuale che espia solo tre anni dei quattro inflitti nonostante negli ultimi giorni di detenzione commetta una nuova violenza sessuale, per la quale non viene querelato, e di un condannato alla stessa pena che invece, avendo commesso una resistenza a pubblico ufficiale, in limine dell'esecuzione, è esposto alla concreta possibilità di dover espia anche l'anno di pena detentiva già scomputato.

Inoltre, nel caso che si tratta, al diritto di querela pare riconosciuto un effetto inibitorio dell'applicazione della pena che non sembra conforme ai corretti limiti costituzionali dell'istituto.

Mentre è sicuramente conforme alla Costituzione che la persona offesa dal reato possa, in alcuni casi, inibire la reazione dell'ordinamento al torto che egli stesso ha subito, laddove si riconosce prevalente il suo interesse a non veder celebrato il processo, non pare che una decisione privata possa condizionare l'esecuzione di una condanna già inflitta per diverso reato (magari con diversissima oggettività giuridica).

La revoca di benefici immeritati pare infatti un'attività caratterizzata dalla medesima obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, sia perché partecipa dell'originaria obbligatorietà del perseguimento giudiziale del fatto (che sia pure espresso in riferimento all'agire del p.m. pare esprimere un principio generale), sia perché una revocabilità discrezionale sarebbe inconciliabile con il principio di uguaglianza.

Ma allora se i suddetti principi escludono un esercizio discrezionale del potere di revoca ad opera del giudice, a maggior ragione deve escludere il condizionamento di tale potere ad opera della volontà della persona offesa dal reato che dimostra l'immeritevolezza di un beneficio.

La denunciata disciplina pare contrastare quindi anche con l'art. 112 della Costituzione e con l'art. 3 sotto diverso profilo rispetto a quello sopra rilevato (disparità di trattamento di detenuti in base ad una decisione privata).

In definitiva in base alle considerazioni sopra svolte il collegio si domanda se l'attuale disciplina dell'art. 54, terzo comma, o.p. non sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che causa di revoca della liberazione anticipata possa essere, oltre alla condanna per delitto, anche l'accertamento da parte del tribunale di sorveglianza di un fatto costituente delitto perseguibile a querela per il quale la querela non è stata presentata.

Non pare sussista manifesta infondatezza della questione sotto il profilo del possibile esito di una correzione della disciplina legislativa con effetti negativi per il reo, poiché tali effetti, lungi dall'essere un'estensione giudiziale della punibilità, attengono unicamente alle conseguenze indirette di un'eventuale razionalizzazione procedimentale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, 666 c.p.p.;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Torino, l'8 maggio 2001

Il Presidente estensore: GIBELLI

01C1060

N. 877

*Ordinanza emessa il 26 giugno 2001 dal giudice di pace di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Saputo Giuseppe e Guardia di Finanza-Comando Brigata di Molinella ed altro*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo rispetto a quello previsto per la più grave ipotesi descritta dall'art. 128, comma 2, codice della strada - Illogicità - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Protrazione per due mesi, nonostante il pagamento della sanzione pecuniaria e la restituzione della patente ritirata - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di proporzionalità delle sanzioni - Illogicità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie previste dal codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità di restituzione del veicolo e di sospensione del fermo prima del rigetto del ricorso - Violazione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie previste dal codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Obbligo dell'organo accertatore di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia - Mancata previsione - Contrasto con il principio di «tassatività della sanzione».

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la presente ordinanza.

I N F A T T O

Con verbale di contestazione 5 febbraio 2001 agenti della Guardia di Finanza, Comando Brigata di Molinella, hanno accertato che il sig. Saputo Giuseppe circolava alla guida del furgone Fiat Iveco tg. AF 012 ZY munito di patente scaduta il 30 gennaio 2001 in violazione della norma di cui all'art. 126, comma settimo, del codice della strada e, oltre all'accertamento della sanzione pecuniaria, provvedevano al ritiro immediato del documento e, con contestuale verbale, redatto ai sensi dell'art. 214, primo comma, del predetto codice, disponevano il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per un periodo di due mesi.

Il verbale di «fermo amministrativo», ometteva di indicare le tariffe relative alle spese di custodia stabilite col decreto prefettizio di ricognizione annuale. Con ricorso *ex* artt. 22 e 22-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2001, il ricorrente eccepeva la gravosità della sanzione accessoria del «fermo amministrativo» del veicolo che a suo dire era necessario per lo svolgimento dell'attività artigianale di lattoniere-muratore. Faceva altresì presente che senza il rilascio del veicolo non avrebbe potuto rispettare gli impegni assunti con i committenti, con gravi rischi per la sopravvivenza della ditta presso la quale prestava servizio un dipendente.

Col decreto 14 febbraio 2001 si fissava l'udienza di prima comparizione per il 20 giugno 2001 e, questo giudice, sospendeva i provvedimenti opposti disponendo la restituzione dell'autovettura.

All'udienza del 26 giugno 2001 il ricorrente riferiva di avere assolto al pagamento della sanzione pecuniaria, di avere corrisposto le spese di custodia del veicolo e di avere ottenuto, in breve tempo la restituzione del documento di guida, tanto da potere nuovamente circolare.

Se nonché, proprio tale circostanza, prospettava a questo giudice, una grave discrasia normativa conseguente il fermo del veicolo tale da indurlo a sollevare questione di legittimità costituzionale.

Infatti la restituzione della patente e cioè del titolo necessario per la guida di un veicolo a motore, non si armonizza con il fermo amministrativo del veicolo così come previsto dal codice della strada.

A tal riguardo si rileva che la legge 22 marzo n. 85 concernente delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, l'art. 2, lettera *mm*, prevede l'abrogazione del secondo e terzo periodo del comma terzo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, laddove prevede l'applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo nonché, in caso di reiterazione della violazione, quella della confisca amministrativa del mezzo.

Il Legislatore, quindi, con tale previsione ha inteso ripristinare il previgente sistema sanzionatorio che prevedeva l'irrogazione della sanzione pecuniaria e, il ritiro della patente per il periodo strettamente necessario all'accertamento dei requisiti psichici e fisici tali da consentire la conferma di validità e la conseguente restituzione della patente.

I N D I R I T T O

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, settimo comma e dell'art. 214, commi primo, secondo e sesto, del codice della strada, appare rilevante e non manifestamente infondata.

L'art. 126, settimo comma, citato, come novellato dall'art. 19, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con l'introduzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza che impone a situazioni simili uguale trattamento, cosa che nella fattispecie non si è verificato.

Infatti l'art. 126, settimo comma, prevede il fermo amministrativo del veicolo mentre tale sanzione non è stabilita in ipotesi con uguale o superiore potenzialità di pericolo per la circolazione stradale.

Raffrontando la previsione qui richiamata con quella del successivo art. 128, secondo comma, il quale prevede che colui che senza essersi sottoposto agli esami o accertamenti disposti dalle autorità competenti oppure, pur dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida a seguito dell'accertamento sanitario, continui a circolare, soggiace a una sanzione pecuniaria edittale inferiore nel minimo e nel massimo, senza che a ciò consegua la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, così rilevando, la disparità di trattamento.

Invero, la circolazione con patente scaduta di validità, comporta una sanzione sotto il profilo punitivo -- affittivo ---, più grave di quella che viene comminata a chi guida nonostante sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo o abbia omesso di sottoporsi agli accertamenti richiesti.

Ne consegue che la norma appare censurabile sotto l'aspetto della illogicità, ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie in quanto risulta esattamente delineato il contrasto tra la maggiore affittività del cumulo della sanzione principale ed accessorie riferite ad un unico fatto, per altro colposo, quale è quello di circolare alla guida di un autoveicolo con patente scaduta (probabilmente per dimenticanza), rapportato ad un comportamento chiaramente illecito di colui che si mette invece alla guida, nonostante la dichiarata inidoneità.

Sotto altro profilo rileva la violazione del principio di uguaglianza e proporzionalità, laddove la sanzione accessoria del ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura fino a tale momento, mentre ciò non accade col fermo amministrativo dell'autoveicolo, pur, essendo venuta meno la esigenza cautelare della sanzione accessoria. Da qui la illogicità del fermo amministrativo che non appare in armonia con il disegno del codice, sotto il profilo logico-sistematico.

Inoltre l'art. 214, sesto comma, del codice della strada appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della costituzione in quanto, secondo la previsione, che la restituzione del veicolo non può avvenire se non dopo il rigetto dell'opposizione, verrebbe ad essere completamente interdetto il diritto alla difesa e, qualora esercitato in via cautelare, impedito al giudice di sospendere il fermo amministrativo del mezzo.

Va aggiunto che la disposizione che inibisce al giudice il potere di disporre, nelle more di giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare gravemente lesiva anche perché il procedimento ordinario non può intervenire prima di 60 giorni stante la norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Infine, premesso che l'art. 214, secondo comma, prevede, nell'ipotesi di fermo amministrativo del veicolo il pagamento delle spese di custodia, rinviando per la pratica attuazione della sanzione, all'art. 396 del d.lgs. 10 settembre 1993 (regolamento di esecuzione c.d.s.) che richiama, per quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli di cui all'art. 394, si evince che la custodia del veicolo è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Qualora ciò non sia possibile (ipotesi prevalente) il preposto ufficio o comando dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente.

Ne consegue che le sopra individuate disposizioni, laddove non prevedono l'obbligo da parte dell'organo accertatore di indicare, nel rispetto del principio di tassatività della sanzione, le tariffe di liquidazione, delle spese di custodia (che conseguono in uno col fermo amministrativo del veicolo) stabilite col decreto di ricognizione del Prefetto competente, appaiono, per tale motivo, in contrasto con gli artt. 24 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 126, settimo comma, del 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 19 del 30 dicembre 1999 n. 507, e dall'art. 214, commi secondo e sesto, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, come sopra illustrati e prospettati;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso e dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 26 giugno 2001

Il giudice di pace: SAMARITANI

N. 878

*Ordinanza emessa il 26 giugno 2001 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Biagi Raffaello*

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Premesso che Raffaello Biagi è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma, codice stradale,

O S S E R V A

L'art. 186 codice stradale è stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205, e d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 codice stradale. Infatti la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida. E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiù affermata — nel diritto vivente — a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza o dell'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto crea un'irragionevole disparità di trattamento fra la condotta di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacché, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dalla deposizione degli agenti Cerilli e Taglieri che Biagi era titolare di patente di guida, prima che la stessa gli fosse sospesa a causa della condotta di cui si giudica.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 legge 25 giugno 1999, n. 205; 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma, codice stradale, limitatamente al comportamento di chi — conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza;

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 26 giugno 2001.

Il giudice: LAMBERTI

01C1062

N. 879

Ordinanza emessa il 4 agosto 2001 dal tribunale di S. Angelo dei Lombardi nel procedimento civile vertente tra Chiauzzi Antonio ed altra e Banca Bipielle Centro Sud S.p.a. (già Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano).

Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - Conseguente inapplicabilità della legge n. 108/1996 ai mutui stipulati anteriormente, ma non ancora esauriti, al momento di entrata in vigore della legge stessa - Irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra mutuatari, a seconda della data di stipula del contratto - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Contrasto con l'utilità sociale e con l'esigenza di coordinamento a fini sociali dell'attività economica, nonché con la tutela del consumatore e con il controllo del credito - Richiamo alla sent. n. 204/1997 della Corte costituzionale.

- D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1; legge 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1 [*rectius*: d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24].
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, secondo e terzo comma, e 47, primo comma.

In via subordinata: Obbligazioni pecuniarie - Interessi moratori - Interessi di mora convenuti nei contratti di mutuo stipulati anteriormente alla legge n. 108/1996 - Qualificazione usuraria nel caso in cui risultino superiori al limite (cd. tasso soglia) consentito dalla legge - Esclusione - Irrazionale disparità di trattamento tra mutuatari - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.

- D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1; legge 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1 [*rectius*: d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24].
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1060 R.G. dell'anno 1994 tra Chiauzzi Antonio e Donatiello Anna Angela, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Nicolais, presso cui sono elett. domiciliati in Calitri, in via Papa Giovanili XXIII, n. 12 e Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano oggi Banca Bipielle Centro Sud S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Tarantino, presso cui è elett. domiciliato a Lacedonia, Corso Augusto, n. 176; oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Il tribunale, vista la propria sentenza non definitiva, emessa in pari data, l'altro, che «la quota interessi convenzionali, già ad un tasso assai elevato, non può produrre altri interessi, sia pure moratori, all'ulteriore tasso del 24%, senza divenire usurari.»

Risulta, altresì, in fatto che gli opposenti il 15 marzo 1990 stipularono con l'opposto istituto di credito un contratto di mutuo chirografario per L. 30.000.000, obbligandosi a restituire la suddetta somma, oltre agli interessi, ammontanti a L. 17.779.850, come da piano di ammortamento, mediante il pagamento di dieci rate semestrali, ciascuna di L. 4.777.985, da pagarsi il 15 di ogni semestre con inizio dal 15 settembre 1990 e termine al 15 marzo 1995. A maggior garanzia della somma mutuata, degli interessi ed accessori prestò fideiussione Donatiello Anna Angela, moglie del mutuatario, che sottoscrisse anche il piano di ammortamento.

Essendo rimasti debitori, in data 6 ottobre 1994, di L. 4.932.893 per quota di interessi al tasso convenuto del 19% e di L. 26.998.424, nei loro confronti la banca chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 31.931.392, oltre interessi moratori al tasso del 24%, pure convenuto, spese, diritti ed onorari del procedimento.

II. — Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato con atto notificato il 22 novembre 1994, nel quale la banca si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari, successivamente al termine della scadenza dell'ultima rata del 15 marzo 1995, è sopravvenuta la legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha modificato tra l'altro l'art. 1815, secondo comma codice civile.

La s.c. con sentenza n. 5286/2000 ha ritenuto applicabile la nuova disciplina anche agli interessi moratori, sussistendo un'omogeneità di trattamento tra le due categorie di interessi.

La s.c. infine con sentenza n. 14899 del 17 novembre 2000 ha affermato testualmente: «Qualora si sia in presenza di un contratto di mutuo non ancora esaurito all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 (Disposizioni in materia di usura) per il perdurare dell'obbligazione di corrispondere, oltre ai ratei di somme di sorte capitale, anche gli interessi, il giudice può rilevare di ufficio la nullità della clausola relativa agli interessi nel caso in cui il tasso di questi superi la soglia stabilita trimestralmente dalla legge suddetta».

III. — Successivamente è intervenuto con il dichiarato intento di neutralizzare gli effetti della sentenza della s.c. n. 14899/2000 il d.l. n. 394 del 29 dicembre 2000, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24, che non si è limitato a dare un'interpretazione autentica della legge n. 108/1996, come nella sua intitolazione, ma ha introdotto notevoli innovazioni.

L'art. 1 ha testualmente sancito: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.»

La suddetta disposizione esclude chiaramente l'applicazione della legge n. 108/1996 ai mutui stipulati anteriormente ad essa ad un contratto di mutuo non ancora esaurito alla sua entrata in vigore.

Paradossalmente può avvenire che lo stesso giudice, solo per una questione temporale, debba riconoscere legittimi e dovuti interessi, sia corrispettivi che moratori, da un mutuatario e non dovuti ed usurari, ai sensi della legge n. 108/1996, anche dallo stesso mutuatario, che abbia stipulato un contratto di mutuo successivamente all'entrata in vigore alla legge n. 108, essendo il tasso superiore a quello soglia stabilito con la stessa legge.

Nel caso di spese poi lo stesso giudice non può nemmeno valutare se riconoscere o meno l'usurarietà del tasso di interessi, sia corrispettivi che moratori, richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, essendo nelle more del giudizio abrogata la normativa in vigore sia all'epoca della stipula del contratto che quella vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio.

Di qui la necessità, per la sua rilevanza ai fini della istruzione e della decisione del presente giudizio, che sarebbe potuta avvenire ai sensi della sentenza n. 14899/2000 della Corte di Cassazione, della questione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 47 della Costituzione dell'art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2001.

È evidente, come innanzi si è sottolineato, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, la disparità di trattamento, solo in base ad una irrazionale ed ingiustificata questione temporale, tra mutuatari ante e post legge n. 108/1996.

Come è altresì evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione, non avendo i mutuatari ante legge n. 108/1996 di possibilità di chiedere al giudice di valutare la usurarietà degli interessi richiesti, essendo stata abrogata la normativa anteriore a detta legge ed essendo quest'ultima inapplicabile ai contratti di mutuo non ancora esauriti perché irretroattiva.

Con l'ultimo intervento legislativo è stato altresì violato l'art. 41, secondo e terzo comma della Costituzione, non solo perché è stato adottato su richiesta ed ad vantaggio esclusivo ed ingiustificate dei creditori ed in massima parte degli istituti di credito, di cui è stata accolta la tesi irrazionale ed iniqua secondo cui se i mutui sono stati stipulati prima della citata legge n. 108 allora i tassi possono essere trattenuti, anche se superiori alla soglia di usura in essere al momento del pagamento, ma anche perché tale intervento è avvenuto senza tener in alcun conto del necessario coordinamento dell'attività economica ai fini sociali ed in particolare con l'orientamento giuridico comunitario a tutela del consumatore, e con i fini della legge n. 108/1996 e di quelli espressamente indicati nel n. 6 dell'art. 1469-*bis* codice civile.

L'intervento legislativo impugnato infatti impedisce di tenere in conto anche di quest'ultima norma per i contratti di mutuo anteriori alla legge n. 52/1996, per cui, come nel caso di specie, il giudice è tenuto a riconoscere al mutuatario interessi moratori senz'altro sproporzionati e vessatori.

Per le stesse ragioni l'intervento legislativo di cui al decreto legge n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2000 ha violato l'art. 47 della Costituzione, essendo avvenuto prescindendo da una razionale, giusta, adeguata, coordinata disciplina del credito, tenuto conto delle diverse soluzioni adottate anche in relazione al tasso di sostituzione previsto unicamente solo per alcuni mutuatari.

È pertanto auspicabile che la Corte costituzionale che già con sentenza n. 204/1997 ha saputo intervenire, espunga le disposizioni impuginate, perché incostituzionali e non idonee, in particolare, alla istruzione e decisione del presente giudizio secondo i su indicati principi costituzionali.

Per le stesse ragioni, in via subordinata, si deduce la illegittimità costituzionale, in relazione degli art. 3 e 24 della Costituzione dell'impugnato intervento legislativo, con specifico riferimento agli interessi moratori, perché l'obbligo del loro pagamento comunque sorge nel momento della mancata restituzione del denaro dato in prestito e la loro usurarietà non può che essere valutata che in relazione a tale momento. Nel decreto impugnato, inoltre, pur ritenendo che debbono considerarsi usurari gli interessi, a qualsiasi titolo corrisposti, e quindi anche quelli moratori, non è stata prevista alcuna tutela per i contratti di mutuo ancora in corso, pur se anteriori alla legge n. 108/1996, nel caso in cui il tasso previsto per tali interessi fosse di gran lunga superiore al tasso soglia in essere e comunque sproporzionato.

Va disposta la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Il tribunale solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 decreto legge del 29 dicembre 2000 n. 394 e dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001 n. 24, in relazione agli art. 3, 24, 41, secondo e terzo comma, e 47 primo comma della Costituzione ed, in via subordinata in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria gli atti alla Corte costituzionale e notificarsi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicarsi la presente ordinanza al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

S. Angelo dei Lombardi, addì 4 agosto 2001

Il giudice onorario aggregato: FEDELE

01C1063

N. 880

Ordinanza emessa l'11 luglio 2001 dal tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Gatti Giovanna Maria contro Università degli studi di Perugia ed altro

Università - Accesso ai corsi di formazione specialistica nelle discipline medico-chirurgiche - Divieto ai possessori di altro titolo di specializzazione ovvero del diploma di formazione in medicina generale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto allo studio e al lavoro nonché sul principio di tutela del lavoro - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 34, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 34, 35 e 76; legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 84/2001 proposto da Giovanna Maria Gatti rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Cencetti e Fabrizio Figorilli con domicilio eletto in Perugia, corso Vannucci n. 39;

Contro l'Università degli studi di Perugia, in persona del rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliata per legge in Perugia, via degli Uffici n. 14; il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del ministro *pro tempore*, non costituito, per l'annullamento del bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in chirurgia generale della facoltà di medicina e chirurgia di Perugia per l'anno accademico 2000/2001 e del provvedimento di esclusione dal concorso del 6 febbraio 2001 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'università intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2001 la relazione del dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Atteso che con sentenza parzialmente decisoria, deliberata nella stessa camera di consiglio, il collegio si è pronunciata su alcuni punti della controversia e si è riservato di disporre per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — La ricorrente, medico specialista in radioterapia, ha chiesto di essere ammessa al concorso per la specializzazione in chirurgia generale indetto dall'Università degli studi di Perugia con bando del 12 dicembre 2000.

L'istanza è stata rigettata in esecuzione di quanto previsto dal bando di concorso, in attuazione dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, a norma del quale non è ammesso ai corsi di formazione specialistica chi è già in possesso di un diploma di specializzazione.

2- — L'interessata impugna il bando, limitatamente alla clausola lesiva, conseguente provvedimento di esclusione.

Nel ricorso si formulano le censure di seguito riassunte.

2.1. — Violazione di legge (d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, legge 29 dicembre 1990, n. 428, d.P.R. 10 marzo 1982, n. 182, art. 36, comma 2, d.lgs. n. 368/1999): l'art. 34, quarto comma, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, sul quale si fondano gli atti impugnati, non avrebbe potuto trovare applicazione non essendo stato emanato il decreto ministeriale di attuazione previsto dall'art. 36, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

2.2. — Violazione della direttiva comunitaria n. 93/16 in materia di specializzazione per laureati in medicina e chirurgia: lo stesso decreto legislativo avrebbe mal recepito la direttiva in epigrafe giacché questa non vieta ai medici già specialisti di acquisire ulteriori specializzazioni.

2.3. — Violazione di legge sotto altro profilo (art. 34, comma 4, d.lgs. n. 368/1999): il ridetto art. 34 non intende vietare il cumulo delle specializzazioni, ma solamente quello delle borse di studio spettanti, di norma, agli allievi delle relative scuole.

2.4. — Eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà: l'avversato divieto di doppia specializzazione contrasterebbe con la possibilità di incrementare i posti a concorso del 10% a favore dei medici di ruolo dipendenti dal servizio sanitario nazionale, prevista dal bando (pag. 2, quarto cpv, lettera B) in applicazione dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 368/1999.

3. — Con memoria in data 30 giugno 2001 la ricorrente, chiarendo i motivi di ricorso, ha prospettato altresì l'incostituzionalità del ripetuto art. 34, comma 4, d.lgs. n. 368/1999, per violazione degli articoli 3, 33, 34, 76 della Costituzione, nonché, ribadendo i concetti già espressi nel secondo motivo, ha insistito per la disapplicazione del precetto contestato, ritenendolo contrastante con la normativa comunitaria che si proponeva invece di recepire.

L'amministrazione si è costituita controdeducendo articolatamente ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo giacché la controversia atterrebbe, in realtà, alla stipula di un contratto di formazione-lavoro in relazione al quale la giurisdizione è specificamente attribuita al giudice ordinario proprio dall'art. 37 d.lgs. n. 368/1999.

4. — Con ordinanza 21 febbraio 2001, n. 30, questo tribunale ha accolto l'istanza cautelare avanzata con il ricorso, ma il Consiglio di Stato ha riformato la decisione (Sez. VI, ordinanza 6 giugno 2001, n. 3547) ritenendo che l'istanza cautelare non fosse assistita dal requisito del *fumus boni iuris* proprio in virtù del citato art. 34, comma 4.

La causa è stata trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2001.

All'esito di detta udienza, il collegio ha ritenuto di poter emettere una sentenza parzialmente decisoria, affermando la propria giurisdizione, rigettando vari motivi di ricorso e riservandosi, infine, di disporre per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.

Con la presente ordinanza, pertanto, il collegio scioglie la suddetta riserva.

5. — Viene in esame la questione di costituzionalità, sotto profili in parte dedotti dalla ricorrente e in parte ravvisabili d'ufficio, concernente l'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a norma del quale l'accesso ai corsi di formazione specialistica nelle discipline medico-chirurgiche è inibito a chi sia già in possesso di un titolo di specializzazione ovvero del diploma di formazione in medicina generale.

La questione di costituzionalità appare rilevante ed ineludibile, dal momento che questo collegio, con la sentenza parziale decisa in pari data, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati costituiscano puntuale e corretta applicazione della norma, la quale del resto non lasciava all'autorità amministrativa margini di discrezionalità. D'altra parte, l'esclusione della ricorrente dal concorso non ha altra motivazione e giustificazione che il divieto stabilito dalla norma in questione, sicché, ove quest'ultima venisse giudicata incostituzionale, la riammissione della ricorrente al concorso sarebbe la logica e necessaria conseguenza.

La questione di costituzionalità, inoltre, pare al collegio non manifestamente infondata, per le ragioni che si illustreranno appresso.

6. — Va chiarito, innanzi tutto, che non viene in contestazione, di per sé, il sistema degli accessi «a numero chiuso» e per concorso.

Si discute, invece, della disposizione (art. 34, comma 4) che esclude tassativamente dall'accesso alla formazione specialistica chi sia già in possesso di un titolo di specializzazione o del diploma di formazione in medicina generale.

7. — Prima di esaminare i profili più propriamente giuridici della questione, sembra opportuno mettere meglio in luce gli effetti lesivi che la norma in contestazione produce sulle libertà individuali e sugli interessi legittimi dei destinatari.

Si tratta di un divieto *a priori* e non, ad esempio, di un criterio di precedenza nei concorsi. Esso opera anche se, per avventura, il soggetto già specializzato sia l'unico candidato o l'unico idoneo.

L'effetto pratico di questa disposizione non è solo quello di inibire, a chi ne è destinatario, l'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e del relativo nuovo titolo accademico, ma è anche quello (assai più rilevante dal punto di vista dell'individuo) di escludere, di fatto se non di diritto, la libertà di mutare il campo dell'esercizio professionale. Sembrano infatti poche o nulle, per un medico pur laureato ed abilitato (ed eventualmente già in possesso di una specializzazione) le possibilità d'inserirsi (come dipendente o come libero professionista) in un settore professionale per il quale non sia specializzato. Sicché, inibire l'accesso ad un corso di specializzazione equivale a precludere, almeno di fatto, lo svolgimento della corrispondente attività professionale. Anzi, lo specializzato che non possa o non voglia (per una qualsiasi ragione più o meno seria ed apprezzabile) intraprendere o proseguire l'attività professionale nel settore corrispondente, non può neppure proporsi come medico «di base» nel servizio sanitario nazionale, dal momento che tale attività è riservata a chi è in possesso dell'apposito diploma di formazione, equiparabile, per il profilo ora considerato (divieto di cumulo) ad una specializzazione. Così come, del resto, il medico che ha iniziato la sua attività come medico «di base» trova un ostacolo legale ad ogni possibile sviluppo di carriera mediante una specializzazione.

In sostanza, dunque, l'effetto pratico dell'art. 34, comma 4, è quello di rendere irrevocabile, a vita, la prima scelta professionale fatta dal giovane medico.

Ma, a parte l'evenienza del mutamento (per necessità o per scelta) del ramo di esercizio professionale, è anche concepibile che il medico già specializzato in una disciplina ravvisi l'opportunità di acquisire una seconda specializzazione non per abbandonare la prima bensì per integrarla e arricchirla.

Tutte queste esigenze, che pur si direbbero non immeritevoli di tutela, sono tassativamente sacrificate dalla norma in questione.

8. — Così descritti gli effetti lesivi della norma, restano da prendere in esame i profili più propriamente giuridici della questione di costituzionalità. Essi emergono sia dal punto di vista della forma, che da quello del contenuto.

8.1. — Dal punto di vista della forma, si osserva che la disposizione in parola è stata emanata con decreto legislativo delegato.

La delega è contenuta nella legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; il legislatore delegante ha precisato l'oggetto della delega ed i relativi criteri mediante il riferimento alla direttiva n. 93/16 e successive modificazioni.

La direttiva in questione, però, nulla dice riguardo al problema dell'eventuale cumulo di specializzazioni. D'altra parte neppure la legge delega n. 128/1998 tocca questo argomento.

Non si può dire nemmeno che si tratti della semplice esplicitazione di un principio comunque insito nel sistema delle direttive comunitarie, o che si tratti di una norma «tecnica» di dettaglio necessaria per assicurare l'integrità e la funzionalità dell'ordinamento.

Si deve dunque concludere che l'art. 34, comma 4, è frutto di una scelta pienamente autonoma del legislatore delegato.

Appare così prospettabile una violazione dell'art. 76 della Costituzione (c.d. eccesso di delega).

Se è vero, che nel silenzio delle direttive comunitarie il legislatore nazionale aveva, di principio, la facoltà di dettare autonomamente ulteriori e più restrittivi criteri per l'ammissione alle scuole di specializzazione, è anche vero che tale potere spettava, se mai, al legislatore ordinario, e non poteva essere esercitato dal legislatore delegato, in mancanza di una espressa delega in tal senso. Tanto più che, come già accennato, non si tratta di una disposizione tecnico-organizzativa (susceptibile, come tale di essere emanata anche con norme regolamentari o con meri atti amministrativi generali), bensì di una regola che incide pesantemente sulle libertà individuali, e che perciò doveva essere adottata esclusivamente dal legislatore ordinario (sia pure, eventualmente, mediante una delega che però avrebbe dovuto essere esplicita).

8.2. — Dal punto di vista del contenuto, si sono già ampiamente illustrati gli effetti lesivi che la norma produce, in concreto, sulle libertà individuali e sugli interessi legittimi dei destinatari.

In particolare, la disposizione incide sul diritto allo studio, inteso qui come diritto ad accedere, secondo le proprie libere scelte, ad un determinato corso di studi, e sul diritto al lavoro, inteso qui come diritto a svolgere, di nuovo secondo le proprie libere scelte, una determinata attività professionale. Le norme costituzionali di riferimento sono rispettivamente l'art. 34 e l'art. 35.

Viene inoltre in rilievo il principio di uguaglianza (art. 3, Cost.) in quanto la norma introduce una discriminazione fra i laureati in medicina, a svantaggio di chi, fra loro, possiede un diploma di specializzazione.

8.3. — Beninteso, né il principio di uguaglianza, né il diritto allo studio, né il diritto al lavoro sono garantiti in modo assoluto ed incondizionato. Ciascuno di questi valori si realizza entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico. Ciò è stato riaffermato, fra l'altro, dalla sentenza costituzionale n. 383/1998 concernente la limitazione degli accessi a determinate facoltà universitarie e scuole di specializzazione («numero chiuso»).

Le limitazioni, però, debbono essere «ragionevoli».

Viene dunque in gioco il principio della «ragionevolezza», da intendere anche come coerenza dell'ordinamento.

Ora, mentre appare ragionevole, nella materia qui considerata (limitazione degli accessi a corsi di laurea e di specializzazione) una selezione basata sull'idoneità e sul merito, non si può dire altrettanto della disposizione in esame, che discrimina i candidati esclusivamente a motivo del possesso di una diversa specializzazione: titolo che, paradossalmente, dovrebbe semmai essere valutato come merito e non come demerito.

Non si può dire che la norma trovi una sua *ratio* nella finalità di prevenire fenomeni di «accaparramento» delle specializzazioni. Sembra avere una buona efficacia dissuasiva, in tal senso, l'ordinamento dei corsi, che prevede, com'è noto, un impegno a tempo pieno, per la durata di diversi anni, con un trattamento economico sicuramente peggiore rispetto a quello di cui godrebbe il medico già specializzato, se mettesse a frutto la propria specializzazione. In questo contesto, è verosimile che solo una ristretta minoranza di specializzati, motivati da serie ragioni personali, scelga di concorrere per una seconda specializzazione.

Si potrebbe forse sostenere che la norma in questione risponde allo scopo di prevenire lo spreco di risorse pubbliche, che si determinerebbe ogni volta che taluno, dopo aver acquisito (sostanzialmente a spese della collettività) un titolo di specializzazione, lo lasci inutilizzato per dedicarsi ad un nuovo e diverso corso di specializzazione. L'argomento può sembrare suggestivo, ma allora, per coerenza, si dovrebbe obbligare chiunque abbia conseguito, mediante il sistema pubblico d'istruzione, un titolo di studio (non solo in medicina) a metterlo a frutto esercitando la relativa attività professionale: il che è manifestamente impossibile sul piano pratico e su quello giuridico.

9. — Conclusivamente, il giudizio va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

Il collegio si riserva, all'esito, ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese.

P. Q. M.

Sospesa ogni altra decisione sul rito, sul merito e sulle spese, visti gli articoli 134 Cost., legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, e 23 marzo 1953, n. 87;

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con riferimento:

- a) *all'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge delega 24 aprile 1998, n. 128;*
- b) *agli articoli 3, 34 e 35 della Costituzione.*

Dispone che a cura della segreteria la presente sentenza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 11 luglio.

Il Presidente: LIGNANI

Il consigliere estensore: CARDONI

01C1064

N. 881

Ordinanza emessa il 19 luglio 2001 dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Di Bartolomeo Anna contro azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizione ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 627/2000 proposto da Di Bartolomeo Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Di Pasquale, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Borgna in Trieste, via S. Nicolò n. 21, come da mandato a margine del ricorso:

Contro l'azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine, in persona del direttore generale in carica, anche quale successore dell'U.S.L. n. 7 - Udinese, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel e Sergio Grillone, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Sbisà in Trieste, via S. Francesco n. 11, come da decreto direttoriale n. 895 del 20 settembre 2000 e da mandato a margine dell'atto di costituzione, per l'accertamento in via principale del diritto alla *restitutio in integrum*, con l'obbligo di corresponsione di tutti gli emolumenti dovutigli dal 18 novembre 1987 al 3 dicembre 1987, con ricostruzione del rapporto in base alla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, in base al C.C.N.L. vigente al momento della cessazione del rapporto, dell'indennità di buonuscita con conseguente regolarizzazione contributiva, con condanna corrispondere le somme dovute, con gli accessori di legge; in via subordinata del diritto a vedersi corrispondere le medesime somme a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;

in via ulteriormente subordinata e allo stesso titolo, del diritto a risarcimento del danno per equivalente, nel medesimo ammontare o in quello giudicato equo dal giudice;

infine del diritto al risarcimento di ogni altro danno (perdita di chance, compromissione dell'immagine professionale ecc.) conseguente ai fatti di causa nell'ammontare ritenuto equo dal giudice.

Visto il ricorso, notificato il 13 settembre 2000 e depositato il 10 ottobre 2000 presso la segreteria generale con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 26 gennaio 2001 la relazione del Presidente f.f. Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

La ricorrente rappresenta di aver prestato servizio come medico presso l'U.S.L. n. 7 Udinese dal 1972, di essere rimasta assente dal servizio per motivo di salute in periodi degli anni 1986 e 1987 e di aver ripreso servizio il 4 maggio 1987, dopo aver superato la visita per la verifica dell'idoneità al servizio, avendo il Presidente disposto la sua assegnazione al Centro immunotrasfusionale. Peraltro il 16 maggio 1987 è stata collocata in aspettativa senza assegni e quindi, in data 30 dicembre 1987 è stata disposta la sua dispensa dal servizio per inidoneità fisica.

Il provvedimento è stato impugnato dinanzi all'adito T.A.R., che l'ha annullato con sentenza n. 222/1993.

L'annullamento della dispensa comporta la permanenza del rapporto di impiego della ricorrente con l'U.S.L., ma, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, questa ha continuato a tenerla senza affidarle alcun lavoro. L'ha quindi sottoposta, in seguito a sua richiesta di riprendere servizio, in data 4 novembre 1994 a nuova visita medica per l'accertamento dell'idoneità.

Non essendosi la Di Bartolomeo presentata fu iniziato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, poi abbandonato.

L'Azienda sanitaria intimata, succeduta all'U.S.L., l'invitò a nuova visita in data 4 dicembre 1995.

Non essendosi la ricorrente nuovamente presentata fu iniziato procedimento disciplinare che, senza tener conto delle sue giustificazioni, si è concluso con la destituzione dall'impiego con effetto retroattivo e senza retribuzione.

In seguito a ricorso dell'interessata l'adito tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 770 del 4 novembre 1997, ha provveduto all'annullamento degli atti impugnati. Nemmeno avverso questa pronuncia è stato proposto appello.

Il 2 dicembre 1997 la ricorrente ha presentato le dimissioni dal servizio, accolte, con conseguente cessazione consensuale del rapporto di lavoro in data 3 dicembre 1997.

Peraltro l'Azienda datrice di lavoro non ha corrisposto alla ricorrente alcun emolumento, spettante in virtù del precorso rapporto di lavoro dall'1 dicembre 1987 al 3 dicembre 1997, né l'indennità di buonuscita, né ha provveduto a regolarizzare la posizione contributiva e nemmeno alla ricostruzione del rapporto e alla conseguente *restitutio in integrum*.

Con il presente gravame si richiede pertanto:

1) la cennata ricostruzione, che spetta alla ricorrente in quanto, in violazione dell'art. 97 della Costituzione e della normativa di settore (e, da ultimo della legge n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni e del C.C.N.L. del personale medico dipendente dal servizio sanitario nazionale dd. 12 settembre 1996, che hanno abrogato l'art. 56, primo e secondo comma del d.P.R. n. 761/1979 in tema di dispensa dal servizio e dei suoi effetti) l'Azienda intimata non ha illegittimamente provveduto a farle riprendere servizio dal 1° dicembre 1987 al 3 dicembre 1997, il che rende necessaria la sua condanna alla corresponsione degli emolumenti e corrispettivi dovuti, dell'indennità di buonuscita, nonché la regolarizzazione contributiva, con interessi e rivalutazione;

2) in subordine la corresponsione delle stesse somme a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, per il forzato mancato esercizio della professione medica, per la perdita di *chances* derivante dalla mancata

possibilità di carriera e di partecipazione ai concorsi banditi dall'amministrazione, per la lesione del prestigio professionale e per le sofferenze psichiche che gliene sono derivate, che si sono aggiunte alle precedenti, già riconosciute come aventi origine allo stato di *stress* per le condizioni di lavoro;

3) in ulteriore subordine al risarcimento del danno per equivalente, in misura corrispondente alle somme, di cui sopra.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che ha preliminarmente eccepito la decadenza dal diritto al ricorso da parte della ricorrente.

Invero, riguardando il gravame fatti anteriori al 30 giugno 1998, troverebbe applicazione l'art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, a mente del quale «le controversie relative a questioni attinenti il periodo del rapporto anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000» mentre, nella specie, il ricorso in esame è stato depositato (ed è con il deposito che il giudizio amministrativo si intende proposto) appena in data 10 ottobre 2000.

Ha quindi controdedotto nel merito ai motivi di gravame, che ritiene infondati.

Nella discussione orale, parte ricorrente ha sostenuto, in via principale, che la proposizione del ricorso avviene con la notificazione, regolarmente effettuata in data 13 settembre 2000, e, in via subordinata, qualora detta tesi non venisse accettata dal Collegio, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. n. 80/1998.

DIRITTO

Il Collegio condivide l'eccezione, proposta dall'amministrazione resistente, in quanto il giudizio amministrativo, a differenza di quello civile, che inizia con la *vocatio in ius* dell'altra parte, si instaura, e può quindi ritenersi proposto, solo con la *vocatio iudicis*, che avviene a mezzo del deposito del ricorso nella segreteria del giudice adito.

Da qui l'indubbia rilevanza dell'applicazione al presente gravame dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. n. 80/1998, che ne comporterebbe la declaratoria di inammissibilità per decadenza, essendo stato il ricorso proposto in data successiva a quella indicata come limite dalla norma in parola.

L'esplicita comminatoria di decadenza, sancita dalla disposizione in esame, vieta inoltre al Collegio di prendere in considerazione l'interpretazione, pur talora avanzata, che i ricorsi del pubblico impiego privatizzato, proposti dopo il 15 settembre 2000 possano essere esaminati dal giudice ordinario: la conseguenza dell'inosservanza del termine per adire il giudice amministrativo, indicato come fornito di giurisdizione, è espressamente sancita e consiste nella estinzione per decadenza del diritto a ricorrere dinanzi a qualsiasi giudice.

Dubita peraltro il Collegio, per ragioni sia proposte dalla parte ricorrente sia rilevate d'ufficio, della legittimità costituzionale della norma in parola, la cui rilevanza ai fini della risoluzione del presente giudizio è stata appena esposta.

Richiama al riguardo, in primo luogo, l'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, norma delegante il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi ispirati, tra l'altro, come esplicitato dal successivo quarto comma, lettera g), al seguente criterio direttivo:

«devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ... prevedendo misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso ... prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti».

Ritiene il Collegio che l'art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. n. 80/1998 abbia inteso attuare questo criterio della legge delega, in quanto prevede con norma transitoria delle misure processuali atte a diminuire il numero dei ricorsi pendenti, e rileva pertanto, in primo luogo, la violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione per eccesso di delega da parte del Governo, in quanto la predetta norma del decreto delegato non trova fondamento nella norma delegante.

Invero le «misure organizzative e processuali, atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso» previste dalla legge delega, in quanto derivanti dalla necessità di «devolvere ... al giudice ordinario ... tutte

le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» intendono venir incontro al notevole aumento di carico di lavoro del giudice ordinario in seguito all'estensione della sua giurisdizione.

Non trova perciò sostegno nella legge di delega la norma transitoria dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. n. 80/1998 che, attraverso la previsione della decadenza dei ricorsi, attinenti a periodi del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, non proposti entro una certa data, mira invece a sgravare il giudice amministrativo alla cui giurisdizione esclusiva è ricondotta la cognizione del predetto contenzioso, (giudice che, fra l'altro, in quanto non conosce più di controversie che costituivano una notevole percentuale di quelle pendenti davanti a lui, certo non compensata dalla attribuzione della giurisdizione su altre materie, prevista dal medesimo D. Lgs. n. 80/1998, non ha certo necessità di vedersi diminuito il carico di lavoro) onde l'art. 11, quarto comma, lettera g) della legge n. 59/1997 non ha previsto che il Governo dovesse emanare norme in tal senso.

Da qui l'incostituzionalità, per eccesso di delega, della norma denunciata.

In subordine, qualora si ritenesse che, in base alla norma delegante, il Governo è autorizzato anche ad assumere misure organizzative e processuali nei confronti del giudice amministrativo, per evitare sovraccarichi del contenzioso, deve egualmente ritenersi l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. n. 80/1998 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Il passaggio della giurisdizione dall'uno all'altro giudice e le conseguenti modifiche dell'assetto processuale ed organizzativo non possono, infatti, essere legittime occasioni per incidere sul diritto alla difesa del cittadino, costituzionalmente garantito, diminuendo o, addirittura, estinguendo la possibilità di far valere i propri diritti soggettivi od interessi legittimi per le controversie, il cui fatto generatore è anteriore al 30 giugno 1998.

Nel caso in esame invece la riorganizzazione delle competenze fra giudice ordinario ed amministrativo ha condotto ad un'ingiustificata compressione del diritto alla difesa della ricorrente (e di tutti i dipendenti i cui diritti sono maturati anteriormente alla data indicata) che, volendo far valere diritti patrimoniali nascenti dal rapporto di pubblico impiego, in via principale o consequenziale a pronunzia di annullamento, per il quale è sempre stato sufficiente gravarsi notificando il ricorso nel termine di prescrizione quinquennale e depositandolo in segreteria entro un mese dall'ultima notifica, si trova esposta alla decadenza del diritto di azione, pur fatto valere tempestivamente, solo perché la norma sospettata di incostituzionalità prevede, per ragioni organizzative, un limite di tempo per il deposito.

Il citato art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. n. 80/1998 introduce, oltre ad un'ingiustificata compressione del diritto di difesa, anche un'irragionevole discriminazione fra soggetti che agiscono per la tutela delle stesse posizioni soggettive.

L'applicazione della disciplina in esame comporterebbe, i casi come quello oggetto di gravame, un'irragionevole, (perché dovuto solo alla mera casualità dell'essersi il credito o il diritto al risarcimento, derivanti da rapporti di lavoro con la P.A., maturati ad una certa data) riduzione degli ordinari termini prescrizionali, che, rimanendo integri per i soggetti che debbono agire per la tutela di detti diritti dinanzi al giudice ordinario, in quanto maturati in data successiva al 30 giugno 1998, ovvero per coloro che, in via ordinaria e permanente, debbono farli valere dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del D. Lgs. n. 29/1993, verrebbero invece soltanto per coloro che si trovano nella situazione della ricorrente, ridotti dal limite cronologico di sbarramento fissato dalla norma denunciata per farli valere, il cui trascorrere impedirebbe al dipendente in detta condizione di agire sia dinanzi al giudice ordinario che al giudice amministrativo.

La norma denunciata pertanto, facendo decadere i dipendenti, i cui diritti sono maturati anteriormente al 30 giugno 1998, dal diritto di azione se il loro ricorso non è depositato entro il 15 settembre 2000 aggraverebbe irragionevolmente, in base a fatti meramente casuali, la possibilità di far valere i loro diritti soggettivi o interessi legittimi, a differenza di tutti gli altri dipendenti della P.A., in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

In conclusione, essendo stata ritenuta, ai fini della decisione del presente ricorso, rilevante e non manifestamente infondata la Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, per la violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, 3 e 24 della Costituzione il Collegio deve disporre la sospensione del giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci in proposito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge della Costituzione 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 in quanto, in violazione della norma delegante, introdurrebbe un termine di decadenza per ricorsi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche rimessi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, renderebbe più gravoso per meri motivi organizzativi, attraverso la compressione dei termini relativi, al dipendente far valere i propri diritti patrimoniali, se sorti prima del 30 giugno 1998, e introdurrebbe infine una disciplina irragionevolmente differenziata e vessatoria rispetto agli altri dipendenti per quelli, i cui diritti sono sorti nel periodo anzidetto, in violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 3 e 24 della Costituzione nei termini di cui in narrativa.

Trieste, addì 26 gennaio e 19 luglio 2001.

Il Presidente f.f., estensore: DI SCIASCIO

01C1072

N. 882

Ordinanza emessa il 12 maggio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2001) dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Bagarotto Luisa contro Università degli studi di Trieste ed altri.

Università - Previsione della potestà delle Università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici ed istituti di ricerca di cui all'art. 8 d.P.R. n. 593/1993, dell'ENEA e dell'ASI di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum professionale idoneo, con esclusione del personale di ruolo presso gli enti medesimi - Mancata limitazione del divieto ai dipendenti dell'ente conferente - Mancata distinzione tra il personale impegnato in attività di ricerca ed il personale amministrativo - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, comma 6.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 90/2000, proposto da Luisa Bagarotto rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Verbari e presso lo stesso elettivamente domiciliata, in Trieste, p.zza Tommaseo n. 4;

Contro Università degli studi di Trieste, in persona del rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Trieste, via Carpison n. 18 e nei confronti dell'osservatorio astronomico di Padova; di Caterina Gozzi, non costituiti in giudizio; per l'annullamento del provvedimento rettorale 19 gennaio 2000, n. 1284 nella parte in cui subordina il conferimento di un assegno di ricerca presso l'università intimata alle dimissioni da posto di dipendente di ruolo dell'Osservatorio astronomico di Padova;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di Costituzione in giudizio dell'università;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 maggio 2000 i procuratori delle parti;

udito poi il relatore, pres. Riccardo Savoia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso, con cui la dott.ssa Luisa Bagarotto, impiegata di ruolo con qualifica di funzionario amministrativo, inquadrata all'VIII livello presso l'osservatorio astronomico di Padova con decorrenza 3 febbraio 1999, ed attualmente in posizione di congedo straordinario per dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l'università di Trieste, risultata vincitrice della pubblica selezione, per titoli e colloquio, indetta dalla stessa università con decreto rettorale n. 228 in data 27 luglio 1999, per il conferimento presso la facoltà di giurisprudenza, di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare N02X diritto privato comparato ed avente ad oggetto il tema «La tutela della famiglia e il regolamento delle successioni in Europa» ha impugnato il provvedimento prot. n. 20000001284 reso in data 19 gennaio 2000, con cui l'Università di Trieste disponeva che il conferimento dell'anzidetto assegno fosse subordinato alle dimissioni della dott.ssa Bagarotto stessa dal sopra menzionato posto di ruolo presso l'osservatorio astronomico di Padova, in applicazione dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, finanziaria 1997) che, attribuendo alle università, agli osservatori e alle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 593/1993, all'ENEA e all'ASI, la facoltà di conferire, previo espletamento di procedure di valutazione comparativa, assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo *curriculum* scientifico professionale con attribuzione di borsa di studio di durata quadriennale, stabilisce che di tali assegni non possono essere titolari i pubblici dipendenti di ruolo presso gli enti che possono conferirli;

Visto l'assunto della ricorrente, secondo cui l'interpretazione adottata dall'amministrazione comporta per i dipendenti di un ente che ha facoltà di attribuire assegni di ricerca, se beneficiari di uno di tali assegni presso un ente diverso, l'impossibilità di fruizione dell'aspettativa ai sensi del sesto periodo del comma in oggetto, obbligandoli all'opzione fra assegno e posto di lavoro;

Visto l'articolo di legge che testualmente dispone: «Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.

Non è annesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.

Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati»;

rilevato che non appare fondato il primo motivo di ricorso, postulante la violazione dell'art. 51, comma 61, 37, legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicandosi la norma al solo personale dipendente dall'amministrazione che conferisce l'incarico, atteso il chiaro tenore letterale che non consente alcuna distinzione tra enti assegnatari, né tra personale dipendente, essendo la disposizione rivolta a tutti indistintamente gli enti di ricerca;

considerato non fondato neppure il secondo rilievo, volto a ribadire il concetto della limitazione dell'incompatibilità ai soli dipendenti dell'ente conferente attraverso la censura di illogicità e disparità di trattamento, posto che, come detto, la chiara disposizione non differenzia fra dipendenti da enti di ricerca;

considerata non pertinente la terza censura, postulante la assimilazione fra assegno e borsa di studio, posto che è la norma stessa a vietare il cumulo con «borse di studio a qualsiasi titolo conferite»;

ritenuto pertanto infondato il ricorso, quanto ai profili sopra esposti, in relazione alla richiamata disposizione, considerata, allora, rilevante la subordinata questione di costituzionalità proposta in ordine alla legittimità dell'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; ritenuto, infatti, che la menzionata disposizione, laddove espressamente prevede che non possa essere titolare degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca il personale di ruolo di tali enti, confligga con il principio formale di uguaglianza recato dall'art. 3 della Costituzione, poiché o la *ratio* della disposizione è quella di evitare l'identità fra beneficiario dell'assegno e dipendente di un qualsiasi ente di ricerca, ma allora la norma andrebbe riferita solo al dipendente del medesimo ente conferente l'incarico e sarebbe illegittima per non operare alcuna distinzione, ovvero la *ratio* consiste nell'impedire che dipendenti impegnati nell'attività di ricerca fruiscano di questi assegni «straordinari», ma allora la norma sarebbe incostituzionale, non distinguendo tra dipendenti degli enti di ricerca svolgenti in concreto attività di ricerca e dipendenti appartenenti al personale amministrativo;

ritenuto, quindi, che argomentando in linea con la norma si avrebbe un diverso trattamento per i dipendenti addetti alla ricerca e quelli amministrativi, ovvero tra dipendenti bensì addetti alla ricerca ma di ente diverso da quello conferente, parendo poi irrazionale l'obbligo di richiedere le dimissioni del personale impegnato in attività di ricerca per ottenere assegni per lo svolgimento di attività sempre di ricerca;

considerato, conclusivamente, per tutte le considerazioni finora svolte, atteso che la dedotta questione di costituzionalità appare rilevante per la decisione del ricorso, e non manifestamente infondata, che si rende necessario sospendere il presente giudizio di merito, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non distingue tra personale dipendente di ente di ricerca anche non conferente assegno per la collaborazione ad attività di ricerca e tra personale dipendente svolgente attività di ricerca e personale impegnato in attività amministrativa;

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953, così statuisce:

a) solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalità dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli stessi impegnato in tale attività o in quella amministrativa;

b) sospende il giudizio di merito;

c) dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa; essa viene depositata in segreteria che provvederà a notificarne copia alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 maggio 2000.

Il Presidente estensore: SAVOIA

01C1073

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuizi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,26	- semestrale	68.000	35,12
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,85	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	119,30	- semestrale	145.000	74,89
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,64	- semestrale	593.000	306,26
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,56
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,47			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 4 3 0 0 1 *

L. 9.000
€ 4,65